6300 copertina_826-9 copertina 18/09/13 12:15 Pagina 1

A12

Conoscenza giuridica ed errore

Qual è lo statuto epistemologico degli asserti giuridico-descrittivi? Come se ne controllano correttezza ed erroneità? Per rispondere a queste domande l'autore anzitutto distingue asserti giuridico-psicologici/sociologici da asserti giuridico-dogmatici. Dal momento che i primi non presentano problemi epistemologici, l'autore si concentra sui secondi, confrontandoli con gli asserti prodotti da altre due scienze che investigano realtà inosservabili: le scienze storiche e le scienze logico-matematiche, nonché con gli asserti circa le finzioni letterarie. Questa comparazione permette all'autore di argomentare che le scienze logico-matematiche e quelle giuridico-dogmatiche non sono che *species* del *genus* delle scienze formali, e che gli asserti giuridico-dogmatici si caratterizzano per il fatto che il controllo della loro correttezza avviene ricorrendo, indirettamente, anche alla ipotizzazione di accadimenti storici, nonché a investigazioni di tipo socio-linguistico.

Edoardo Fittipaldi (1973) è ricercatore confermato presso l'Università degli Studi di Milano dove insegna Logica giuridica e Law and Ontology (con P. di Lucia). Ha insegnato Teoria generale del diritto presso l'Università di Camerino. È autore di *Scienza del diritto e razionalismo critico. Il programma epistemologico di Hans Albert per la scienza e la sociologia del diritto* (2003), *Everyday Legal Ontology. A Psychological and Linguistic Investigation within the Framework of Leon Petrażycki's Theory of Law* (2012) e di *Psicologia giuridica e realismo. Leon Petrażycki* (2012).

ISBN 978-88-548-6300-2

9 788854 863002

euro 10,00

Fittipaldi Conoscenza giuridica ed errore

ARACNE

Edoardo Fittipaldi

CONOSCENZA GIURIDICA ED ERRORE

SAGGIO SULLO STATUTO EPISTEMOLOGICO DEGLI ASSERTI PRODOTTI DALLA DOGMATICA GIURIDICA

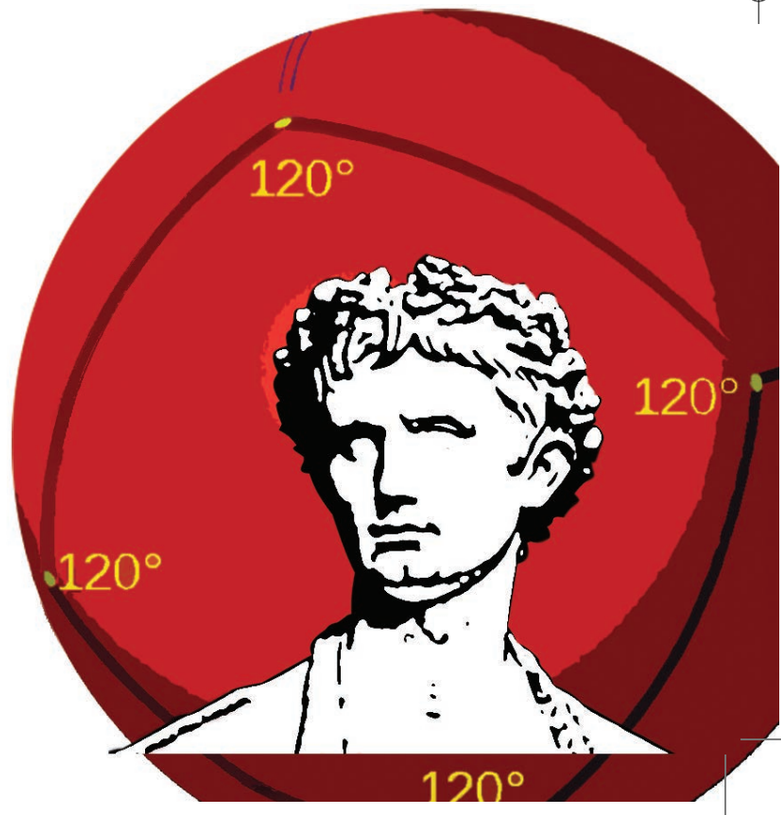

A zio Edoardo

Wie lange soll das noch dauern?
Vierzig Tage warten wir nun auf Moses,
und noch immer weiß keiner Recht und Gesetz!
Unvorstellbares Gesetz des unvorstellbaren Gottes!
(Ein Priester)

Indice

13 *Avvertenze e ringraziamenti*

17 I. *Il problema dell'erroneità degli asserti giuridico-descrittivi*

1. Scorrettezza e falsità di asserti giuridico-descrittivi, *17* – 2. La *reductio ad absurdum* reinachiana degli psicologismi giuridici, *26*

41 II. *Un'incursione nell'epistemologia delle scienze su realtà inosservabili*

1. Premessa, *41* – 2. Dal realismo critico esteso allo statuto epistemologico degli asserti su realtà storiche, *42* – 3. (S)correttezza degli asserti matematici e degli asserti su realtà di fantasia, *56*

73 III. *Le diverse possibili erroneità degli asserti etico-descrittivi*

1. Premessa, *73* – 2. Asserti psicologici su convinzioni normative erronee o su erronee assenze delle stesse, nonché su asserti da esse causati, *75* – 3. La dogmatica normativa come scienza formale, *81* – 3.1. Elementi necessari ed eventuali di una scienza formale, *81* – 3.2. Impossibilità di scienze formali e divergenze fra scienze formali e scienze psicologiche, *97* – 3.3. A che cosa servono le scienze formali, *102* – 3.4. Tipi di assioma

normativo, *106* – 3.5. Alcuni possibili esempi di personali assiomi nomostatici e nomodinamici del giurista dogmatico, *109* – 4. Replica a Reinach, *115*

119 Glossario minimo

127 Riferimenti bibliografici

137 Indice dei nomi

Avvertenza e ringraziamenti

In questo libro vi sono due tipi di note a piè pagina: quelle numerate e quelle indicate con uno o più asterischi. La lettura di queste ultime è *indispensabile* per la comprensione del testo.

Il testo è altresì corredato di un *glossario*. Vi si trovano definiti alcuni termini (spesso definiti anche nel testo) che potrebbero disorientare il lettore. Spero che la consultazione di esso possa *facilitare* la comprensione di questo libro.

Per quanto riguarda le note numerate, esse hanno per lo più le seguenti funzioni:

1. riconoscere i miei debiti nei confronti di coloro dai quali ho imparato (pur talvolta modificando radicalmente i loro insegnamenti);
2. segnalare differenze rispetto a posizioni di alcuni autori su questioni particolarmente importanti (soprattutto quando non farlo potrebbe dar luogo a fraintendimenti);
3. fornire indicazioni per eventuali approfondimenti.

Se vi sono alcuni studiosi nei cui confronti i miei debiti mi paiono, almeno in una certa misura, riconosciuti nel testo o nelle note a piè pagina (penso a Hans Albert o Enrico Pattaro), vi sono altri studiosi nei cui confronti mi pare che i miei debiti non lo siano.

Ho un debito enorme con coloro che mi hanno fatto capire che la rinuncia al *riduzionismo liquidatorio* – che indubbiamente fu il mio punto di partenza quando molti anni fa iniziai queste ricerche – comporta la scoperta di problemi di straordinaria complessità e profondità. (Il che non significa che chi scrive abbia rinunciato all'empirismo radicale da cui era partito...). Le persone con cui ho questo debito – senza le quali questo libro

non sarebbe mai nato – sono Amedeo G. Conte, Paolo Di Lucia, Giampaolo Azzoni, Stefano Colloca, Giuseppe Lorini e Lorenzo Passerini (che secondo me, tuttavia, non saranno del tutto convinti di quanto qui sostenuto).

Un ulteriore ringraziamento va a Corrado Roversi per i numerosi suggerimenti fornitimi in questi anni, nonché per la sua (e di Giuseppe Lorini, invero) splendida idea di organizzare un seminario periodico in videoconferenza di ontologia giuridica nel quale mi è stato possibile discutere proficuamente una parte di questo testo.

Ringrazio inoltre Venanzio Raspa. Senza alcuni suoi fondamentali riferimenti bibliografici questo libro non sarebbe lo stesso.

Un ringraziamento speciale, anch'esso non meno sentito, va a Gugliemo Feis. Questo libro nasce infatti da una bozza di articolo, da Gugliemo aspramente e dettagliatamente criticata. Ho cercato di tenere conto del maggior numero (per me) possibile di critiche fattemi.

Infine, ringrazio moltissimo il peraltro già ad altro titolo ringraziato Paolo Di Lucia, che questo libro ha letto prima che fosse licenziato per la stampa e delle cui importanti osservazioni spero di essere riuscito a tenere adeguatamente conto.

———

Una avvertenza molto importante che mi preme fare qui, e che rifarò anche *infra*, riguarda il fatto che tratterò, in alcune parti di questo testo, questioni difficilissime di filosofia della matematica e della logica.

Come osa, l'autore di questo libro affrontare questioni così difficili quando vi sono studiosi che hanno ad esse dedicato le loro vite?

La mia risposta è strettamente collegata con la mia idea di *filosofia*. Fare il filosofo, anche se settoriale (penso alla filosofia del diritto), non è, e non può essere, *diventare degli specialisti o dei professionisti della filosofia*. Uno dei compiti del filosofo è cercare di scoprire intime connessioni fra discipline apparentemente lontane. Da un filosofo del diritto (come da qualunque altro filosofo settoriale) si esige che conosca il diritto (o il proprio

settore) e che esplori, sfruttando al massimo le proprie per forza limitate capacità, discipline apparentemente lontane, ma che egli è convinto possano illuminare il campo di cui è specificamente filosofo. È dovere del filosofo del diritto fare incursioni nell'economia, nella psicologia, nelle neuroscienze, nella glottologia, nella logica, nella matematica, se egli ritiene che tali incursioni possano essere utili. *Fra la reticenza e la temerarietà è dovere del filosofo essere temerario*. Questa temerarietà è tanto più necessaria in un'epoca nella quale la specializzazione rende sempre più difficile avere una visione insieme dei fenomeni.

Ciò non toglie che chi scrive rimane profondamente consapevole del rischio di errori sesquipedali in simili esplorazioni.

———

Da un punto di vista ortografico, conformandomi alla raccomandazione di Luca Serianni (1988: § 1.177b), scrivo *sé stesso* e *sé medesimo*, anziché *se stesso* e *se medesimo*. Inoltre, avvalendomi di un'autorizzazione sempre di Luca Serianni, utilizzo l'accento grafico per «precisare una pronuncia dubbia» (§ 1.178), come nel caso di *scandinàvo*, nonché per distinguere omografi appartenenti alla stessa categoria morfosintattica, come nel caso di *prèdica* (da *predicare*) e *predìca* (da *predire*), ma non nel caso, dunque, di *tèma* (sostantivo) e *téma* (persone singolari del congiuntivo presente del verbo *temere*). Infine, mi conformo al suggerimento di Serianni di attenersi all'ortografia tradizionale per quanto riguarda *po'* e *piè*, sebbene, come lo stesso Serianni osserva, da un punto di vista puramente razionale «il partito migliore sarebbe quello di eliminare addirittura l'apostrofo come segno di apocope sillabica, scrivendo semplicemente *po*» (§ 1.246).

———

Un'ultima avvertenza sull'indice dei nomi. Il lettore vi troverà solo i nomi delle persone realmente esistenti o esistite che siano state citate nel testo. L'ordine è quello alfabetico italiano.

I.

Il problema dell'erroneità degli asserti giuridico-descrittivi

Sommario:

1. Scorrettezza e falsità di asserti giuridico-descrittivi – 2. La *reductio ad absurdum* reinachiana degli psicologismi giuridici

1. Scorrettezza e falsità di asserti giuridico-descrittivi

Lo scopo di questo libro è sviluppare la distinzione di Karl Olivecrona (1971) fra verità e correttezza di asserti (*statements*), una distinzione che a mio avviso deve essere mantenuta[1].

Com'è noto, secondo il realista scandinàvo gli asserti giuridico-descrittivi[2] non sono capaci di verità (*truth*), bensì solo di correttezza (*correctness*).

Col termine *asserto giuridico-descrittivo* mi riferisco a un enunciato prodotto da chi parla o scrive allo scopo di *descrivere* il diritto per come chi parla o scrive *crede* che esso *oggettivamente* sia. Per esempio, un asserto giuridico-descrittivo è quello, rinvenibile in un *manuale* di diritto privato italiano, per cui:

[1] *Contra* Spaak 2011 (184 ss.), nei cui confronti questo testo può essere considerato una replica. Questo testo vuole essere altresì un tentativo di difendere la distinzione di Olivecrona tenendo in seria considerazione le precise osservazioni critiche di Jori 1976.

[2] Uso il termine *asserto giuridico-descrittivo* per rendere il termine olivecroniano *legal statement* (p.e. 1971: 261).

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

Il redattore di un manuale di diritto privato, con un tale enunciato, si ripropone meramente di *descrivere* il diritto italiano, non di innovarlo.

Gli asserti giuridico-descrittivi vengono prodotti per *trasmettere informazioni* (*conveying information*: 1971: 254).

Si tratta, invero, di informazioni assai problematiche.

Ci si potrebbe infatti domandare: *in che modo si controlla la giustezza*[*] *di queste informazioni?*

Avere la capacità giuridica non è come avere i capelli biondi. L'informazione secondo cui Caio avrebbe o non avrebbe la capacità giuridica non può venire controllata ispezionando il corpo di Caio. Lo stesso vale per l'informazione per cui Caio avrebbe un debito nei confronti di Tizio. Questa informazione non può venire controllata ispezionando il corpo di Caio, il corpo di Tizio o lo spazio fisico tra di loro (Petrażycki 1908, § 2, 1908[*]: § 2).

Ciò cui si riferiscono gli asserti giuridico-descrittivi sembra sfuggire all'indagine empirica.[3] Gli asserti giuridico-descrittivi

[*] Uso *giustezza* (e derivati) come iperonimo per *verità* e *correttezza*, e *erroneità* come iperonimo per *falsità* e *scorrettezza*; senza alcuna connotazione normativa.

[3] Invero, la ragione per cui Olivecrona nega che gli asserti giuridico-descrittivi siano capaci di verità e afferma invece che sarebbero capaci solo correttezza è un po' diversa da quella da me fornita nel testo. Olivecrona, infatti, argomenta che gli asserti giuridico-descrittivi non sono capaci di verità poiché non si riferiscono a «qualcosa che è ciò che è indipendentemente dal linguaggio utilizzato dagli esseri umani» (1971: 265).

Invero, si può argomentare che qualità non-empiriche possono essere attribuite anche *in assenza* di linguaggio. Si pensi alla qualità sovrasensibile dell'essere *tû-tû* esaminata da Ross (1951[*]) in un modo che per molti versi anticipa quello di Olivecrona. Se per diventare *tû-tû* è sufficiente, ad esempio, avere incontrato la propria suocera o aver mangiato il cibo preparato per il capotribù, non si capisce per quale ragione tale qualità dipenda dall'esistenza di un linguaggio per riferirvisi. Ciò che conta è la *capacità di ricordare* quanto accaduto, cioè, nei nostri esempi (che poi sono quelli di Ross), la capacità di ricordare che un determinato individuo incontrò la propria suocera o mangiò il cibo preparato per il capo.

Fenomeni del genere sono riscontrabili anche presso certi animali non umani. Per esempio, è stato scoperto che gli scimpanzé, che non condividano con altri conspecifici quantità sufficiente grandi di cibo da poter essere condivise, *perdono il "diritto" di chiedere* cibo ad altri in momenti successivi. Tale mancanza del "diritto" di chiedere si manifesta nel fatto che, mentre la loro condotta egoistica non li espone ad aggressioni da parte di altri individui del gruppo, loro eventuali richieste invece li esponga ad aggressioni. Lo stesso De Waal sottolinea l'importanza della *memoria* per simili fenome-

sembrano vertere su *realtà*[*] che non possono essere né viste né toccate né ascoltate né gustate né odorate.[4]

Questo pone una seria questione: se gli asserti giuridico-descrittivi non si riferiscono alla *realtà oggettiva*, com'è possibile che esistano criteri *intersoggettivamente affidabili* per controllarne la correttezza o la scorrettezza?

Tentare di rispondere a questa domanda è l'oggetto di questo studio. Prima di esaminare meglio questa domanda occorre però qualche ulteriore precisazione.

Anzitutto, gli asserti giuridico-descrittivi vanno distinti dagli *enunciati giuridici prescrittivi*.[5]

Esempi, di enunciati giuridici prescrittivi sono i *comandi* di un tenente ai propri sottoposti o gli enunciati rinvenibili in una *legge*. Questi enunciati vengono prodotti da chi parla o scrive, non al fine di descrivere il diritto per come egli crede che esso oggettivamente sia, bensì al fine di innovarlo. Lo stesso vale per il seguente enunciato, *se contenuto nel codice civile italiano*:

> *La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita*. [art. 1^{1}. c.c.]

Dunque, come peraltro ben noto, un medesimo enunciato può spesso (anche se non sempre[6]) essere utilizzato per perseguire finalità descrittive o prescrittive. Da un punto di vista grafico, alcune case editrici distinguono gli asserti giuridico-descrittivi dagli enunciati giuridici prescrittivi stampando i pri-

---

ni. (Si veda in proposito de Waal 1992 (45). Cfr. anche de Waal 1997 (160)). Il linguaggio qui, ovviamente, non può svolgere alcuna funzione.

Simili obiezioni possono rivolgersi anche nei confronti dell'uso che John Searle (1995, 2010) fa del linguaggio per spiegare i c.d. fatti istituzionali.

[*] Utilizzo il termine *realtà* come iperonimo per *entità* (o *cosa*), *qualità*, *stato* e *processo*.

[4] Del fatto che le realtà cui si riferiscono gli asserti giuridici pongano dei problemi rispetto alla percezione sensibile si erano già in qualche misura resi conto gli antichi greci. I *crediti*/*debiti* (il termine χρέος significava al contempo "debito" e "credito"; cfr. Fittipaldi 2012a: 218 s.) erano dagli antichi greci collocati nell'insieme degli ἀφανῆ (lett. "cose invisibili"). Come non ricordare poi le *res quae tangi non possunt* di Gaio (cfr. in proposito Fittipaldi 2012a: 277 s.)?

[5] Mi avvalgo del termine *enunciato giuridico prescrittivo* per rendere in italiano il termine kelseniano *Rechtsnorm* (1960, § 16).

[6] Cfr. Fittipaldi 2012a, § 1.3.

mi in tondo e i secondi in corsivo. È una regola adottata in questo libro. Inoltre, come si sarà notato, utilizzo il termine *asserto* per riferirmi agli enunciati giuridico-descrittivi, poiché, a dispetto dell'etimologia[7], tale termine, nella lingua italiana, mi pare potersi utilizzare esclusivamente per riferirsi a enunciati di natura *descrittiva*.

Gli enunciati giuridici prescrittivi non costituiscono oggetto della presente indagine in quanto la conoscenza giuridica viene trasmessa, non per mezzo di enunciati giuridici prescrittivi, bensì per mezzo di asserti giuridico-descrittivi.[8]

Veniamo ora al termine *asserto giuridico-descrittivo*.

Va osservato che non tutti gli asserti giuridico-descrittivi sono *incapaci* di verità. Se quelli che si trovano in un manuale di diritto, di regola, non lo sono, lo sono invece gli *asserti giuridico-sociologico-descrittivi* (cfr. Olivecrona 1971: 263 s.). Tali enunciati contengono, non la descrizione del diritto per come chi parla o scrive crede che esso oggettivamente sia, bensì *un giudizio probabilistico circa, ad esempio, il fatto che una determinata istanza giurisdizionale risolva una controversia in un modo o nell'altro, o altro funzionario statale agisca in un modo anziché in un altro.*

Tali asserti sono tipicamente formulati da un avvocato che debba rendere una consulenza giuridica finalizzata a permettere al cliente di calcolare il valore atteso di una causa e quindi a effettuare un calcolo rischi-benefìci. Identico statuto epistemologico hanno gli asserti prodotti da un commercialista circa il rischio che si corra nel pagare o nel non pagare determinati tributi in modo anziché in un altro.

Gli *asserti giuridico-sociologico-descrittivi* sono capaci di verità. Per controllarne la verità si tratta di effettuare indagini empiriche di tipo sociologico.

Gli enunciati giuridico-descrittivi capaci solo di correttezza, e non di verità, sono gli *asserti giuridico-dogmatico-descrittivi*,

[7] Il latino *adsĕro* poteva essere utilizzato anche a fini performativi.

[8] Più in generale, non mi pare che siano possibili operazioni logiche sugli enunciati giuridici prescrittivi (o, più in generale, su qualsivoglia enunciato di tipo prescrittivo). Cfr. sul punto Kelsen 1965 e Conte 1967.

cioè gli asserti prodotti dalla dottrina (detta anche *dogmatica*) o da un giudice che *accerti* l'"esistenza" o l'"inesistenza" di un diritto, di un'obbligazione, di una società per azioni, ecc.; tutti casi, questi ultimi, nei quali queste *realtà* vengono trattate alla stregua di sedie, banane, greggi, ecc.

Possiamo dunque distinguere:

1. gli asserti giuridico-dogmatico-descrittivi, i quali sono capaci esclusivamente di correttezza
2. dagli asserti giuridico-sociologico-descrittivi, i quali sono capaci di verità.

Al fine di mantenere la discussione semplice, in questo studio non esaminerò le questioni epistemologiche poste dagli asserti giuridico-sociologico-descrittivi e limiterò la mia attenzione agli *asserti giuridico-psicologico-descrittivi*, asserti cioè concernenti le convinzioni e le azioni giuridiche di singoli individui.

Fra le azioni giuridiche di singoli individui le quali possono essere *oggetto* di asserti giuridico-psicologico-descrittivi vi sono anche loro eventuali asserti giuridico-dogmatici, prodotti sulla base di loro convinzioni giuridiche. Si pensi al caso in cui Caio, adiratissimo, dica al suo amico Sempronio che Tizio gli deve ancora dei soldi per un lavoro fatto mesi prima. L'asserto di Caio può, in quanto tale, essere oggetto di investigazione da parte della psicologia del diritto, la quale potrebbe formulare il seguente asserto giuridico-psicologico-descrittivo:

> Caio, in preda all'ira, parlando al suo amico Sempronio ha formulato l'asserto: "Tizio mi deve ancora i soldi per il lavoro che gli ho fatto a dicembre".

In questo caso, abbiamo una semplice *descrizione*, ma nulla esclude che in certi casi la psicologia del diritto *spieghi* o *predìca* la produzione di asserti giuridico-descrittivi da parte di questi o di quegli (cfr. *infra* § 3.2).

Gli asserti giuridico-sociologico-descrittivi possono essere considerati asserti giuridico-psicologico-descrittivi riferiti a *pluralità* di individui. Da un punto di vista epistemologico non sussiste alcuna differenza fra di essi.

Come ho detto, questo studio verterà sugli asserti giuridico-psicologico-descrittivi e sugli asserti giuridico-dogmatico-descrittivi. Per alleggerire il testo ometterò l'aggettivo *descrittivo* e mi riferirò a essi con le seguenti espressioni:

1. *asserto giuridico-dogmatico*[9] e
2. *asserto giuridico-psicologico*.

———

Un modo assai efficace per investigare le differenze epistemologiche fra questi due tipi di asserti è *replicare* ad alcune fondamentali obiezioni che Adolf Reinach, cento anni orsono, rivolse alle teorie psicologiche del diritto. Dal momento che chi scrive sostiene una teoria psicologica del diritto, questo studio avrà dunque, non solo lo scopo di investigare le differenze epistemologiche fra questi asserti, ma anche di difendere uno psicologismo giuridico basato sull'*empirismo radicale*, cioè sull'*ipotesi per cui non esistono altre realtà se non le realtà fisiche e psichiche*, e quelle psichiche, in ultima analisi, debbono poter essere spiegate per mezzo di realtà fisiche. (Ricordo che uso *realtà* come iperonimo per *entità*, *qualità*, *stato* e *processo*).

Le obiezioni di Reinach si incentrano:

- sull'impossibilità per le teorie psicologiche del diritto di distinguere esperienze psicogiuridiche *erronee* da esperienze psicogiuridiche *giuste*[*], nonché
- sull'impossibilità per le teorie psicologiche del diritto di distinguere fra *assenze erronee* di esperienze psicogiuridiche e *assenze giuste* di esperienze psicogiuridiche.

In altri termini, ad avviso di Reinach, le teorie psicologiche del diritto non sarebbero in grado di investigare casi di *divergenza* fra il punto di vista della psicologia del diritto e il punto di vista della dogmatica giuridica. Ora, è proprio nei casi di *divergenza* fra questi punti di vista che si parla di *errore*:

---

[9] Mi pare che questo termine, nell'uso che ne faccio, corrisponda abbastanza bene al kelseniano *Rechtssatz* (p.e. 1960, § 16). Analogamente, esprimo il kelseniano *Sollsatz* (1979, § 38) con *asserto etico-dogmatico* (cfr. *infra* § 3.1).

[*] Ricordo che uso *giusto* come iperonimo per *vero* e *corretto*, senza alcuna connotazione normativa.

"Tizio credeva di non dover nulla a Caio, ma poi si scoprì che gli doveva 100.000 euro".

Si capisce allora quanto sia cruciale il tema dell'errore per la investigazione dello statuto epistemologico degli asserti giuridico-descrittivi (in generale). *È solo indagando i casi di divergenza, cioè di errore, che è possibile chiarire in modo efficace la diversità epistemologica fra le informazioni fornite dagli asserti giuridico-psicologici e quelle fornite dagli asserti giuridico-dogmatici*.

Mi pare opportuno anticipare fin da ora che la mia tesi sarà che,

1. non solo la teoria psicologica del diritto è in grado di distinguere fra asserti giuridico-dogmatici corretti e asserti giuridico-dogmatici scorretti,
2. ma che nella teoria psicologica del diritto il tema dell'errore emerge, oltre che nel campo della dogmatica, anche nel campo della stessa psicologia del diritto strettamente intesa[*], e che anche quest'ultima disciplina può produrre asserti sulla erroneità di convinzioni o asserti giuridico-dogmatici, e che questi asserti giuridico-psicologici sono nettamente distinguibili dagli asserti sulla scorrettezza degli asserti giuridico-dogmatici.

La discussione della correttezza/scorrettezza di asserti giuridico-dogmatici ci porterà a introdurre un *terzo tipo* di asserto: gli *asserti sulla correttezza e sulla scorrettezza degli asserti giuridico-dogmatici*. Relativamente a questo terzo tipo di asserti sosterrò che essi in nulla si distinguono da asserti come:

L'asserto "La somma di otto e cinque è tredici" è *corretto*.

L'asserto "La somma di otto e cinque è uno" è *scorretto*.

Uno degli scopi di questo libro sarà dimostrare che lo statuto epistemologico degli asserti giuridico-dogmatici può essere compreso solo indagando le loro somiglianze, fra l'altro, con

[*] Quando uso l'espressione *teoria psicologica del diritto* intendo sia la *psicologia del diritto* sia *la teoria della dogmatica giuridica*. Quando uso l'espressione *psicologia del diritto*, invece, non mi sto riferendo anche alla dogmatica giuridica.

quelli delle matematiche. Questo ci porterà a tentare di *abbozzare una epistemologia unificata delle scienze dogmatiche* (o *assiomatiche*) che tratti allo stesso modo gli asserti prodotti dalle dogmatiche giuridiche e quelli prodotti dalle matematiche.

Una delle tesi generali sostenute in questo libro sarà che, se gli asserti dogmatici sono capaci di correttezza o scorrettezza, *gli asserti sulla correttezza o scorrettezza*, invece, *sono capaci di verità e falsità*, purché trattati in modo adeguato. E questo vale così per le matematiche come per le dogmatiche giuridiche.

Chi scrive è consapevole della complessità delle questioni discusse in sede di filosofia della matematica. Tuttavia, un giusrealista che ritenga che non esistano altre realtà se non realtà fisiche e psichiche (e che queste ultime siano, in ultima analisi, riducibili a realtà fisiche) non può ammettere che esistano *entità "ideali"*, neppure nel campo della matematica, come ad esempio sostenuto dal giusrealista Hernández Marín:

> Junto al mundo de las entitades factuales o concretas, que es el más familiar para nosotros, los filósofos vienen hablando desde hace mucho tiempo de un *mundo distinto* [corsivo mio]. Se trata de un mundo integrado por entitades, que no presentan ninguna de las características de las entitades factuales; pues dichas entitades no existen en el espacio y el tiempo, no están sometídas a relaciones de causalitad y no son conocidas por medio de nuestra sensibilidad. Ejemplos de estas entitades son la entitades matemáticas (números y figuras geométricas) y las entitades lógicas (los axiomas y teoremas de un sistema lógico). Ese mundo no fáctico, situado fuera del espacio y del tiempo, ha recebido diferentes denominaciones a lo largo de la historia: "reino de las ideas", "mundo del *a priori*", "reino de la razón", etc. Aquí hablaré preferentemento del "reino de las ideas", y de las "entitades ideales (o abstractas)", como la entitades che *existen* [corsivo mio] en dicho mundo. [...] La ontología actual [...] accepta la existencia de un reino de ideas. [...] A diferencia del Platón, la ontología actual no admite más ideas, más entitades ideales o abstractas, que las entitades matemáticas y las logicas (y quizá los tipos o entitades lingüísticas ideales, come género que incluye a las entitades lógicas) [...]. [Hernández Marín 2002: 45 ss.]

Si potrebbe obiettare, perché le entità matematiche e quelle giuridiche no? Hernández Marín non fornisce risposte. Si limita a riferirsi alla "ontologia contemporanea". Chi scrive, come già

anticipato nell'introduzione, pensa sia necessario sporcarsi le mani con la purezza delle matematiche e delle logiche.

La ragione principale, a mio avviso, è il fatto che a me pare che la premessa maggiore di praticamente ogni forma di realismo giuridico sia "Tutte le realtà sono fisiche e/o psichiche". A seconda della premessa minore, i diversi tipi di realismo giuridico, pervengono poi ai diversi tipi di giusrealismo.

Un giusrealista, a mio avviso, ha il dovere di affrontare la questione della premessa maggiore del giusrealismo.

Per questa ragione sarà necessaria una forse un po' temeraria incursione nella filosofia della matematica. Come ho già detto nell'avvertenza sono consapevole dei rischi; ma ritengo altresì che sia dovere del filosofo essere temerario, non essere reticente.

Nel far questa mi incursione della filosofia della matematica farò uso delle idee di John Stuart Mill in proposito, che è l'autore che mi risulti aver sostenuto la natura empirica della matematica nel modo più radicale.

Come ho anticipato, in questo libro cercherò di argomentare che *tutti i criteri di correttezza dei sistemi dogmatici (compresi quelli delle matematiche) sono parassitari di determinate caratteristiche delle realtà psichiche e fisiche indipendenti dal Soggetto.* Preciso che con *Soggetto* intendo l'Io di ciascuno di noi. Scrivo Soggetto maiuscolo in modo da distinguere questo significato del termine da quello che esso ha quando utilizzato per riferirsi al soggetto che è ciò su cui verte la predicazione nei giudizi.[*]

———

Questo libro è organizzato nel modo seguente.

Nel prossimo paragrafo esaminerò la critica di Reinach alle teorie psicologiche del diritto.

[*] Adotto la definizione di *giudizio* di Petrażycki (1908: 246 s.). Lo studioso polacco definisce – ricollegandosi a una lunga tradizione – il *giudizio* come un'esperienza psichica costituita da due rappresentazioni, la rappresentazione di un soggetto e la rappresentazione di un predicato, nonché da un'emozione di tipo appulsivo o repulsivo tendente alla riconnessione della rappresentazione del predicato con la rappresentazione del soggetto.

Dal momento che per rispondere in modo adeguato a questa critica è necessario preliminarmente affrontare alcune questioni di epistemologia delle scienze matematiche, il secondo capitolo sarà dedicato all'esame di tali questioni. Sempre nel secondo capitolo esaminerò alcune questioni di epistemologia delle scienze storiche che vedremo essere assai rilevanti per qualsivoglia investigazione dell'epistemologia delle scienze dogmatiche.

Il terzo capitolo, infine, sarà dedicato alla illustrazione di ciò in cui consistono i criteri di correttezza e scorrettezza degli asserti giuridico-dogmatici confrontandoli con i criteri di verità e falsità degli asserti giuridico-psicologici sull'erroneità di convinzioni giuridiche e asserti giuridico-descrittivi. È qui che verrà abbozzata una teoria generale delle scienze dogmatiche (o assiomatiche o formali; i termini sono per me sinonimi).

2. La *reductio ad absurdum* reinachiana degli psicologismi giuridici

Come ho detto, a mio avviso, un modo efficace per affrontare le questioni che sono oggetto del presente volume è replicare alle obiezioni che Reinach rivolse nei confronti delle teorie psicologiche del diritto.

Leggiamo anzitutto un passo nel quale Reinach presenta la sua concezione delle entità giuridiche:

> Supponiamo che A prometta a B di fare una passeggiata con lui, e che B accetti la promessa. Viene ad esistenza [*entsteht*] un obbligo corrispondente in A e una pretesa in B. [...] Qui [...] abbiamo a che fare con oggetti temporali che [...] non sono né fisici né psichici [*Gegenstände einer außerphysischen und außerpsychischen Art*]. [Reinach 1913: (178) 149]

A qualunque empirista, per il quale esistano solo realtà fisiche e psichiche, un simile asserto può a primo acchito sembrare sconcertante. Reinach sostiene che esisterebbero realtà di una *terza natura*, realtà né psichiche né fisiche: *realtà preterpsicofisiche* (quest'ultimo termine è mio).

Dal tenore di questa citazione sembra potersi arguire che, secondo Reinach (e adottando la terminologia introdotta nel precedente paragrafo), asserti come "A ha un obbligo nei confronti di B di fare una passeggiata con lui" o come "B ha una pretesa nei confronti di A a che A faccia una passeggiata con lui" siano asserti capaci di verità. Per contro, nel precedente paragrafo abbiamo negato che simili asserti, in quanto giuridico-dogmatici, siano capaci di verità. Lo abbiamo negato perché, appunto, non sembra possibile controllare empiricamente la loro verità, laddove con *empiricamente* intendiamo "*nella realtà fisica e/o psichica*".

Per quanto sconcertante per un empirista quale chi scrive, la posizione di Reinach presenta il grandissimo pregio di essere una delle possibili esplicitazioni del modo di pensare soggiacente alla dogmatica giuridica, non solo continentale, ma anche anglosassone.

Che questo modo di pensare sia presente anche nella dogmatica anglosassone è facile dimostrare facendo ricorso a quel capolavoro di *jurisprudence* che sono le *Fundamental Legal Conceptions* di Wesley N. Hohfeld (1913)[10].

Per Hohfeld, l'integrazione di una fattispecie[*] (Hohfeld parlerebbe di *operative fact*) è in grado, in quanto tale, di far venire ad esistenza *rapporti giuridici* costituiti da diritti (*rights*), da obblighi (*duties*), ecc. Alle realtà psichiche e/o fisiche sembrano contrapporsi altre realtà di natura né psichica né fisica:

> [I]t seems necessary to emphasize the importance of differentiating purely legal relations from the physical and mental facts that call such relations into being. [Hohfeld 1913: 27]
>
> [S]embra necessario sottolineare l'importanza di differenziare i rapporti giuridici in sé stessi dai fatti fisici e mentali che fanno venire tali rapporti ad esistenza.

Alla *Entstehung* ("venire ad esistenza") di Reinach corrisponde il *calling into being* ("far venire ad esistenza") di

[10] Non sfuggirà che il primo dei due articoli di Hohfeld apparve nello stesso anno delle *Apriorische Grundlagen* di Reinach.

[*] Cfr. quella che si potrebbe chiamare *fattispecie della promessa* in Reinach.

Hohfeld. *Realtà psichiche e/o fisiche fanno venire a esistenza entità dallo statuto ontologico indefinito, per di più capaci di esistenza continuata*. Infatti, riferendosi a queste entità, lo studioso americano non si perita di usare locuzioni come *continues to exist* (1917: 743) o *really exist*[11] (1917: 58). In che cosa consista precisamente l'esistenza di realtà come le *legal relations*, i *rights*, i *duties*, ecc., non è dato sapere. Sappiamo solo che certe realtà psichiche e/o fisiche le farebbero venire a esistenza senza coincidere con esse. Per contro, in questo libro, sosterrò quasi l'esatto contrario. Ciò perché sosterrò che, dal momento che le realtà di cui parla Hohfeld non esistono, gli asserti giuridico-dogmatici che vertono su di esse sono affatto falsi[12], ancorché capaci di correttezza, e tale correttezza consiste precisamente nell'accadimento dei *physical and mental facts* hohfeldiani. Diversa è la questione nel caso degli asserti giuridico-psicologici, i quali, trattando le realtà hohfeldiane come illusioni, le possono trattare scientificamente, non diversamente da come la psicologia e la psichiatria possono fare con le illusioni, i deliri e le allucinazioni.

Possiamo tornare a Reinach.

Come abbiamo già anticipato, se Reinach dà per scontato che le entità e le qualità giuridiche non possano essere realtà fisiche, egli nega altresì che esse siano realtà psichiche.

L'argomento di Reinach a favore della postulazione di queste realtà preterpsicofisiche e contro il trattamento degli asserti giuridici che le descrivono come asserti giuridico-psicologici è una sorta di *reductio ad absurdum*.

Per sostenere la sua tesi, infatti, Reinach argomenta nel senso dell'assurdità della tesi contraria, cioè la tesi per cui i diritti e gli obblighi potrebbero essere ridotti a *esperienze psichiche di*

[11] Questa seconda espressione è usata in modo doppiamente paradossale poiché riferita a un *privilege*, cioè all'*inesistenza* di un dovere (un *no-duty*).

[12] Come si vede, la mia tesi circa la falsità degli asserti giuridico-dogmatici potrebbe essere avvicinata alla *error theory* di John Mackie (1977*). Tuttavia, come si vedrà *infra*, il mio tentativo consisterà nel mostrare che gli asserti giuridico-dogmatici, da un punto di vista epistemologico, in nulla si distinguono da quelli prodotti dalle matematiche e da quelli vertenti su realtà di fantasia.

obbligo e di diritto soggettivo (*das Sichberechtigt- oder Sichverbindlichfühlen*).

In altri termini, Reinach afferma l'assurdità della tesi per cui gli asserti giuridico-descrittivi di diritti e obblighi sarebbero asserti giuridico-psicologici:

> La natura del [sentimento di obbligo e di diritto soggettivo] deve essere ancora investigata. Quello che più di tutto ci interessa in questa sede è la loro assoluta indipendenza dai diritti e dagli obblighi che in un certo senso vengono provati in queste esperienze. Nulla è più certo del fatto che *posso assolutamente sentirmi obbligato senza che davvero vi sia* [*wirklich Besteht*] *alcun obbligo*, e che d'altro canto *posso assolutamente avere un diritto senza sentirmi in diritto nel momento in cui io lo ho*. Diventa ora completamente evidente quanto *insostenibile* sia qualsivoglia *teoria che tenti di concepire i diritti e gli obblighi come qualcosa di completamente psichico*. Dal momento che noi quasi sempre abbiamo diritti e obblighi di un qualche tipo, dovremmo quasi sempre avere le corrispondenti esperienze. Ma tali esperienze non possono essere rinvenute. Si può anche affermare fin dal principio che non possono esistere esperienze del genere. [Reinach 1913: (179) 150, corsivi miei]

Uno degli argomenti di Reinach è appunto che la riduzione delle realtà giuridiche a fenomeni psichici rende impossibile la distinzione fra esperienze giuridiche corrette ed esperienze giuridiche scorrette. Questo implica a sua volta che diventa impossibile discriminare fra asserti giuridici corretti e asserti giuridici scorretti.

Prima di esaminare questa obiezione in dettaglio, è opportuno spendere qualche parola a proposito dell'altro argomento di Reinach: quello relativo all'impossibilità di esperienze psico-giuridiche continue.

In questo scritto non mi occuperò della natura di queste esperienze psichiche, che effettivamente all'epoca di Reinach venivano investigate solo da Sigmund Freud e dai suoi allievi. Si tratta del senso di colpa, della vergogna, della rabbia, dell'indignazione, ecc. Oggigiorno la letteratura in materia è sterminata, non solo di tipo psicoanalitico.

Per rispondere a questa prima obiezione di Reinach non è necessario esaminare le caratteristiche di queste esperienze psi-

chiche. Dal momento che me ne sono occupato estesamente altrove[13], mi limiterò ad assumerle senza definirle. Dal punto di vista terminologico mi riferirò a esse col termine – per me tecnico – *emozioni etiche* o *normative*. Il termine *etico* va inteso come un sinonimo di *normativo*, e sia il termine *etico* sia il termine *normativo* vanno intesi come iperonimi per *morale* e *giuridico*[*].[14]

Ora, per rispondere a Reinach basta solo osservare che le teorie psicologiche del diritto *complete*, come quella di Petrażycki (ma direi anche quella di Pattaro, cfr. 2005: 96), prevedono sempre, oltre a emozioni etiche, anche *disposizioni stabili a provare emozioni etiche*. Queste disposizioni stabili sono ipotizzate *continuare a esistere* nelle nostre teste anche quando dormiamo, non diversamente da come tutte le nostre conoscenze intorno al mondo si suppone siano stivate in qualche posto del nostro cervello anche quando non stiamo avvalendocene o stiamo dormendo. So dove tengo l'attrezzatura da sci anche quando sto dormendo o non ci sto pensando, così come sono capace di suonare a memoria l'op. 27 di Webern anche quando sto dormendo o non ci sto pensando.

Petrażycki, ad esempio, distingue nettamente le emozioni etiche o normative (di cui quelle giuridiche sono un sottoinsieme) dalle disposizioni stabili a provarle. Per riferirsi alle disposizioni lo studioso polacco utilizza il termine (per lui tecnico) *convinzione normativa* (*normativnoe ubeždenie*).[15] Si tratta di temi su cui mi sono dilungato altrove (2013 e 2012a), il cui esame non è necessario in questa sede.

---

[13] In proposito mi permetto di rinviare ai miei Fittipaldi 2012a e 2013, in cui ho tentato di raccordare la letteratura, non solo psicoanalitica, in argomento con concezioni propriamente giuridiche.

[*] La distinzione fra il diritto e la morale non verrà esaminata in questo libro, poiché irrilevante rispetto agli obiettivi qui perseguiti. Uso *giuridico* come aggettivo allomorfo di *diritto*.

[14] In queste scelte terminologiche mi conformo a Petrażycki (1909-10, cfr. Fittipaldi 2012a e 2012b).

[15] A questo proposito mi sia consentito osservare che è piuttosto strano che Znamierowski, nella sua critica serrata a Petrażycki, abbia negato che nella sua teoria le disposizioni svolgano un ruolo relativamente alla questione di come spiegare l'esistenza continuata delle realtà giuridiche (1922: 58).

Possiamo ora esaminare le due obiezioni più importanti di Reinach contro il trattamento degli asserti giuridico-descrittivi alla stregua di enunciati giuridico-psicologici.

Ricostruisco l'argomento di Reinach nel seguente modo.

1. È possibile sentirsi in obbligo o in diritto anche nel caso in cui "in realtà" non vi sia alcun obbligo o diritto (senza il *wirklich Bestehen* di essi).
2. È possibile avere un obbligo o un diritto senza sentirsi in obbligo o in diritto nel momento in cui li si ha.

Possiamo riformulare queste obiezioni nel seguente modo:

1*. Posso avere la *erronea convinzione* che esista una certa "realtà" giuridica.

2*. Posso avere la *erronea assenza di convinzione* che esista una certa "realtà" giuridica.[16]

In altri termini:

*1**. Sono possibili asserti giuridico-descrittivi secondo cui l'asserto di Caio di avere un obbligo o un diritto nei confronti di Tizio è erroneo, e

*2**. Sono possibili asserti giuridico-descrittivi secondo cui l'asserto di Sempronio di *non* avere un obbligo o un diritto nei confronti di Mevio è erroneo.

Ad avviso di Reinach le teorie psicologiche del diritto, *invece*, non sarebbero in grado di riconoscere queste possibilità, giacché per tali teorie l'unica cosa che conterebbe sarebbero le esperienze etiche (o le convinzioni etiche, aggiungo io) di chi le fa. Se Caio *si sente in diritto*, allora il diritto di Caio esiste. Se Mevio *non si sente in obbligo*, allora l'obbligo di Mevio non esiste.

Abbiamo qui il cuore dell'argomento apagogico reinachiano: nessuno psicologista giuridico potrebbe mai, a suo avviso, sostenere una simile assurdità.

Eppure una tale "assurdità" è stata sostenuta da Leon Petrażycki in un contesto estremamente simile a quello da cui ab-

[16] Invero, Reinach sembra stare affermando qualcosa di più generale, e precisamente che io posso avere un diritto o un obbligo anche nel momento in cui non mi sento in diritto o in obbligo. Nondimeno, la risoluzione della questione dell'errore produrrà una risposta generale, come si vedrà

biamo preso sia questa citazione reinachiana sia la citazione hohfeldiana riportata *supra*.

Come abbiamo visto, sia Reinach sia Hohfeld sostengono che l'integrazione di una fattispecie astratta da parte di una fattispecie concreta sia capace di far venire ad esistenza *diritti*, *obblighi*, *rapporti giuridici*, ecc.[17]

Questa teoria è radicalmente contestata da Petrażycki. Prima di vedere le critiche dello studioso polacco, leggiamo anzitutto come Petrażycki riporta la teoria che si accinge a criticare:

> Insieme con la dottrina dei rapporti giuridici [...] si ritrova una dottrina che afferma che i diritti o i rapporti giuridici non sono immutabili: sorgono, cambiano e cessano di esistere come conseguenza di fatti cui il diritto oggettivo attribuisce la capacità di crearli o da cui sono condizionati in virtù del diritto oggettivo. Sono chiamati *fatti giuridicamente* [...] *rilevanti* o *fatti giuridici*, e i mutamenti che essi producono sono chiamati *conseguenze giuridiche*. [Petrażycki 1909-10: 449, 1909-10*: 206]

Come si vede, la ricostruzione di Petrażycki è perfettamente corrispondente a quanto sostenuto da Hohfeld e da Reinach.[18] Vi è solo qualche differenza terminologica. In particolare, ciò che Hohfeld chiama *operative fact* corrisponde a ciò che Petrażycki chiama *juridičeski relevantnyj fakt*. In questa sede userò per lo più il termine italiano *fattispecie*.

Ora, la ragione per cui Petrażycki contesta la concezione di Reinach, Hohfeld e tutto il normale modo di pensare dei giuristi è che, ad avviso dello studioso polacco, i fatti psichici e/o fisici esterni al Soggetto non possono causare *direttamente* emozioni o convinzioni etiche.

Al più, realtà psichiche e/o fisiche esterne al Soggetto, se da lui percepite direttamente (o da lui abdotte[*] da sue percezioni

[17] Una differenza fra Hohfeld e Reinach, ai nostri fini irrilevante, è il fatto che per Hohfeld, oltre alle realtà psichiche e/o fisiche, sembrano essere necessarie anche delle norme. Il problema è che Hohfeld è reticente quanto allo statuto ontologico di queste ultime entità.

[18] Ma si ricordi che per Reinach i rapporti giuridici possono venire ad esistenza *anche* a prescindere dal diritto positivo. Ma si tratta di una differenza, come già detto nella n. 17, ai nostri fini irrilevante.

[*] Il termine *abduzione*, ovviamente, non è di Petrażycki. Uso questo termine in uno dei sensi di Peirce, e precisamente in quello di congetturazione di un antecedente causa-

oppure a lui comunicate da altri individui) possono causare in lui *rappresentazioni realistiche*[*] di determinate realtà, e queste rappresentazioni realistiche possono a loro volta causare nel Soggetto:

1. l'esperienza di determinate emozioni etiche di tipo appulsivo o repulsivo concausate dalla pregressa esistenza nella sua psiche di determinate convinzioni normative, oppure,
2. l'emersione, la modificazione o l'estinzione, sempre nella psiche del Soggetto, di determinate convinzioni normative (in questo caso abbiamo a che fare con rappresentazioni realistiche di fatti normativi: *vide infra* in questo stesso paragrafo).

Esaminiamo anzitutto il caso (1), che è quello in cui la contrapposizione fra Reinach e Petrażycki è più evidente.

Gli eventi esterni, in quanto mediati psichicamente, non possono produrre direttamente nel Soggetto le realtà (illusorie e psichiche) che sono oggetto della conoscenza giuridica:

> [G]li eventi del mondo esterno in quanto tali non possono produrre [gli] effetti [di cui parlano i giuristi]. Essi vengono prodotti, non dai fatti oggettivi in quanto tali, ma piuttosto dalle rappresentazioni corrispondenti, cioè dalle rappresentazioni degli eventi oggettivi come qualcosa che ha avuto luogo [= rappresentazione realistica]. Questo è anche il modo in cui

---

le alla luce di un conseguente causale. Se il nesso di causalità ha la seguente forma: $A \rightarrow \Delta p \times B$, dove *A* sta per l'antecedente causale, *B* per il conseguente e Δp per la differenza fra la probabilità di *B* in presenza di *A* e la probabilità di *B* in assenza di *A*, allora dalla presenza di *B* non possiamo desumere con certezza il previo accadimento di *A*. Ciò, si badi bene, vale anche nel caso di causazione deterministica, nella quale $A \rightarrow p \times B$, con *p* pari a 1. Ciò perché i nessi causali si caratterizzano, di regola (ma si veda *infra* nel testo), per il fatto di essere rappresentabili come implicazioni univoche che non escludono, dunque, la possibilità che *B* abbia avuto luogo indipendentemente da *A*.

[*] Con *rappresentazione realistica* si intende una rappresentazione i cui contenuti sono dal Soggetto creduti – a torto o a ragione – corrispondere alla realtà psichica e/o fisica esterna a lui. Tali rappresentazioni sono contrapposte alle *rappresentazioni fantastiche*, fra cui Petrażycki annovera Giove, i Fauni, i triangoli, ecc. (cfr. 1939†: 26 e 62). Si noti che anche realtà psichiche esterne al Soggetto possono essere oggetto di rappresentazione da parte dello stesso. Per esempio, io mi posso rappresentarmi l'ansia di una persona diversa da me.

> dobbiamo intendere e definire il rapporto causale che stiamo indagando. Se nella psiche di un certo [S]oggetto [*sub"ekt*] vi è un'associazione* fra la rappresentazione [realistica] di [un certo tipo di[19]] causazione di danni a qualcuno con la rappresentazione dell'azione consistente nel risarcire [...], unitamente alla corrispondente emozione [appulsiva], allora l'emersione nella psiche di questo [S]oggetto (per esempio in seguito alla comunicazione da parte di qualcuno) della rappresentazione concreta [di un certo tipo] di causazione ad A da parte di B di certi danni, come qualcosa di reale, produce, in virtù della legge generale di associazione, la corrispondente esperienza [psico-]giuridica, cioè la rappresentazione del risarcimento dei danni da parte di B e la corrispondente [appulsione etica]. [Petrażycki 1909-10: 457, 1909-10*: 212]

Si noti che il Soggetto di cui parla Petrażycki può essere, sia chi subì il danno (A), sia chi lo cagionò (B), sia un terzo (C).

---

* La stabile *associazione* di un tipo di rappresentazione realistica e dell'esperienza di determinate emozioni etiche appulsive o repulsive è ciò che Petrażycki chiama, appunto, una convinzione normativa o etica. Nell'esempio che vedremo sviluppato da Petrażycki subito *infra* nel testo abbiamo l'appulsione al risarcimento del danno nell'individuo che lo ha subito, e/o in quello che lo ha cagionato, e/o in un terzo (per immedesimazione). Dal punto di vista dello psicologismo giuridico solipsista di Petrażycki (cui chi scrive aderisce), per l'esistenza di un fenomeno giuridico è sufficiente la presenza di un'emozione o convinzione normativa *in un solo* partecipante. Questo è un punto di fondamentale importanza, che ribadirò spesso, a costo di ripetermi.

[19] Petrażycki usa qui il termine *protivopravnyj* ("illegale"). Io preferisco usare la locuzione *di un certo tipo* per evitare la facile ma erronea obiezione che il sistema di Petrażycki contenga una *petitio principii*. Infatti si potrebbe obiettare la seguente cosa. Se per Petrażycki non esiste il diritto, ma solo le emozioni etiche, come si può utilizzare il concetto di *illegalità* per qualificare un tipo di circostanza che causa emozioni etiche di tipo repulsivo? L'unico modo per evitare la *petitio principii* è definire come illegale *quel tipo di circostanza* che scatena emozioni etiche repulsive. È questa la via che ho seguito sistematicamente in Fittipaldi 2012a (cap. 3) e 2013. In questo modo si può affermare che, non è la illegalità di una condotta che ingenera rabbia nel Soggetto, ma è piuttosto il fatto che il Soggetto abbia la stabile disposizione a provare rabbia nei confronti di determinate condotte a far sì che il Soggetto sia indotto (proiettivamente) a qualificare tali condotte come illegali.

Dell'espressione *tipo di circostanza* (*type of circumstance*) sono debitore a Enrico Pattaro. Una differenza importante fra l'uso di Pattaro e il mio consiste nel fatto che per Pattaro *tipo di circostanza* e *fattispecie astratta* sono sinonimi (2005: 16, n. 8), mentre per me si tratta di cose diverse. Ciò perché, secondo Pattaro, esistono esclusivamente convinzioni etiche di tipo ipotetico, mentre, seguendo Petrażycki, chi scrive ritiene che esistano anche convinzioni etiche di tipo categorico (cfr. Fittipaldi 2012b). Ne segue che, per esempio, un tipo di circostanza che può scatenare rabbia in un Soggetto può essere anche una condotta in contrasto con una convinzione categorica dello stesso, come un omicidio (|Non si deve uccidere| è una convinzione etica di tipo categorico, non ipotetico).

Per l'esistenza di un'esperienza o emozione normativa è più che sufficiente che essa sia vissuta anche da *uno solo* dei partecipanti, l'obbligato, l'avente diritto o il terzo. Nel caso di A potrà essere la disposizione a provare ira nel caso in cui il danneggiante non si offra di risarcire il danno. Nel caso di B potrà essere il bisogno di ridurre il senso di colpa derivante dal fatto di aver cagionato un danno. Nel caso di C, infine, potrà essere indignazione, nel caso in cui il danneggiante non si offra di risarcire.[20]

Dal momento che le esperienze normative sono *mediate* da *rappresentazioni psichiche*, ne segue che *perturbazioni* di questa catena causale sono sempre possibili, e quindi queste emozioni etiche possono essere provate indipendentemente dal reale accadimento degli eventi psichici e/o fisici esterni al Soggetto, i quali siano oggetto di rappresentazione da parte del Soggetto stesso.[21]

Questo approccio psicologistico rigoroso porta Petrażycki a sostenere esattamente quello che Reinach considera un'assurdità: *ciò che conta è solamente la presenza o l'assenza di emozioni normative*.

> In virtù delle leggi generali della psiche umana e delle speciali leggi della psiche [normativa, le emozioni giuridiche si producono] anche nel caso in cui il fatto della causazione dei danni ad A *sia un fatto puramente putativo* [*mnimyj*], anche se nella realtà esso non ebbe luogo. D'altro canto, se il fatto ebbe luogo, ma né il Soggetto considerato né in generale nessuno *sa nulla* a riguardo, allora non vi è, né può esservi, nessuna esperienza dei corrispondenti processi [*akty*] psichici, cioè dell'esperienza (o dell'ascrizione) ad A del diritto al risarcimento dei danni. Questo può essere detto di tutti i fatti giuridicamente rilevanti [...]. [Petrażycki 1909-10: 457, 1909-10*: 212, corsivi miei]

[20] In argomento mi permetto di rinviare a Fittipaldi 2013.

[21] Questa tesi sembrò a tale punto paradossale a Znamierowski (1922: 59) che questi credette che essa comportasse inevitabilmente una qualche forma di solipsismo generale. In realtà essa è solo un corollario dell'approccio dell'empirismo anglosassone che esclude la possibilità per il Soggetto di avere criteri assoluti per distinguere *impressions* da *ideas* (uso il lessico di Hume 1739-40: § 1.1.1: 49, ma *vide*, ovviamente anche Berkeley 1734). L'ipotesi che il Soggetto sia chiuso nel ghetto della propria soggettività non implica necessariamente il solipsismo metafisico. Una delle vie d'uscita è il falsificazionismo popperiano e la connessa adozione del realismo critico (*vide infra* § 2.2, nonché Fittipaldi 2012a: § 2.6).

Leggendo con gli occhi di Reinach questo passo, da esso sembrerebbe seguire che, se A ha l'erronea convinzione di avere subito un danno ingiusto, e sulla base di essa produce l'asserto giuridico-descrittivo: "Ho diritto di essere risarcito", la psicologia del diritto non potrebbe formulare l'asserto giuridico-psicologico: "L'asserto di A di avere diritto a un risarcimento è erroneo". Se A si sente in diritto di essere risarcito – a torto o a ragione –, tanto basta.

Analogamente, se B ha l'erronea assenza di convinzione di aver causato un danno ad A, e sulla base di questa assenza di convinzione formula l'asserto giuridico-descrittivo "Non ho l'obbligo di risarcire un bel niente", la psicologia del diritto non potrebbe formulare l'asserto giuridico-psicologico: "L'asserto di B di non avere l'obbligo di risarcire alcunché è erroneo". Se B non si sente in obbligo di risarcire – a torto o a ragione –, tanto basta.

Come ho già anticipato *supra*, invece, in questo libro argomenterò che nello psicologismo giuridico vi è spazio:

1. sia per asserti giuridico-psicologici sull'erroneità di convinzioni o asserti giuridici di un determinato individuo,
2. sia per asserti sulla scorrettezza (dogmatica) delle convinzioni o asserti giuridico-descrittivi di quello stesso individuo[*].

Di entrambi i tipi di asserto, lo ripeto, sosterrò che sono capaci di verità in senso stretto (cioè di verità sintetica).

Fin qui ci siamo limitati a rapporti giuridici, diritti, obblighi.

Vedremo che, relativamente agli asserti delle dogmatiche, il discorso deve essere ampliato in modo da poter coprire anche situazioni in cui non sono rinvenibili emozioni o convinzioni normative, neanche indirettamente come nel caso della capacità giuridica (o delle società per azioni, del danaro elettronico, ecc. ecc.). Questo sarà il caso, dei personaggi letterari di fantasia o delle entità matematiche.

[*] In questo secondo caso, come vedremo, l'individuo viene trattato come Soggetto.

Qui è opportuno invece osservare che Petrażycki è coerente nel sostenere le sue "assurde" – dal punto di vista di reinachiano, beninteso! – tesi psicologiste, non solo relativamente alle fattispecie istitutive, modificative ed estintive di *rapporti giuridici*, bensì anche relativamente ai *fatti normativi*.

Con *fatto normativo* si intende[22] *la rappresentazione realistica di un fatto esterno al Soggetto la quale sia la causa di una certa convinzione normativa del Soggetto stesso, laddove il fatto oggetto di rappresentazione sia vissuto da questi come giustificazione (o fondamento) di tale convinzione normativa*.

Alcuni esempi di fatto normativo sono i seguenti:

- la rappresentazione di certi testi (p.e. le c.d. leggi o i c.d. trattati),
- la rappresentazione di certi insiemi di condotte (le c.d. consuetudini),
- la rappresentazione di certe decisioni giurisdizionali (p.e. la c.d. giurisprudenza costante).

Perché un fatto sia un fatto normativo è sufficiente che esso sia vissuto come tale da un determinato Soggetto. Un fatto è un fatto *normativo* se è *vigente* in un dato Soggetto. Perché un fatto sia un fatto normativo non è necessario più di *un solo Soggetto* che lo viva come tale.

Il concetto di *fatto normativo* corrisponde *grosso modo* al concetto di *fonte del diritto*, ma con un'importante differenza. Anche nel caso dei fatti normativi, come nel caso delle fattispecie istitutive, modificative ed estintive dei rapporti giuridici, ciò che rileva non sono i fatti in sé stessi, bensì le *rappresentazioni realistiche* che il Soggetto ne abbia, e ciò indipendentemente dalla loro verità.

Per fare solo un esempio, Petrażycki sostiene con la massima coerenza che se un Soggetto crede che una certa consuetudine esista, e se la rappresentazione di essa causa e giustifica in lui determinate convinzioni etiche, allora abbiamo autentiche emozioni normative di tipo consuetudinario, *del tutto a prescin-*

[22] Per una discussione dettagliata di questo concetto petrażyckiano si veda Fittipaldi 2012b.

dere dalla reale esistenza della prassi oggetto di rappresentazione. Si tratta di una ricostruzione cui chi scrive aderisce totalmente.

Discorso speculare Petrażycki fa, ad esempio, relativamente a leggi semplicemente *dimenticate*.

Una legge dimenticata, ancorché non validamente abrogata, deve riguardarsi come non più in vigore dal punto di vista della teoria psicologica del diritto (1909-10: 520, 1909-10*: 249).

Va osservato che *spesso* un Soggetto per vivere un fatto come un fatto normativo, non solo deve credere che tale fatto davvero esista o sia esistito (rappresentazione realistica), ma deve credere anche che ulteriori accadimenti psichici e/o fisici abbiano avuto luogo. Nel caso di una legge, ad esempio, il Soggetto può dover credere che essa sia stata *validamente approvata*.

Chiamo queste ulteriori convinzioni sulla validità di un fatto normativo *convinzioni anankastico-costitutive*.[23]

Le convinzioni anankastico-costitutive, a differenza delle convinzioni etiche, non vertono necessariamente su condotte[24], bensì sui fatti psichici o fisici più vari.

Qualora le convinzioni anankastico-costitutive vertano su condotte, tali condotte, a differenza di quelle oggetto di convinzioni etiche (o normative), *non sono doverose in sé stesse*, bensì *come mezzo* per realizzare un esemplare *valido* di un tipo[25] cognitivo.

Anche in questo caso, da un punto di vista giuridico-psicologico, ciò che conta non è se i fatti oggetto di una convin-

[23] Il concetto di *norma anankastico-costitutiva* è di Amedeo G. Conte (si veda, fra i molti scritti in cui l'autore lo ha sviluppato, Conte 1997). Per via della mia adesione alla teoria psicologica del diritto petrażyckiana preferisco utilizzare, in luogo del termine *norma*, il termine *convinzione*.

Quanto sostenuto nel testo risente anche molto dell'influenza di Enrico Pattaro (2005 e 2011). Mi trattiene dal far mio il suo modo di utilizzare il termine *validità* il fatto che tale modo non consente di distinguere questioni eidetiche da questioni di validità in senso stretto (solo queste ultime connesse con convinzioni anankastico-costitutive).

[24] Si noti che nel caso in cui le convinzioni etiche sembrino vertere, non su condotte, bensì su eventi psichici e/o fisici, è sempre possibile identificare un'entità rappresentata come animata (p.e. il destino o la vita in generale) cui tali eventi vengono imputati (cfr. Fittipaldi 2012a: 169).

[25] Sul concetto di *tipo* in teoria del diritto si veda Passerini 2012.

zione anankastico-costitutiva abbiano davvero avuto luogo, bensì se il Soggetto creda che essi abbiano avuto luogo, in altri termini se il Soggetto abbia una rappresentazione realistica di essi, e ciò indipendentemente dalla verità di tale rappresentazione.

Riassumendo, perché un fatto sia un fatto normativo in un determinato Soggetto è necessario, fra l'altro,

1. che tale Soggetto creda nella sua esistenza attuale o passata (ciò è necessario che il Soggetto abbia una rappresentazione realistica di esso),
2. che il Soggetto creda nel fatto che ulteriori accadimenti abbiano avuto luogo; *questo solo qualora* il Soggetto, in virtù di una sua convinzione anankastico-costitutiva, creda tali accadimenti essere necessari per la validità di un fatto normativo già da lui creduto attualmente esistente (o storicamente esistito).[*]

Come si vede, anche nel caso dei fatti normativi, uno psicologista conseguente sostiene posizioni che Reinach, probabilmente, avrebbe considerato assurde. Da un punto di vista giuridico-psicologico, infatti, se Tizio *crede* che una legge sia stata validamente approvata, l'asserto giuridico-psicologico "La legge *x* è vigente in Tizio" è un asserto giuridico-psicologico vero, *anche se il fatto storico della valida approvazione di essa sia del tutto falso*.

———

A questo punto mi pare che sia stato impostato il problema oggetto di questo libro.

Vedremo che la teoria psicologica del diritto è in grado di distinguere asserti giuridico-dogmatici da asserti giuridico-psicologici. Inoltre vedremo che essa è capace di produrre asserti giuridico-psicologici sull'erroneità di convinzioni o asserti giuridico-dogmatici.

[*] Si pensi al caso in cui un Soggetto sia convinto che una consuetudine, per essere una consuetudine *valida*, debba essere praticata almeno in almeno dieci contee del regno (qui si tratta di accadimenti attuali), o a un Soggetto che sia convinto che una legge, per essere una legge *valida*, debba essere stata anche approvata da una qualche forma di parlamento (qui si tratta di accadimenti storici).

Come ho già anticipato, per articolare adeguatamente queste idee è anzitutto necessario fare un'incursione nell'epistemologia delle scienze storiche e delle scienze matematiche.

Questa incursione sarà necessaria al fine di dimostrare come un approccio psicologico al diritto possa ammettere l'esistenza di una dogmatica giuridica senza per ciò tradire il presupposto radicalmente empirista di qualsivoglia teoria realistica del diritto – compresa la teoria psicologica del diritto petrażyckiana cui chi scrive aderisce –, il presupposto cioè per cui *non esistono altre realtà se non le realtà fisiche e psichiche* (con l'ovvio programma di ricerca fisicalista di spiegare le realtà psichiche attraverso realtà fisiche).

II.

Un'incursione nell'epistemologia delle scienze su realtà inosservabili

Sommario:

1. Premessa – 2. Dal realismo critico esteso allo statuto epistemologico degli asserti su realtà storiche – 3. (S)correttezza degli asserti matematici e degli asserti su realtà di fantasia

1. Premessa

Come ho anticipato nel precedente capitolo, in questo capitolo esamineremo, nei limiti delle mie capacità, alcune fondamentali questioni di epistemologia delle scienze storiche e matematiche.

La comprensione dello statuto epistemologico degli asserti prodotti da queste discipline è di vitale importanza per la comprensione dello statuto epistemologico degli asserti prodotti dalle scienze del diritto (in particolare, ma non solo, degli asserti giuridico-dogmatici) giacché sia le scienze storiche sia le scienze matematiche sembrano occuparsi di realtà che non possono essere né viste né toccate né ascoltate né gustate né odorate. Abbiamo visto che questo è precisamente il tipo di problema posto dagli asserti giuridico-dogmatici.[*]

[*] Preciso, anche se la cosa ha dell'ovvio, che il fatto che la psicologia investighi fenomeni incapaci di esperienza sensoriale *diretta* per il Soggetto che li investiga, non esclude affatto che le realtà psicologiche ipotizzate possano avere implicazioni rischio-

Per quanto riguarda le realtà investigate dalle scienze storiche, esse non possono essere oggetto di esperienza sensoriale, ma lo furono in passato. Si può dunque dire che tali realtà storiche *non possono più* essere oggetto di esperienza sensoriale. Ma questo è più che sufficiente per rendere assai istruttiva la comparazione degli asserti prodotti dalle scienze storiche con quelli prodotti dalle dogmatiche, come vedremo.

Per quanto riguarda le realtà matematiche, esse sembrano essere visibili con l'"occhio della mente", ma è evidente quanto problematico sia un siffatto organo di senso per un empirista radicale. Va altresì osservato che numerose entità matematiche sono irrappresentabili (almeno per chi scrive): si pensi alle geometrie non-euclidee a 10 dimensioni o forse anche solo ai numeri immaginari. Vedremo come la comparazione fra gli asserti che riguardano le realtà matematiche e quelli che riguardano le realtà giuridiche possa essere fruttuosa per i nostri scopi.

Esaminerò prima lo statuto epistemologico degli asserti sulle realtà storiche e poi quello degli asserti sulle realtà matematiche.

Per comparare gli asserti storici con gli asserti dogmatici occorrerà chiarire il ruolo delle *realtà storiche* (realtà, come ho detto, non più capaci di essere osservate empiricamente) all'interno della più generale ipotesi filosofica chiamata *realismo*, ed è dunque da questo tema che prenderemo le mosse nel prossimo paragrafo.

2. Dal realismo critico esteso allo statuto epistemologico degli asserti su realtà storiche

Un grosso difetto di gran parte delle formulazioni del realismo (sia esso critico o ingenuo[*] [1]) è il loro *correntismo*, cioè postulare *esclusivamente* l'esistenza di *realtà attuali*.

---

se, e queste implicazioni siano capaci di esperienza sensoriale, esattamente come le implicazioni rischiose di ipotesi quali quelle relative ai protoni, agli elettroni, ai quark, ecc.

[*] Il realismo critico si distingue dal realismo ingenuo per il fatto che in quest'ultimo il Soggetto assume che le realtà indipendenti da lui siano esattamente come vengono da

Perfino Hans Albert, che è colui che in realtà mi ha introdotto al *realismo esteso*, nel formulare le ipotesi costitutive del realismo omette questa importante specificazione. In una sua plastica caratterizzazione di tali ipotesi egli infatti indica:

> L'assunzione dell'esistenza di una realtà indipendente [*unabhängig*] dal Soggetto, [...] l'assunzione della sua conoscibilità e dell'esistenza di regolarità, della possibilità di spiegazioni basate su di esse e infine l'assunzione – connessa con tutte queste altre ipotesi – che sia possibile rappresentare [*darstellen*] stati di cose reali in modo più o meno preciso [*zutreffend*], un'assunzione che comporta la classica idea di verità. [Albert 1978: 39]

Possiamo caratterizzare il realismo critico, nella sua formulazione correntista, affermando che esso ipotizza:

1. l'esistenza di realtà indipendenti dal Soggetto, che esistono anche quando il Soggetto non le stia percependo;
2. l'esistenza di regolarità, sia nell'apparato percettivo del Soggetto, sia nelle realtà indipendenti dal Soggetto stesso, che causano le sue percezioni;
3. il fatto che queste regolarità permettano al Soggetto di conoscere le realtà indipendenti da lui: ipotesi che comporta la classica idea di verità come corrispondenza delle realtà indipendenti dal Soggetto a certe rappresentazioni realistiche dello stesso Soggetto.

Il nucleo del realismo – che è una teoria che ognuno di noi sviluppa indipendentemente dagli altri – è l'ipotizzazione da parte del Soggetto di *realtà indipendenti* da lui.

Al fine di evitare fraintendimenti va sottolineato col massimo vigore che i termini *realtà indipendente dal Soggetto* e *realtà esterna rispetto al Soggetto* non sono sinonimi.[2] Per comprendere questo punto si devono anzitutto distinguere

---

lui percepite. In altri termini, nel realismo ingenuo il Soggetto assume che le sue percezioni rappresentino *fedelmente* le realtà che le causano. È quest'ultimo assunto a essere rigettato dal realismo critico.

[1] Sulla distinzione fra realismo critico e ingenuo si veda Külpe 1923 (§ 17).

[2] Su questo punto si veda Külpe, che include fra le realtà, oltre alle realtà esterne (*reale Außenwelt*) e a quelle storiche (*historische Begebenheiten*), anche le realtà interne al Soggetto (*reale Innenwelt*) (1923: § 17: 187). Si noti altresì che per il fatto di includere la realtà storiche Külpe adotta quello che io chiamo *realismo esteso*.

1. realtà dipendenti dal Soggetto
2. da realtà indipendenti dal Soggetto.[3]

Le prime sono quei contenuti di coscienza su cui il Soggetto si illude di avere un controllo.[4] Io posso, per esempio, decidere di immaginarmi un triangolo, Pegaso, o un enorme panettone fluttuante nell'oceano. Per riferirmi a queste realtà, nel prosieguo, utilizzerò il termine *idealtà*[5], in quanto il Soggetto crede che esse esistano solo come sue ideazioni. Il Soggetto che si illude di crearle non crede che esse esistano indipendentemente da lui.[6]

Le realtà indipendenti dal Soggetto (o realtà in senso stretto) sono tutti quei contenuti di coscienza su cui il Soggetto non ha un'illusione di controllo.

Sulla base di questa distinzione (tutt'altro che priva di aree di grigio) si distinguono le *scienze di realtà* dalle *scienze di idealtà*.[7] Le matematiche e, come vedremo, la dogmatica giuridica sono scienze di idealtà.

Le realtà (in senso stretto) indagate dalle scienze di realtà sono di due tipi:

1. realtà interne al Soggetto,
2. realtà esterne al Soggetto, siano esse presenti, future o passate.

---

[3] Questa distinzione, ovviamente, è di Berkeley (1734: § 29; cfr. anche Fittipaldi 2012a: 75).

[4] Sull'*illusione di libero arbitrio* mi permetto di rinviare a Fittipaldi 2012a (62, n. 6).

[5] Questo neologismo deriva da *idea*, termine quest'ultimo inteso come «lediglich Vorstellung, Bewußtseinsinhalt». È da quest'uso che deriva il significato di *idealismo* come «eine Lehre, welche die Erkenntnis auf die Bewußtseinsinhalte des Subjekts einzuschränken sucht» (Külpe 1923: 194, n. 1). È questo altresì il modo in cui Petrażycki 1939† utilizza i corrispondenti termini polacchi, ed è questa l'origine dell'espressione idealismo berkeleyano.

[6] Cfr. Petrażycki 1939† (27).

[7] Uso i termini *scienza di realtà* e *scienza di idealtà* per rendere – ne sono consapevole, in modo diverso dal solito – i termini *Realwissenschaften* e *Ideal-wissenschaften*, per come usati da Külpe. Il filosofo e psicologo tedesco definisce le *Idealwissenschaften* come quelle scienze che indagano entità puramente pensate (*bloß gedachte Gebilde*) (1923, § 17: 186). Preferisco usare sia *realtà* sia *idealtà* al plurale per sottolineare che queste scienze non necessariamente indagano delle totalità coese. La cosa diverrà evidente – per quanto riguarda le *scienze di idealtà* – nel prossimo capitolo.

Prima di esaminare le realtà esterne indagate dalle scienze di realtà, è opportuno chiarire la differenza fra le realtà interne al Soggetto indagate dalle scienze di realtà e le idealtà oggetto delle scienze di idealtà.

Tutti quanti noi sappiamo che non abbiamo un pieno controllo della nostra vita psichica. Solo in una certa misura siamo in grado di controllare la paura, l'angoscia, la fame, la tristezza, la vergogna, ecc. Queste esperienze sono al di fuori del nostro controllo. Esse sono *indipendenti dal Soggetto pur essendo interne a lui*. Altri fenomeni di questo tipo sono le allucinazioni, le idee fisse, gli *Ohrwürmer*[*] e – cosa per noi molto importante – le *convinzioni etiche* (si pensi al famoso "*Hier stehe ich, ich kann nicht anders*" attribuito a Lutero e richiamato da Freud!). Che il Soggetto non abbia l'illusione di poter controllare le proprie convinzioni etiche è cosa su cui avremo modo di tornare nel prossimo capitolo.

Qui mi limito a segnalare che se un Soggetto, per esempio, trova ripugnante la pena di morte, è difficile, se non impossibile, per questo Soggetto costringersi a essere favorevole a questo istituto. Questo per lo meno vale nel breve periodo. Non si può infatti escludere che un Soggetto, in origine eticamente contrario all'omosessualità, in seguito alla scoperta dell'omosessualità del proprio figlio, riesca con successo, nel medio o lungo periodo, a costringersi a mutare convinzione etica sull'argomento.

Le realtà interne si distinguono dalle realtà esterne per il fatto che *solo* le realtà esterne sembrano esperibili mediante i *cinque sensi*. Un'ulteriore criterio per mezzo del quale distinguere le realtà esterne da quelle interne – criterio invero strettamente connesso col precedente – è che il Soggetto non può cercare di interrompere le esperienze di realtà interne attraverso azioni muscolari, mentre può farlo nel caso di esperienze di realtà esterne.[8] In altri termini, se voglio cessare di vedere lo schermo

[*] *Ohrwurm* ("verme dell'orecchio") è un termine tedesco per riferirsi a motivi musicali che continuano a risuonare nella mente del Soggetto contro la sua "volontà".

[8] Sul punto cfr. le seguenti considerazioni di Sigmund Freud: «Collochiamoci dal punto di vista di un essere vivente, quasi completamente sprovveduto e ancora disorientato, il quale subisca l'azione di stimoli nella sua sostanza nervosa. Un tale essere per-

del computer su cui sto lavorando, posso *muovere la testa*. Per contro, le azioni muscolari non sembrano idonee – per lo meno immediatamente – a far sì che io cessi di avere ansia, di essere depresso o di avere mal di testa.

Solo le esperienze di realtà esterne, a differenza delle esperienze di realtà interne, inducono sistematicamente il Soggetto a formulare l'*ipotesi di doppia esistenza di percezioni, da un lato, e realtà capaci di esistenza continuata, dall'altro* (cfr. Hume 1739-40, § 1.4.2: 264). In altri termini, nel caso delle realtà esterne (mentre molto di rado nel caso delle realtà interne) il Soggetto distingue l'*esistenza interna* di percezioni di realtà esterne dall'*esistenza esterna* di realtà esterne strettamente intese, che causerebbero le sue percezioni.

Queste realtà esterne sono dal Soggetto supposte esistere anche quando egli non le stia attualmente percependo. Casa mia suppongo (o spero) che esista anche quando sono in viaggio e non la sto percependo – per fare solo un esempio. Per contro, il Soggetto, di regola, non assume l'esistenza del suo mal di testa quando non lo sta provando. Le realtà esterne possono essere chiamate *realtà in senso proprio*.

Riassumendo, il termine *realtà* può essere usato in tre sensi diversi:

1. *realtà in senso lato*: l'insieme sia delle realtà sia delle idealtà;
2. *realtà in senso stretto*: l'insieme delle realtà interne e delle realtà esterne;
3. *realtà in senso proprio*: l'insieme delle realtà esterne, ipotizzate dal Soggetto essere distinte dalle percezioni.

---

verrà ben presto nelle condizioni di effettuare una prima distinzione e di ottenere un primo orientamento. Egli avvertirà da un lato *stimoli dai quali si può ritrarre con un'azione muscolare* (fuga), e attribuirà questi stimoli a un mondo esterno; ma dall'altro avvertirà pure *stimoli nei confronti dei quali una tale azione non serve a nulla*, e che, a dispetto di essa, serbano costantemente il loro carattere assillante; questi stimoli costituiscono l'indice di un mondo interno [*Innenwelt*] [...]. La sostanza percipiente dell'essere vivente ha in tal modo trovato, nella efficacia della propria attività muscolare, un criterio per distinguere un "fuori" da un "dentro"» (1915*: 15, corsivo mio).

Come sostenuto da Hans Albert, il concetto di realtà esterna[*] implica anche l'idea classica[9] di *verità, che si definisce come un rapporto di corrispondenza fra le nostre rappresentazioni di certe realtà esterne e queste stesse realtà*.[**] [10]

Nel prosieguo, quando non altrimenti segnalato, uso il termine *realtà* senza aggettivi nel senso di *realtà esterna*.

Il termine *realtà*, inoltre, è qui utilizzato come iperonimo per *entità*, *qualità*, *stato* e *processo*. Si noti che l'*esistenza continuata* è un predicato tipico delle entità e delle qualità, mentre solo in senso lato può essere riferita ai processi, e ciò nella misura in cui col termine *esistenza continuata* si intenda la *ripetibilità* di un processo (si pensi anche solo a banali esperimenti scientifici, come la ripetibilità del processo per cui l'acqua, a una atmosfera, bolle a 373.15 K). È una questione su cui torneremo.

Qui va rilevato che il realismo (ingenuo o critico) non è completo se, oltre a ipotizzare realtà correnti o future *osservabili*, non include altresì la ipotizzazione di realtà passate *inosservabili*.

Il *realismo storico*, quale necessario complemento del realismo correntista, ipotizza che una volta che una certa realtà ha avuto luogo, nonostante le tracce di essa sembrino essere sparite, il suo aver avuto luogo continui per sempre (*irreversibilità del tempo*).

Ciò che accadde continua a essere accaduto per sempre.[11]

---

[*] Si noti che fra le realtà esterne al Soggetto rientrano anche le realtà interne ad altri individui. L'ansia o la depressione di un mio amico è una realtà esterna rispetto a me in quanto Soggetto.

[9] La formula *veritas est adaequatio rei et intellectus* è attribuita da Tommaso D'Aquino (per esempio, *Summa Theologiae*, I, q. 16, art. 2) al filosofo ebraico Isaac Israeli ben Solomon, il quale, com'è ovvio, deve aver utilizzato un termine arabo.

[**] Spesso la verità è predicata di asserti e non di rappresentazioni. Questo non cambia la sostanza delle cose se si definisce – come fa chi scrive – il *significato di un asserto* come le rappresentazioni da esso causate in chi tale asserto legga o ascolti. Ecco allora che la verità è un predicato, non dell'asserto, bensì del suo significato (che è una rappresentazione).

[10] Ciò non toglie che in una certa misura questo concetto possa, in seconda battuta, essere applicato anche a realtà interne. Basti solo pensare al γνῶθι σεαυτόν.

[11] Una tesi *prima facie* analoga è sostenuta da Carcaterra 2012 (81), il quale a questo proposito rievoca il seguente passo di Benedetto Croce sulla *poesia*: «L'ha creata il

Questa ipotesi ha una natura regolativa fondamentale nelle scienze storiche. *Essa esclude, infatti, che vi siano modi per raggiungere la certezza che le tracce di un accadimento storico siano andate completamente perdute*.

Questo implica altresì che nessuna conoscenza storica è certa. Anche le verità storiche che riteniamo più sicure possono venire revocate in dubbio dalla scoperta di nuove fonti. La realtà può sempre sorprenderci proprio per il fatto di trascendere il Soggetto, e ciò vale anche per le realtà storiche.

Le realtà correnti o future si caratterizzano per la loro *osservabilità* diretta o indiretta. Con osservabilità indiretta intendo il fatto che determinate realtà attuali o future possono non essere direttamente osservabili, ma possono esserlo determinate altre realtà attuali o future che debbono venire ipotizzate come corollario della ipotizzazione delle prime.

Le realtà storiche, a differenza di quelle correnti o future, invece, sembrano essere *prima facie* del tutto *inosservabili*.

Chiarire in che cosa consista la loro osservabilità sensoriale ci metterà sulla buona strada per chiarire in che modo l'empirismo radicale possa trattare gli asserti giuridico-dogmatici, asserti che vertono su realtà inesistenti.

È dunque opportuno spendere qualche parola sull'epistemologia delle scienze storiche.

---

genio, che non è genio del tale o tal altro individuo, *naturalisticamente* concepito e delimitato, ma è il genio dell'umanità, la quale di quella spirituale creazione si è accresciuta e in essa è cresciuta, e l'ha ora nel suo seno come sua forza indistruttibile. Potrebbe non ritornare sulle labbra di nessun individuo, e nondimeno vivrebbe [...]. Quante belle poesie rimasero così per lunghi secoli, da nessuno ricantate! Quante ne rimangono ora! Quante non torneranno forse mai più dal regno delle ombre alla luce! E tuttavia *anche nel regno delle ombre vivono e operano*; e sentimenti gentili e pensieri forti e impeti generosi, che sorgono in noi non sappiamo dir come, sono loro figli. Figli di quelle divine *eterne* creature, di cui non sempre rivediamo i volti, delle creature che il poeta genera come delle altre che genera il filosofo e l'uomo dal gran cuore, ai quali tutti la certezza di questa immortalità dell'opera loro infonde nei petti ardore e devozione e il congiunto sentimento di responsabilità» (1936: 1 s., corsivi miei).

La concezione del diritto di Carcaterra è tipicamente idealistico-romantica (cfr. p.e. 2012: 213), e ha un fascino innegabile. Per contro, l'eternità degli accadimenti storici qui ipotizzata ha natura ultraempirista, e ha la funzione di permettere l'utilizzazione del principio di falsificazione anche nell'ambito delle scienze storiche. Un'ulteriore funzione di essa, che non può venire affrontata in questo scritto, è spiegare l'illusione di continuità esistenziale di quelle pseudorealtà che sono le realtà giuridiche (cfr. *infra* n. 14).

Hans Albert – alla cui versione del razionalismo critico chi scrive aderisce pienamente[12] – ha formulato una esauriente epistemologia razional-criticista delle scienze storiche.

Lo studioso tedesco ha mostrato che la finalità delle scienze storiche può essere ricostruita – a dispetto di quella ufficialmente declamata – come *spiegare realtà correnti*, e non realtà passate. Questo non significa che secondo Albert gli storici dovrebbero smettere di dire che il loro scopo è ricostruire il passato e iniziare a dire che il loro scopo è invece spiegare il presente. La ricostruzione albertiana ha una finalità esclusivamente epistemologica: *dimostrare che le scienze storiche producono asserti falsificabili, cosa che per una disciplina che si occupa di realtà non più esistenti e quindi inosservabili potrebbe apparire impossibile*.

Con *spiegare il presente* Albert intende qualcosa di molto meno pretenzioso, ma anche molto più fondamentale, dello spiegare fenomeni economici, politici, sociali contemporanei: egli intende semplicemente *lo spiegare lo stato delle fonti attualmente disponibili*:

> [I]l metodo storico può essere concepito nel modo seguente: consiste nel cercare di ricostruire ipoteticamente accadimenti passati [*vergangenes Geschehen*] in un modo tale che renda possibile spiegare l'esistenza e le caratteristiche [*Eigenart*] delle fonti attualmente disponibili [*vorhandene Quellen*]. Le fonti sono tracce [*Spuren*] di questi accadimenti passati [*Geschehen*] che raggiungono il presente. La loro importanza non può essere compresa senza la assunzione di una qualche connessione causale con questi accadimenti [*Geschehen*]. [Albert 2000: 99, cfr. anche Fittipaldi 2003: 70]

Abbiamo qui un ribaltamento vero e proprio di ciò che sarebbero le scienze storiche. Il loro compito non è ricostruire il passato, bensì spiegare quelle realtà correnti (soprattutto entità e qualità) che gli storici chiamano *fonti*. Il problema dello storico è spiegare l'*esistenza presente* di queste realtà e le loro caratteristiche. Per fare ciò ci avvaliamo di leggi causali, per lo più probabilistiche, che ci consentano di ipotizzare abduttivamente

[12] In proposito mi permetto di rinviare al mio Fittipaldi 2003.

gli antecedenti causali di quei conseguenti causali che gli storici chiamano *fonti*. Le fonti non sono altro che *effetti del passato*.

Questo modo di procedere, ovviamente, presuppone che le leggi causali osservabili oggigiorno siano valse anche in passato.[13]

Le leggi causali di cui fanno uso gli storici sono spesso assai semplici. Si parla a questo proposito di massime d'esperienza. Per esempio:

- il fatto che, di regola, la gente cerchi di evitare di essere derisa, oppure
- il fatto che, di regola, la gente non cerchi di ingannare il prossimo a meno che non abbia ragioni per aspettarsi un qualche vantaggio da una simile condotta.

In proposito, non credo di avere il diritto di privare il lettore del piacere di leggere queste geniali pagine humeane:

> [W]hen we see certain characters or figures described upon paper, we infer that the person, who produced them, would affirm such facts, the death of Caesar, the success of Augustus, the cruelty of Nero; and remembering many other concurrent testimonies we conclude, that those facts were once really existent, and that so many men, without any interest, would never conspire to deceive us; especially since they must, in the attempt, expose themselves to the derision of all their contemporaries, when these facts were asserted to be recent and universally known. [Hume 1739-40, § 2.3.1: 452 s.]

In altri termini, dice Hume, che quando leggiamo sulla carta di certi personaggi storici abduciamo (*infer*) che colui che produsse quelle carte volesse produrre degli asserti relativi a realtà storiche come la morte di Cesare, il successo di Augusto, la crudeltà di Nerone, ecc. Ricordandoci al contempo di aver letto simili asserti altrove, arguiamo che questi fatti un tempo furono davvero esistenti (che sono *once really existent facts*). Questa nostra abduzione si fonda sulle ipotesi che questi scrittori non avessero alcun interesse a ingannare i posteri, né avessero alcun interesse a farsi deridere dai loro contemporanei. Si potrebbe azzardare l'affermazione per cui per mezzo di queste due ipote-

[13] Questo assunto può essere considerato una versione verticale ed espansa del principio di universalità delle leggi fisiche.

si ausiliarie il nesso causale fra determinate realtà storiche e determinati asserti storici viene ipotizzato essere quasi biunivoco.

Questo è un modo in cui le scienze storiche formulano ipotesi circa *realtà inosservabili* quali la morte di Cesare, il successo di Augusto, la crudeltà di Nerone.

Come ho detto per mezzo della ipotizzazione dell'eternità degli accadimenti storici, nonché della loro trascendenza rispetto al Soggetto della conoscenza, si è costretti ad ammettere che le scienze storiche sono scienze falsificabili, giacché non si può mai escludere la scoperta di realtà correnti la cui esistenza attuale debba essere spiegata revocando in dubbio una qualche ipotesi storica. Ma l'ipotesi dell'eternità degli eventi storici non ha solo la funzione epistemologico-regolativa che abbiamo appena indicato. Essa serve anche a introdurre un *terzo tipo di esistenza continuata*, oltre alle due cui abbiamo già accennato (l'esistenza continuata in senso stretto e la ripetibilità). È questo tipo di esistenza continuata ciò in cui consiste l'esistenza continuata di cui abbiamo visto parlare Hohfeld *supra*. In effetti, Hohfeld scambia l'eternità dell'accadimento dei fatti operativi per esistenza continuata in senso stretto.[14]

[14] Utilizzando la terminologia di MacCormick (1986: 52 s.), si potrebbe dire che Hohfeld scambia l'eternità dei fatti istitutivi con l'esistenza continuata delle entità e qualità giuridiche. Si noti, sempre adottando la terminologia di MacCormick, che neppure i fatti terminativi sono in grado di cancellare (*infecta facere*) i fatti istitutivi. Abbiamo solo un'ulteriore eternità che si oppone a una prima. È nel Soggetto che psicologicamente e/o dogmaticamente si risolve (ammesso che si risolva) la questione di quale prevalga. E non è affatto detto che un fatto terminativo davvero riesca a "terminare" un'entità o realtà giuridica. Per esempio, non è affatto detto che un legge abrogativa davvero riesca a privare di vigenza psicologica la legge su cui tale legge abrogativa verte (la tesi è già di Petrażycki; in argomento si veda Fittipaldi 2012b: 76 ss.). Lo stesso vale dal punto di vista dogmatico, qualora il Soggetto non adotti uno specifico assioma di non-contraddizione axiotica (cfr. *infra* § 3.3). Su questo tema cfr. anche Fittipaldi 2012a (§ 4.11).

Questo singolare rapporto fra fatti istitutivi e fatti terminativi si riflette anche nella terminologia. Il termine *validità* esprime una illusoria *qualità* attuale di un fatto normativo, qualità che tale fatto normativo ottiene per il fatto storico di essere stato "prodotto" in un certo modo. Questo fatto storico non può essere *infectum*, neanche da un'abrogazione. Per contro, la *vigenza* esprime uno *stato* di un fatto normativo. È su questo stato che mira a incidere l'abrogazione (sui concetti di stato e qualità si veda il glossario). È per questo che in molte lingue la vigenza può essere espressa anche da verbi. Su questi temi, oltre al fondamentale Conte 1988, mi permetto altresì di rinviare altresì a mio 2012a (67).

Ma concentriamoci sugli aspetti più propriamente epistemologici.

A questo proposito è opportuno sottolineare il *quasi-parallelismo* fra gli asserti storici e gli asserti giuridico-dogmatici.

Il lettore avrà già intuito che il mio obiettivo sarà, nell'ultimo capitolo, sostenere che la questione del controllo della *correttezza* di asserti giuridico-dogmatici sull'esistenza di questa o quella inosservabile realtà giuridica (come un diritto, un debito, una persona giuridica) vada affrontata in modo simile alla questione della *verità* degli asserti storici concernenti la morte di Cesare, il successo di Augusto, ecc.

Sosterrò che la scorrettezza di un asserto giuridico-dogmatico non consiste nel fatto di non corrispondere a una (inesistente) realtà giuridica, bensì, *di regola*, nel non accadimento storico di determinate fattispecie concrete, fatti normativi o fatti anankastico-costitutivi.[15] Per esempio, si potrebbe dire che la *correttezza* dell'asserto "Tizio ha un debito con Caio di € 10 per aver rotto l'ombrello di quest'ultimo" è correlata con la *verità* dell'asserto "Tizio ha rotto l'ombrello di Caio".[*]

L'*intersoggettività degli asserti giuridico-dogmatici è una conseguenza dell'oggettività degli asserti storici*.

Per di più la *oggettiva irreversibilità degli accadimenti storici garantisce la possibilità di teorizzare verità storiche e correttezze dogmatiche che siano oggettivamente tali indipendentemente dal fatto che nessuno mai venga a sapere nulla a riguardo*. Il suicidio di Giulio Cesare rimarrebbe vero indipendentemente dal fatto che l'umanità per sempre creda invece alla "storia" dell'uccisione da parte di Bruto. Analogamente, una legge non validamente approvata (perché non c'era il numero legale, ad esempio) rimarrebbe priva di vigore (dogmatico) in-

[15] Una tesi analoga fu sostenuta da Hart (1957). Tuttavia Hart preferì utilizzare il termine *truth*, mentre, come sarà evidente nel prossimo paragrafo, a mio avviso è assolutamente essenziale distinguere asserti capaci di verità da asserti capaci di correttezza.

[*] Parlo di correlazione e non di dipendenza poiché, non è la verità dell'asserto storico a causare la correttezza dell'asserto giuridico-dogmatico, ma sono sia la verità del primo asserto sia la correttezza del secondo a dipendere dal reale accadimento (in senso lato) di una determinata realtà.

dipendentemente dal fatto che l'umanità non venga mai a sapere nulla a riguardo.[16]

Gli asserti storici sono simili a quelli giuridico-dogmatici per via del fatto che entrambi si riferiscono a realtà inosservabili, nonché per via del fatto che il *controllo della loro giustezza* si effettua, non accedendo direttamente a ciò cui essi si riferiscono (il debito di Caio o la vittoria di Augusto su Antonio), bensì accedendo a realtà affatto diverse, ma differiscono da quelli giuridico-dogmatici per il fatto che le realtà davvero esistettero all'esterno del Soggetto, mentre le realtà giuridiche non esistono (o, meglio, esistono solo all'interno del Soggetto).

Mi si permetta di ripetermi.

Né il debito di Caio né il successo di Augusto esistono correntemente. Sia l'asserto

(1) Caio deve € 10 a Tizio

sia l'asserto

(2) Augusto prevalse su Antonio

dipendono, quanto alla loro giustezza, dall'accadimento di realtà storiche. Ma mentre nel caso di asserti di tipo (1) sembra che abbiamo a che fare con realtà correnti, nel caso di asserti di tipo (2) abbiamo a che fare con realtà storiche.

Un'ulteriore differenza, epistemologicamente meno importante di quella appena rilevata, fra gli asserti storici e quelli giuridico-dogmatici consiste nel fatto che la correttezza degli asserti giuridico-dogmatici può dipendere, talvolta, non dalla reale esistenza di realtà storiche, bensì dalla reale esistenza di realtà correnti.

Faccio qualche esempio.

Si pensi anzitutto al caso in cui la legge prescriva una forma *ad substantiam* (come nel caso dei contratti che trasferiscono, la proprietà di beni immobili, art. 1350 cc.). In questi casi, per controllare la correttezza di un asserto che afferma l'esistenza del diritto soggettivo di Caio a che Tizio gli trasferisca il pro-

[16] Ciò presuppone che il Soggetto non adotti uno specifico sorta di assioma nomodinamico di sutura (cfr. *infra* § 3.5).

prio immobile, non potendo essere il diritto osservato empiricamente, occorre controllare l'esistenza corrente di un contratto scritto avente tale contenuto. In questo caso la correttezza dell'asserto dipende dall'*esistenza continuata* di un pezzo di carta.

Lo stesso vale nel caso della consuetudine orizzontale[*]. Ciò che conta per la correttezza di un asserto giuridico-dogmatico relativo a una consuetudine (per esempio, un asserto sulla vigenza dogmatica di essa o sulla "esistenza" di diritti o obblighi su di essa fondati) è che le condotte oggetto di rappresentazione realistica da parte del Soggetto si stiano *attualmente* verificando, non che si siano verificate in passato. Quest'ultimo è invece il caso della consuetudine verticale o delle leggi. Nel caso di queste ultime, ad esempio, ciò che conta è che davvero un parlamento abbia validamente approvato un testo di legge.

Ma queste sono eccezioni.

Di regola, la correttezza degli asserti giuridico-dogmatici dipende da fatti storici, ed è proprio questo che spesso confonde gli epistemologi del diritto.

Gli asserti giuridico-dogmatici sono formulati "come se si riferissero" a realtà attuali, mentre le loro condizioni di correttezza e scorrettezza, di regola, sono l'accadimento o il non accadimento di determinati insiemi di realtà storiche.

Ho utilizzato la locuzione *come se si riferissero*. Questa espressione non è da intendersi nel senso per cui gli asserti giuridico-dogmatici sarebbero privi di significato: significato e riferimento sono cose totalmente diverse. Gli asserti giuridico-dogmatici sono significanti in quanto significano realtà illusorie

[*] La distinzione concettuale fra *consuetudine orizzontale* e *consuetudine verticale* è di Leon Petrażycki (cfr. Fittipaldi 2012b, § 3.5.2). Conformandomi all'insegnamento dello studioso polacco, definisco la *consuetudine* come una rappresentazione realistica di un insieme di condotte di individui, rappresentazione che sia causa di una convinzione normativa di un Soggetto, laddove tale Soggetto creda altresì che l'oggetto di tale rappresentazione sia giustificazione di essa. La consuetudine è detta *verticale* se il suo prestigio (cioè la sua vigenza o vincolatività psicologica) cresce al crescere della sua antichità. Per contro, la consuetudine è detta *orizzontale* se il suo prestigio cresce al crescere del numero di persone che sono rappresentate tenere una certa condotta. Come la consuetudine verticale può anche essere detta *diacronica*, così la consuetudine orizzontale può anche essere detta *sincronica*.

quali i diritti, gli obblighi, ecc., e sono non meno pregni di significato degli asserti che vertono su personaggi mitologici greci o invenzioni letterarie. Essi sono invece privi di riferimento empirico, giacché le realtà giuridiche non esistono.

È questa, come ho già detto, una differenza importante fra gli asserti giuridico-dogmatici e quelli storici, giacché questi ultimi, a differenza dei primi, si riferiscono a realtà storiche che si ipotizza rimangano accadute in eterno.

Volendo insistere sulle differenze si potrebbe dire che gli asserti storici e quelli giuridico-dogmatici si caratterizzano per uno *scoordinamento inverso*. Gli asserti storici forniscono informazioni circa realtà storiche, ma si controllano attraverso realtà correnti. Gli asserti giuridico-dogmatici, invece, forniscono informazioni (false) su realtà correnti, ma si controllano attraverso realtà storiche. Fermo rimane che, giacché le realtà storiche non sono direttamente osservabili, anche la giustezza di *tutti* gli asserti giuridico-dogmatici, *in ultima analisi*, si controlla per mezzo di realtà correnti.[*]

Nonostante le indubbie differenze epistemologiche fra gli asserti storici e quelli giuridico-dogmatici, questa incursione era necessaria per *scardinare la convinzione che ipotizzare realtà inosservabili sia incompatibile con l'empirismo radicale*. L'empirismo radicale è perfettamente compatibile con l'esistenza delle scienze storiche. Da un punto di vista epistemologico non vi è nessuna ragione per trattare le scienze storiche come scienze diverse rispetto alla fisica o alla geologia.

Inoltre, come si vede, ci stiamo avviando verso la tesi per cui Hohfeld sbagliava nell'esagerare "the importance of differentiating purely legal relations from the physical and mental facts that call such relations into being".

È giunto il momento, per dotarci di tutti gli strumenti necessari al fini di chiarire lo statuto epistemologico degli asserti giuridico-dogmatici, di rivolgerci all'epistemologia delle matema-

[*] *Nota bene*: ciò non significa che si possa fare a meno di ipotizzare realtà storiche, giacché senza tali ipotizzazioni sarebbe impossibile stabilire, su un piano metodologico, quale tipo di realtà corrente possa revocare in dubbio l'ipotizzazione di una realtà storica.

tiche e di altre discipline che si occupano di idealtà, cioè discipline, che a differenza delle scienze storiche, non producono asserti su realtà (un tempo esistenti), bensì *asserti su realtà affatto inesistenti*. Questo ci porterà a trattare anche gli asserti sui personaggi di fantasia.

3. (S)correttezza degli asserti matematici e degli asserti su realtà di fantasia

Nel precedente paragrafo abbiamo visto che, nonostante alcune somiglianze, mentre gli asserti storici sono capaci di verità, gli asserti giuridico-dogmatici sono capaci di correttezza.

È giunto il momento di tentare di formulare in modo rigoroso questa differenza.

Propongo di riformulare la distinzione olivecroniana fra asserti capaci di verità e asserti capaci di correttezza nel seguente modo:

- Sono *capaci di verità* quegli asserti che causano in chi li legge o ascolta determinate rappresentazioni, e la cui giustezza o erroneità consiste nella corrispondenza della realtà esterna al Soggetto a tali rappresentazioni causate nel Soggetto stesso.
- Sono *capaci di correttezza* quegli asserti (indipendentemente dalla loro eventuale capacità di produrre rappresentazioni), la cui giustezza o erroneità dipende da criteri diversi dalla corrispondenza alla realtà esterna delle rappresentazioni da tali asserti eventualmente causati.

Queste "capacità" sono reciprocamente indipendenti.

Possiamo avere asserti *capaci di verità e capaci di correttezza*. Un esempio è il teorema[17] di addizione delle velocità

$$W = (v + w) / (1 + vw/c^2),$$

[17] Del termine *teorema* farò uso molto parco. Ciò perché questo termine mi pare evocare al contempo l'asserto derivato e il procedimento di derivazione.

che è al contempo vero e derivabile[18] dalla prima e dalla quarta equazione della trasformazione di Lorentz (Einstein 1920: § 13).

Possiamo avere asserti *capaci di verità ma incapaci di correttezza*. Un esempio è l'asserto per cui esiste qualcosa anziché nulla.

Si possono avere anche asserti *incapaci di verità ma capaci di correttezza*. Sono tali gli asserti incapaci di produrre qualsivoglia rappresentazione di realtà esterne, purché derivabili da determinati assiomi. Un simile asserto potrebbe essere "Uno zeclose è un teroltico", purché correttamente derivabile da un insieme di premesse o assiomi.

Si possono avere infine asserti *incapaci di verità e incapaci di correttezza*. "Uno zeclose è un teroltico" è un esempio siffatto, qualora non vi siano assiomi rispetto ai quali si debba controllare una qualche derivabilità.

Si potrebbe dire che gli asserti capaci di verità *forniscono, attraverso ciò che significano, le istruzioni su come controllarli empiricamente (in modo diretto o indiretto)*, mentre, in un certo senso, gli asserti capaci di correttezza vanno controllati *aliunde*.

Questi ultimi sono ingannevoli, poiché i loro criteri di giustezza sono spesso affatto diversi da ciò che apparentemente significano, che in certi casi è del tutto falso.

———

Fatte queste necessarie precisazioni, veniamo ora al caso che più ci interessa, quello degli asserti falsi, ma capaci di correttezza.

Questo è il caso, fra l'altro:

1. degli asserti giuridico-dogmatici,
2. degli asserti su personaggi inventati in letteratura,
3. degli asserti di matematiche false (come la geometria di Lobačevskij).

Sul caso (1) va ribadito che tali asserti non vertono esclusivamente su diritti, obblighi, divieti, ma anche su qualità o entità inesistenti, come la capacità giuridica (con cui abbiamo iniziato

[18] In tedesco, in questo caso, il verbo è *erhalten*.

questo libro), il vigore di una legge, il danaro bancario, le società per azioni, ecc. Neanche in questi casi gli asserti su queste realtà (in senso lato) si riferiscono a qualcosa che abbia esistenza indipendente dal Soggetto che li formula. Il loro significato non suggerisce alcun procedimento empirico per controllarli. Questo tipo di asserti, dunque, è molto diverso da un asserto sulla morte di Cesare, il successo di Augusto o la crudeltà di Nerone.[*]

Anche nel caso (2) abbiamo asserti falsi ma capaci di correttezza. Un asserto come "Fortunata è la moglie di Trimalchione" è falso in quanto fornisce informazioni su realtà inesistenti, trattate come esistenti. Chi ascolta un tale asserto, oltre a ricevere informazioni circa lo stato civile di Fortunata e Trimalchione, riceve anche l'informazione relativa alla loro esistenza.[19] Neanche in questo caso l'asserto suggerisce il modo in cui vada controllato.

Veniamo infine alle matematiche false. Molti degli asserti di una geometria iperbolica tridimensionale sono patentemente falsi nella nostra realtà, di cui una descrizione precisa deve essere data con la geometria di Riemann (sempre che non ci si possa accontentare dell'approssimazione offerta dalla geometria di Euclide). Neanche in questo caso un asserto come "La somma degli angoli interni di un triangolo è inferiore a due angoli retti" suggerisce il modo in cui vada controllato; ciò per via della mancata esplicitazione degli assiomi di riferimento (tant'è vero che da assiomi diversi segue che la somma degli angoli interni di un triangolo è pari o superiore a 180°).

Sorge allora un problema: *com'è possibile che asserti patentemente falsi siano intersoggettivamente condivisi?*

È mia convinzione che l'*intersoggettività* dei giudizi di correttezza o scorrettezza sugli asserti matematici sia dovuta al loro

[*] Questi ultimi asserti, lo ripeto, sono falsificabili per mezzo della eventuale scoperta di nuove fonti, la cui spiegazione nella realtà attuale sia incompatibile con la ipotizzazione delle realtà storiche da tali asserti significate (*vide supra*, § 2.2).

[19] Ciò che qui chiamo *informazione* corrisponde *grosso modo* a ciò che Petrażycki chiama *pozycja*. Sulla falsità dell'asserto *Giove dorme* per via del fatto che Giove non esiste, cfr. in particolare 1939† (18).

radicamento empirico. Non si capisce, altrimenti, come ciascuno di noi in quanto Soggetto *chiuso in quel ghetto della propria soggettività* così efficacemente illustrato da David Hume, possa produrre asserti che spesso convergono su quelli prodotti da altri Soggetti.

La mia proposta consisterà in una modificazione delle tesi di John Stuart Mill. Se a suo avviso gli asserti matematici esprimerebbero verità empiriche[20], la mia proposta sarà sostenere che tali asserti sono *parassitari di verità empiriche*, sia per quanto attiene ai procedimenti in cui consistono le pseudorealtà su cui tali asserti vertono (per esempio, i numeri), sia per quanto attiene ai procedimenti per derivare tali asserti (per esempio, i teoremi).

Per Mill il fatto che due sassi e un sasso producano l'esperienza sensoriale (*sensations*) di tre sassi è una verità induttiva, è una verità empirica. Lasciando stare il problema dell'induzione (non matematica), che chi scrive rifiuta per via della sua adesione al razional-criticismo popperiano e albertiano, il punto su cui chi scrive è in completo accordo con Mill è che *non esistono scienze non empiriche*. Al limite, vi possono essere scienze che non sembrano dire nulla sulla realtà, fermo rimanendo che i criteri di correttezza degli asserti da esse pro-

[20] Scrive Mill: «The expression "two pebbles and one pebble" and the expression "three pebbles" stand indeed for the same aggregation of objects, but they by no means stand for the same physical fact. They are names of the same objects, but of those objects in two different states [...] Three pebbles in two separate parcels and three pebbles in one parcel do not make the same impression on our senses; and the assertion that the very same pebbles may by an alteration of place and arrangement be made to produce either the one set of sensations or the other, though a very familiar proposition, is not an identical one. It is a truth known to us by early and constant experience – an *inductive truth*; and such truths are the foundation of the science of Numbers. The fundamental truths of that science all rest on the evidence of sense; they are proved by showing to our eyes and our fingers that any given number of objects, ten balls, for example may by separation and rearrangement exhibit to our sense all the different sets of numbers the sum of which is ten. All the improved methods of teaching arithmetic to children proceed on a knowledge of this fact» (Mill 1843, § 2.6.2: 168, corsivo mio).

Fermo rimane che, in ultima analisi, penso che Mill abbia ragione su tutta la linea, nel senso che, attraverso un'opportuna operazione di virgolettamento, è sempre possibile trasformare un asserto matematico capace di correttezza in un asserto capace di verità. Per ottenere questo risultato, come vedremo *infra*, occorre incorporare nell'asserto il procedimento per mezzo del quale controllarne la correttezza.

dotti, comunque, in ultima analisi, dipendono da caratteristiche della realtà, sia essa esterna o interna[*] al Soggetto.

Ora, il modo migliore per comprendere il radicamento empirico dell'aritmetica è domandarsi – non diversamente da come è stato fatto con la geometria – se sia concepibile un mondo nel quale le verità dell'aritmetica non valgano.[21]

Non è difficile immaginare un mondo in cui queste verità non valgano. Si pensi a un mondo nel quale ogni volta in cui aggiungo due sassi a un sasso ne ottengo, non tre, bensì quattro, zero, cinque, o molti di più, *e ciò in modo del tutto imprevedibile*.

Si tratta di un mondo nel quale, come vedremo, non vi è alcuna garanzia che contando due volte i membri di un insieme si ottenga uno stesso numero, *né vi è alcun metodo statistico (basato sulla distribuzione normale, ad esempio; la quale è pur sempre una forma di regolarità) per mezzo del quale trattare simili fenomeni*.[22] Deve altresì trattarsi di un mondo nel quale per il Soggetto la memoria non sia sempre... "labile, e non se la ritrovi mai", citando il poeta. Senza un minimo di memoria, come vedremo, numerare è impossibile.

Come ho detto, tuttavia, la mia posizione diverge da quella di Mill su un punto. A mio avviso, gli asserti delle matematiche vertono su realtà inesistenti (come i triangoli o i numeri), ma questo non impedisce ad essi di essere capaci di correttezza. Fino a questo punto, a mio avviso, deve venire espansa la distinzione di Olivecrona.

La correttezza degli asserti matematici dipende da realtà diverse da quelle che essi significano (ammesso che l'asserto considerato significhi qualcosa).

Questo approccio ci porta fra l'altro, alla conclusione che l'unica differenza fra gli asserti su personaggi letterari o di fan-

[*] Nel caso della realtà interna vedremo trattarsi di fenomeni come la continua esistenza del Soggetto, la sua capacità di ricordare quello che ha deciso o numerato, ecc.

[21] Applico il metodo di Vasil'ev (1912-13) per distinguere la logica empirica dalla logica in senso stretto (o metalogica).

[22] Ciò è invece possibile nel caso dei due conigli femmine sommati a due conigli maschi discusso da Popper 1946.

tasia, e gli asserti matematici stia nel tipo di realtà empiriche cui bisogna ricorrere per controllarne la correttezza. Nel caso degli asserti su idealtà come i personaggi letterari o di fantasia si deve per lo più fare ricorso a realtà passate, nel caso di asserti su idealtà matematiche si deve per lo più fare ricorso a realtà correnti.

Esaminiamo gli asserti sui personaggi di fantasia e prendiamo in considerazione il seguente asserto:

(1) Fortunata è la moglie di Trimalchione.

Questo asserto *non* ha lo stesso significato del seguente asserto:

(2) Petronio inventò Fortunata come moglie di Trimalchione.

La verità dell'asserto (2) è correlata con la correttezza dell'asserto (1), ma chi ascolta o legge l'asserto (1) non si rappresenta Petronio che, scrivendo il *Satyricon*, inventa Fortunata come moglie di Trimalchione.[23] Peraltro, lo ripeto, l'asserto (1) è falso nella misura in cui, fra le numerose informazioni che veicola[24], fornisce anche l'informazione per cui Fortunata e Trimalchione esisterebbero, o per lo meno sarebbero storicamente esistiti.

La differenza fra gli asserti delle matematiche e quelli come l'asserto (1) appena esaminato risiede solo ed esclusivamente nel fatto che nel caso degli asserti su personaggi di fantasia (e, come vedremo meglio *infra* degli asserti giuridico-dogmatici) i criteri di correttezza consistono, di regola, nell'accadimento o non accadimento di determinati fatti storici, mentre nel caso degli asserti delle matematiche consistono, di regola, nella possibilità o impossibilità di compiere determinate operazioni o attività nella realtà presente. *In entrambi i casi i criteri di corret-*

[23] Sia detto per inciso, la correlazione fra verità e correttezza spiega come mai asserti su cose inesistenti possano essere informativi, cosa che a Torben Spaak (2010: 188) sembra una contraddizione. Una delle ragioni per cui Spaak nega la possibilità di una riduzione quale quella da lui considerata nella n. 26 di p. 188 è il fatto che l'autore sembra ignorare l'ipotesi del realismo storico, e immagina solo la possibilità di una riduzione *à la* Holmes.

[24] Sto qui nuovamente facendo uso del concetto petrażyckiano di *pozycja* (1939†).

tezza dipendono da assiomi (o premesse) non esplicitati nell'asserto.

Mi pare qui opportuno insistere sul fatto che le matematiche sono radicate in alcune caratteristiche profonde dell'ipotesi realista (sia quelle che riguardano realtà esterne sia quelle che riguardano il funzionamento del Soggetto); ciò perché sono convinto che una difesa efficace del realismo giuridico sia possibile solo scongiurando ogni breccia nella muraglia costituita dall'empirismo radicale. Inoltre, come ho già detto, questo ci aiuterà a capire il concetto di *parassitarietà rispetto alla realtà*, che è centrale sia per la correttezza degli asserti matematico-dogmatici sia per la correttezza degli asserti dogmatico-giuridici.

È impossibile (anche per limiti nelle competenze di chi scrive) esaminare ogni possibile ambito della matematica. Mi limiterò all'aritmetica, partendo da John Stuart Mill:

> *Ten* must mean ten bodies, or ten sounds, or ten beatings of the pulse. But though numbers must be numbers of something, they may be numbers of *anything* [corsivo mio]. Propositions, therefore, concerning numbers have the remarkable peculiarity that they are propositions concerning things whatever; all objects, all *existences* [corsivo mio] of every kind, known to our experience. All things possess quantity; consist of parts that can be numbered; and in that character possess all the properties which are called the properties of numbers. [Mill 1843, § 2.6.2: 167]

In altri termini, Mill sostiene che *dieci* può significare dieci corpi, dieci suoni, dieci battiti cardiaci. A questi aggiungerei dieci pecorelle che insonne conto con un'operazione puramente interna. Mill aggiunge che:

1. i numeri devono necessariamente esseri numeri di qualcosa, ma al contempo
2. possono essere numeri di qualunque cosa.

In altri termini, Mill nega che possano esistere numeri indipendentemente da ciò di cui essi sono numero.[25] Gli asserti

[25] I numeri cardinali sono *qualità* di insiemi. In quanto qualità non possono esistere indipendentemente da ciò di cui essi sono numeri. La mente umana non riesce a percepire e a rappresentarsi queste qualità al di là del numero *quattro* (questa capacità di per-

(*propositions*) sui numeri, secondo Mill, concernono *ciò che esiste* (*existences*), ed è per ciò stesso suscettibile di essere numerato.

A differenza di Mill, ritengo che l'aritmetica *non* si occupi di proprietà di tutto ciò che esiste. Piuttosto essa *fa affidamento* su una particolare proprietà di alcune realtà esterne o interne: l'inerzia esistenziale di certe entità, la ripetibilità di certi processi, la capacità del Soggetto di ricordarsi le pecorelle che si è già rappresentato (fantasticamente).

Concentriamo un attimo la nostra attenzione sulle realtà esterne capaci di esistenza continuata o inerzia esistenziale.

Il realismo ingenuo (e in parte anche quello critico) classifica le realtà in tre o quattro tipi:

1. entità,
2. qualità,
3. processi,
4. stati.

Si tratta di un tema assai complesso. Mi limiterò a quanto essenziale per affrontare l'oggetto del presente studio.[26]

L'inerzia esistenziale *ceteris paribus* è una caratteristica delle entità e qualità prototipiche, come i sassi o i colori. Si suppone che il colore di una sedia rimanga tale a meno che ad essa non accada qualcosa. Analogamente, si suppone che un sasso o una sedia continui a esistere a meno che non accada qualcosa, per esempio qualcuno li distrugga. Per contro, processi come, per esempio, il mangiare, ci si aspetta che prima o poi cessino. Lo stesso vale per gli stati, come il calore o le malattie (anche se purtroppo non è detto che, queste ultime, cessino la guarigione).

---

cezione/rappresentazione si chiama *subitizing*; si veda estesamente in proposito Lakoff & Nuñez 2000: 19 ss.). Questo spiega, fra l'altro, come mai siano molto rare le lingue che concordano in genere i numeri oltre il numero quattro (fra le lingue a me note, solo il greco antico concorda il quattro: τέσσαρες e τέσσαρα).

Dal momento che i numeri sono qualità e non entità, presi letteralmente, asserti come "Due è più piccolo di quattro" sono privi di referente empirico. Si tratta di metonimie. Lakoff & Nuñez parlano di metafore (56), conformemente alla più generale teoria di Lakoff & Johnson (1980).

[26] Riferimenti alla letteratura (soprattutto a Croft 1991) possono essere trovati in Fittipaldi 2012a (§ 1.4 and 67 ss.). Si veda anche il glossario del presente libro.

L'aritmetica è parassitaria anzitutto[*] del fatto che alcune realtà (le entità e le qualità) esibiscano continuità di esistenza. Non è azzardato dire che il programma dell'aritmetica è trattare tutte le realtà alla stregua di entità statiche.

Numerare significa dare un nome a ciascun elemento di un dato insieme. È essenziale usare il termine *numerare* e non *contare* poiché solo *numerare* evoca l'idea di un elemento che riceve un numero, cioè che viene *battezzato*[27] *con un numero*.

Per riuscire a riconoscere la natura di procedimento empirico di quella pseudoentità detta *numero* è essenziale evitare di utilizzare i nomi dei numeri cui siamo abituati.[28]

Numerare significa dare un nome a ciascun elemento di un insieme rispettando un ordine ben preciso.[29] Noi useremo i seguenti nomi:

- Anna,
- Gianni,
- Maria,
- Vito,
- Paolo,

---

[*] Anzitutto, lo ripeto, perché molte operazioni matematiche possono essere compiute anche solo psichicamente. Si tratta di una questione su cui tornerò anche nel prossimo capitolo.

[27] Agli occhi di un matematico questo mio uso di *battezzare* potrà sembrare erroneo in quanto tale verbo evoca più un etichettare (*labelling*, per usare la terminologia di Mac Lane 1986: 8) che un contare. Come si vedrà subito *infra*, tuttavia, chi scrive è ben consapevole del fatto che *numerare* una seconda volta gli elementi di un insieme non significa assolutamente numerare ciascuno di essi col nome con cui fu numerato la prima volta. La terminologia che adotto mi pare tuttavia necessaria per chiarire gli aspetti più decisivi rispetto alla comparazione degli asserti matematici e con gli asserti giuridico-dogmatici.

Si noti che, qualora elementi dell'insieme da rinumerare non si siano né materializzati né smaterializzati (né qualche ulteriore evento si sia verificato) fra la prima e la seconda numerazione, chi numera, in entrambi i casi, concluderà la numerazione col medesimo nome (= numero).

[28] Una delle ragioni per cui i nomi cui siamo abituati intorbidiscono la comprensione della natura empirica dell'aritmetica è che tali nomi ci inducono a trattare i numeri come entità, anziché come proprietà di insiemi di entità (cardinalità) o di entità appartenenti ad insiemi (ordinalità).

[29] L'esposizione che segue privilegia una concezione dei numeri in termini di ordinalità. Ma l'ordinalità e la cardinalità si implicano reciprocamente (cfr. Mac Lane 1986: 59), o meglio: *hanno i medesimi presupposti empirici*. Per quanto riguarda la cardinalità come *qualità*, si veda *supra* n. 25.

– Renato,
– *etc.*

Ora, numerare consiste nel battezzare ciascun elemento di un certo insieme *rispettando una particolare procedura*[30].

Mi avvarrò dell'esempio delle arance nel mio frigorifero:

1. Il nome con cui si inizia battezzando la prima arancia è *Anna*.[31]
2. I nomi devono essere dati rispettando un ordine preciso, stabilito una volta per tutte. Per esempio, non si può mai dare a un'arancia il nome *Maria*, se non si sono già battezzate arance con i nomi *Anna* e *Gianni*.[32]
3. È vietato battezzare la medesima arancia con nomi diversi.[33] Per esempio, non posso chiamare un'arancia, prima *Gianni*, e poi *Paolo*. (Questo equivale a dire che non si può contare il medesimo elemento due o più volte).
4. È vietato battezzare arance non ancora battezzate ricominciando con nomi già usati, pur rispettandone

[30] Questa procedura è ciò che propriamente significano gli assiomi di Peano (1889: 1). Discuto nel testo solo i cinque assiomi specifici per i numeri naturali, cioè il primo, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono. Il secondo è il principio di identità, di cui dirò nel prossimo capitolo. Il terzo afferma che se *a* è uguale a *b*, allora anche *b* è uguale ad *a*. Il quarto afferma che se *a* è uguale a *b* e *b* è uguale a *c*, allora *a* è uguale a *c*. Il quinto afferma (generalizzo) che se *a* è uguale a *b*, qualora *a* abbia una proprietà (p.e. il fatto di essere stato numerato), allora anche *b* deve averla. Si tratta, tutti, di assiomi corollari dell'ipotesi realista.

Per l'esposizione, fra i vari testi da me consultati, oltre al testo dello stesso Peano, mi sono avvalso moltissimo del cap. 2 di Mac Lane 1986.

[31] Questa procedura corrisponde all'assioma (1) di Peano. La differenza è che ciò che io chiamo *Anna* Peano lo chiama *unus* (1889: 1). Evito di trattare il caso in cui il Soggetto non trovi niente da numerare (il caso dello *zero*) per mantenere la discussione semplice.

[32] Questa procedura deriva dal combinato disposto dell'assioma (6) e dalla definzione (10) di Peano (1889: 1).

[33] Questa procedura corrisponde al settimo assioma di Peano, per cui numeri uguali hanno successivi uguali. Supponiamo che io battezzi la prima arancia *Anna*, la seconda *Gianni*, la terza *Maria* e la quarta *Vito*. Poi torno dall'arancia Gianni e la *ri*battezzo *Paolo*, per poi battezzare l'arancia successiva *Renato*. In questo caso mi ritrovo la medesima arancia battezzata in due modi diversi *Gianni*/*Paolo*. Questa stessa arancia ha due arance successive diverse: *Maria* e *Renato*. Questo è precisamente ciò che il settimo assioma di Peano mira a scongiurare.

l'ordine.[34] Per esempio, dopo aver usato *Renato*, non posso battezzare arance nuove *Anna*, *Gianni*, ecc.

5. È obbligatorio battezzare tutte le arance senza saltarne neanche una.[35]

---

[34] Questa regola corrisponde all'ottavo assioma di Peano per cui 1 non è successore di nessun numero naturale. L'aritmetica modulare – quella degli orologi – non accoglie questa regola e permette di chiamare *una* anche l'ora successiva alle *dodici*. (Sono grato a Guglielmo Feis per avermi fatto l'esempio dell'aritmetica modulare).

[35] Questa regola corrisponde all'assioma (9), detto anche induzione matematica.

L'assioma di induzione riceve spesso una formulazione che ne occulta la natura. Una formulazione, fra le molte possibili, è la seguente. *Un asserto è corretto per ogni numero naturale n se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'asserto è corretto per* $n = 1$, *b) la correttezza dell'asserto per ogni numero naturale* $n = k$ *implica la sua correttezza anche per il numero naturale successivo* $n = k + 1$ (riprendo, adattandola alla terminologia di questo libro, la chiara definizione di Sominskij 1963*: 7)

Con una simile formulazione risulta difficile capire dove sia il *procedimento* cui il Soggetto si sottopone. Per comprenderlo è opportuno partire dall'assioma di buon ordinamento, assioma da cui l'assioma di induzione matematica è derivabile (e *vice versa*). Secondo tale assioma, ogni sottoinsieme dei numeri naturali *deve* contenere un numero più piccolo di tutti gli altri numeri del sottoinsieme. Anche l'assioma di buon ordinamento impone di numerare tutte le cose, senza alcuna eccezione. Il concetto di *minore* esprime solo il fatto che una cosa abbia ricevuto un nome che si trova prima nella lista che abbiamo riportato nel testo. Ora, se si numerano tutte le cose, senza eccezioni, tutte avranno ricevuto un nome, e quindi sarà sempre possibile effettuare il confronto dei nomi.

L'assioma di induzione matematica viene derivato dall'assioma di buon ordinamento con la dimostrazione per assurdo. La presento come un procedimento empirico temporalmente scandito.

- t_2 Tizio dichiara di aver numerato in $t_{1\text{-}2}$ *tutte* le arance nel suo frigorifero in conformità agli altri quattro procedimenti di Peano.
- t_3 Tizio dichiara di aver deciso che, se sposterà una *qualunque* arancia dal frigorifero al tavolo, allora, dopo aver spostato quell'arancia, cercherà nel frigorifero anche l'arancia che in $t_{1\text{-}2}$ ricevette il nome immediatamente successivo e *sposterà anch'essa sul tavolo*.
- t_4 Tizio dichiara di aver spostato dal frigorifero al tavolo l'arancia cui a suo tempo (in $t_{1\text{-}2}$) diede il primo nome (Anna).
- t_5 Tizio afferma che, nonostante egli abbia agito in conformità a quanto dichiarato in t_3, nel frigorifero vi sarebbero ancora alcune arance.
- t_6 Caio chiede a Tizio di *esibire*, fra le arance rimaste nel frigorifero, quella che in $t_{1\text{-}2}$ fu numerata per prima.

A questo punto abbiamo quattro possibilità:

1. Caio, non ha alcuna arancia da esibire, quindi in t_5 ha *mentì*.
2. L'arancia esibita da Tizio è quella che in $t_{1\text{-}2}$ Tizio con cui iniziò a numerare (Anna). In questo caso, Caio fa notare a Tizio che egli *mentì* quando disse (in t_4) di aver spostato dal frigorifero al tavolo l'arancia che in $t_{1\text{-}2}$ aveva numerato per prima.
3. L'arancia esibita da Tizio non è Anna, cioè quella che in $t_{1\text{-}2}$ fu numerata per prima (ma è, per esempio, Maria). Caio allora fa notare a Tizio che egli *mentì*

Ora, la correttezza dell'asserto "Due più tre fa cinque" dipende dalla ripetibilità di esperienze empiriche del seguente tipo: *Supponiamo che sul tavolo tu abbia delle arance, e che nel battezzarle l'ultimo nome che in ordine di tempo tu abbia dato sia "Gianni". Supponiamo altresì che nel frigorifero tu abbia delle altre arance, e che nel battezzarle l'ultimo nome che tu abbia dato sia 'Maria'. Ora, se metti sia le arance sul tavolo sia quelle nel frigo in una cassa, e le battezzi di nuovo, l'ultimo nome che userai sarà 'Paolo'*. Come si vede abbiamo un'esperienza nella realtà fisica, ripetibile.

Un simile procedimento, se le arance non esibissero una certa *inerzia esistenziale* (o il Soggetto non avesse esistenza continuata e capacità di ricordare) sarebbe impossibile.[36] Se le cose si materializzassero o apparissero in modo imprevedibile (o le capacità mnemoniche del Soggetto soccombessero sempre al suo inconscio[37]), non solo non esisterebbe nulla a cui applicare gli asserti

---

quando disse di aver rispettato il procedimento annunciato in t_3 per cui, se avesse spostato un'arancia dal frigorifero al tavolo, allora avrebbe spostato anche quella successiva (ciò perché l'arancia numerata prima di Maria, cioè Gianni, si trova sul tavolo, mentre l'arancia Maria è rimasta nel frigorifero).

4. L'arancia esibita da Tizio è anonima, cioè non fu numerata in $t_{1\text{-}2}$. A questo punto abbiamo due ulteriori possibilità:
    - 4.1. Tizio, in t_2, *mentì* quando disse di averle numerate tutte.
    - 4.2. Posteriormente a t_2, nel frigorifero, *si è materializzata dal nulla un'arancia*.

Si noti che l'ipotesi che le cose non si materializzino dal nulla, *ceteris paribus*, non è l'unica di cui la derivazione dell'asserto di induzione matematica sia parassitario. Se i partecipanti non fossero capaci di memoria, o gli accadimenti storici (quali la numerazione compiuta da Tizio in $t_{1\text{-}2}$) non fossero irreversibili, e per di più spessissimo non lasciassero qualche traccia (o nella realtà esterna o nella memoria del Soggetto), nulla di tutto ciò sarebbe possibile.

Fermo rimane che non sono sicuro di avere individuato tutti i presupposti empirici dell'assioma di induzione matematica.

[36] Come si vede, nonostante alcune indubbie somiglianze con la posizione di Kant per quanto riguarda l'ipotesi della natura, in qualche modo sintetica dei giudizi prodotti dalle matematiche (cfr., in particolare, 1787*: A10 s., B15 s., 50), la posizione qui sostenuta diverge radicalmente da quella kantiana per il fatto di ipotizzare che lo «spazio e il tempo [sono] rapporti interfenomenici (di giustapposizione o di successione) astratti [*abstrahiert*] dall'esperienza» e quindi «negare alle teorie *a priori* della matematica la loro [...] certezza apodittica nei riguardi delle cose reali», tesi riportata da Kant per sostenerne l'assurdità (A40, B57, 78). Ovvio che chi scrive, da empirista radicale, sostiene proprio questa "assurdità".

[37] Su questi temi il riferimento obbligato è Matte Blanco 1975*.

dell'aritmetica, ma neanche sarebbero eseguibili quei procedimenti empirici per mezzo dei quali è possibile controllare la correttezza o la scorrettezza dei suoi asserti.[38] A garantire l'intersoggettività delle matematiche – anche quelle non-canoniche – sono sempre più cose insieme, come l'inerzia esistenziale o storica e la condivisione degli assiomi. Vedremo che questo discorso vale per tutte le dogmatiche, non solo per le matematiche.

Si potrebbe domandare come mai, se le matematiche sono discipline parassitarie di determinate caratteristiche della realtà (sia esterna sia interna), tali discipline siano spesso scambiate per discipline che si occupano di entità assai più simili alle idee platoniche che a cose reali.

La risposta è che le caratteristiche della realtà su cui fanno affidamento le matematiche sono troppo ovvie per essere notate. Se uno dei compiti della filosofia è insegnare a stupirsi dell'ovvio, ebbene, lo stupore per l'esistenza continuata di certe realtà è una acquisizione non anteriore a Hume e Berkeley. La gran parte di noi non si stupisce delle seguenti cose:

- del fatto che certe cose continuino a esistere anche quando non sono oggetto di una nostra esperienza sensoriale;
- del fatto dell'irreversibilità del tempo, cioè del fatto che ciò che è accaduto continui a essere accaduto per sempre;
- del fatto della continua esistenza di ciascuno di noi, in quanto Soggetto;
- del fatto che ciascuno di noi sia in grado, almeno in una certa misura, in quanto Soggetto, di fissare con la memoria dei pensieri (per esempio delle pecorelle già "battezzate" numericamente).

[38] L'inerzia esistenziale di cui necessita la matematica non è necessariamente solo quella delle entità e delle qualità, ma anche quella storica, sotto forma dell'assunto (del principio di realtà) dell'*irreversibilità del tempo*. I concetti di minore e maggiore, da un punto di vista empirico sono ancorati alla possibilità di distinguere il caso in cui una numerazione sia cessata prima di un'altra. Un insieme che contiene meno elementi di un altro è un insieme i cui elementi si finisce di numerare prima degli elementi dell'altro.

Le caratteristiche della realtà di cui le matematiche sono parassitarie sono troppo "ovvie" perché si possa coglierne la natura profondamente ipotetica e provvisoria.

Una ulteriore risposta è il fatto che il numerare è un'operazione eseguibile in modi molto diversi; fra l'altro può essere un'operazione puramente psichica o puramente fisica. Generalizzando un'ipotesi di Znamierowski sugli atti tetici (1924[*]: 86) si potrebbe dire che questa possibilità di sostituire un tipo di procedimento con un altro suggerisce l'idea falsa che un numero sia completamente indipendente dalle attività psichiche o fisiche che lo costituiscono.

———

Veniamo ora al confronto fra gli asserti matematici, da un lato, e quelli su fatti di fantasia e realtà giuridiche, dall'altro.

I fenomeni dell'inerzia esistenziale, sia di certe realtà esterne (intese come entità o processi ripetibili), sia dello stesso Soggetto, e quelli di inerzia storica sono strettamente paralleli, nel senso che possono essere trattati in modo analogo da Soggetto.

Questo parallelismo consente di trattare in modo epistemologicamente identico asserti *prima facie* tanto diversi come quelli delle matematiche e quelli concernenti personaggi di fantasia come Fortunata e suo marito Trimalchione. La somiglianza consiste nel fatto che *né i numeri né la moglie di Trimalchione, o né le realtà giuridiche esistono al di fuori del Soggetto*.

Come sappiamo, secondo le definizioni proposte, l'asserto "Fortunata è la moglie di Trimalchione" è falso ma corretto.[*] Né Fortunata né Trimalchione esistettero. Per controllare la giustezza dell'asserto "Fortunata è la moglie di Trimalchione" occorre, non

[*] Per essere precisi, bisognerebbe dire che è *probabilmente* falso ma anche *probabilmente* corretto. È *probabilmente* falso, poiché non si può escludere che un giorno si scopra una qualche fonte che ci costringa a formulare l'ipotesi retrodittiva che davvero i "signori" descritti da Petronio siano esistiti coi nomi di Trimalchione e Fortunata, e che avessero lo stile di vita descritto da Petronio (il che è cosa ben diversa dall'affermare che Petronio, per il personaggio di Trimalchione, si sia isperato a questi o a quegli). È *probabilmente* corretto perché non possiamo escludere che si scopra che il personaggio di Fortunata sia il frutto di un'interpolazione.

La cosa fondamentale è tenere presente che anche gli asserti matematici hanno natura congetturale (Lakatos 1979[*]).

cercare realtà corrispondenti alle rappresentazioni da esso prodotte, ma controllare realtà che nulla hanno che fare col suo significato: si tratta di ispezionare il *Satyricon* di Petronio. Che questo sia il procedimento di controllo giusto segue dalle premesse del Soggetto (dai suoi assiomi).

Il discorso è identico nel caso di asserti giuridico-dogmatici quali "La legge *x* è in vigore". Per controllare la correttezza di questo asserto non si tratta di ispezionare un testo di legge. Si tratta, invece, di controllare la *Gazzetta ufficiale* come fonte che ci costringa ad abdurre (cfr. § 2.2) che, sia il parlamento, sia il Capo dello Stato, a suo tempo tennero determinate condotte e nel frattempo non ne abbiano tenute altre (dette *abrogazione*).[39] Che questo sia il procedimento di controllo giusto segue dagli assiomi normativi del Soggetto (la scelta dei quali chiamo *Grundnorm*).

Non vi è dunque molta differenza rispetto a un asserto come "Otto più cinque fa tredici". Per controllare questo asserto, non si tratta certo di prendere un otto, prendere un tredici, metterli insieme, e vedere quello che succede, un po' come qualcuno potrebbe mischiare vernice blu e gialla per controllare se davvero ne venga fuori della vernice verde. L'otto e il tredici, a differenza della vernice blu e gialla, non esistono esternamente. Il controllo di questo asserto consiste nell'assoggettarsi a quei procedimenti detti *assiomi di Peano*.

In nessuno di questi tre casi gli assiomi del Soggetto sono parte del significato dell'asserto la cui correttezza è da controllare.

Ciò che hanno in comune gli asserti della matematica, quelli su personaggi o fatti di fantasia e quelli prodotti dalla dogmatica giuridica è che possono essere capaci di correttezza a dispetto della loro falsità.

Il realismo scandinàvo ha molto insistito sul fatto che gli asserti giuridico-dogmatici fossero privi di significato perché falsi

[39] Seguo qui da vicino Jerzy Lande 1925b (865). Le uniche differenze – francamente di dettaglio – sono che Lande afferma che un asserto come "La legge *x* è in vigore" non ha niente a che vedere con la realtà (*nie ma nic wspólpengo z rzeczywistośćią*), mentre per me il rapporto con la realtà è quello indiretto tipico degli asserti capaci di correttezza. La seconda differenza, ancora meno importante, è il fatto che Lande, anziché il termine *controllo* (che io uso per via della mia adesione al razional-criticismo) usa il termine *verificazione* (*sprawdaznie*).

(per esempio, Ross (1957*: 815). Altri, come Olivecrona, pur affermando che espressioni come *diritto soggettivo* non significherebbe nulla (1971: 255), hanno riconosciuto la possibilità che i termini giuridici significhino entità o qualità sovrasensibili (*signify supersensible entities and qualities*, 258), ma non hanno riconosciuto che la rappresentazione di queste qualità o entità possa essere il significato vero e proprio di queste parole, esattamente come l'espressione *Spirito Santo* può produrre delle rappresentazioni anche in un ateo, che non creda, né in Dio, né nello Spirito Santo.

L'approccio qui sostenuto, che chi scrive ritiene essere un mero sviluppo dell'epistemologia giuridica e generale di Leon Petrażycki, per contro, non esclude affatto che asserti falsi possano essere capaci di produrre rappresentazioni, e integrando questo approccio con la distinzione di Olivecrona fra verità e correttezza, l'approccio qui sostenuto implica che:

1. asserti totalmente falsi possano essere nondimeno corretti,
2. asserti sulla correttezza di asserti (anche se totalmente falsi) possano essere veri.

La (2) segue dalla mia posizione – che è una lieve modificazione di quella di Mill – per cui, se non può dirsi che tutte le scienze sono scienze empiriche, può senz'altro dirsi che tutte le scienze *prima facie* non empiriche, in ultima analisi sono sempre parassitarie della realtà empirica. Ne segue che gli asserti sulla corretta eseguibilità di una procedura empirica sono sempre asserti sulla realtà, sia essa interna o esterna al Soggetto, sono perciò capaci di verità:

1. se l'asserto falso "Otto più cinque fa tredici" è capace di correttezza, l'asserto "Stando agli assiomi di Peano otto più cinque fa tredici" è capace di verità;
2. se l'asserto falso "Fortunata è la moglie di Trimalchione" è capace di correttezza, l'asserto "Stando al *Satyricon* di Petronio, Fortunata è la moglie di Trimalchione" è capace di verità;
3. se l'asserto falso "Il codice di procedura penale è in vigore" è capace di correttezza, l'asserto "Stando alla Costitu-

zione italiana del 1948, il codice di procedura penale è vigore" è capace di verità.

———

In questo capitolo abbiamo operato una doppia comparazione. Abbiamo visto che gli asserti dogmatico-giuridici hanno in comune con gli asserti storici il fatto che i criteri di giustezza di entrambi i tipi di asserto dipendono dall'esistenza storica di determinate realtà, ma differiscono per il fatto che gli asserti storici forniscono informazioni su realtà un tempo davvero esistenti, mentre quelli giuridico-dogmatici forniscono informazioni su realtà inesistenti, dunque informazioni false. Per contro, abbiamo visto che gli asserti dogmatico-giuridici hanno in comune con gli asserti matematico-dogmatici il fatto di fornire informazioni su realtà inesistenti, ma differiscono per il fatto che i criteri di correttezza degli asserti dogmatico-giuridici sono nella gran parte dei casi di tipo storico, mentre i criteri di correttezza degli asserti dogmatico-matematici sono di tipo correntista.

Nel prossimo capitolo cercherò di comporre queste due parti ad unità, mostrando come, da un punto di vista epistemologico, i criteri di correttezza storici costituiscano assiomi nomodinamici (cioè assiomi sulle c.d. fonti del diritto), mentre i criteri di correttezza correntisti (cioè gli assiomi delle matematiche e assiomi p.e. di giustizia), costituiscano assiomi nomostatici. Nel far ciò abbozzerò, come anticipato, una teoria generale delle scienze dogmatiche, o assiomatiche, o formali (sono termini per me sinonimi).

III.

Le diverse possibili erroneità degli asserti giuridico-descrittivi

Sommario:

1. Premessa – 2. Asserti psicologici su convinzioni normative erronee o su erronee assenze delle stesse, nonché su asserti da esse causati – 3. La dogmatica normativa come scienza formale – 3.1. Elementi necessari ed eventuali di una scienza formale – 3.2. Impossibilità di scienze formali e divergenze fra scienze formali e scienza psicologiche – 3.3. A che cosa servono le scienze formali – 3.4. Tipi di assioma normativo – 3.5. Alcuni possibili esempi di personali assiomi nomostatici e nomodinamici del giurista dogmatico – 4. Replica a Reinach

1. Premessa

In questo capitolo, sulla scorta delle considerazioni svolte nel cap. 2, cercherò di fornire una risposta dettagliata alle obiezioni rivolte da Adolf Reinach alle teorie psicologiche del diritto.

Per far questo, anzitutto, mostrerò che perfino una teoria psicologica del diritto che ignori l'esistenza (e a mio avviso la necessità) della dogmatica giuridica è in grado di ipotizzare *convinzioni giuridiche erronee* e *assenze erronee di convinzioni giuridiche*, nonché *asserti giuridico-descrittivi erronei*.

Dopo aver fatto questo, nel § 3.3, indagherò la questione dell'erroneità degli asserti giuridico-dogmatici e questo ci

porterà ad abbozzare una generale epistemologia degli asserti dogmatici nella quale gli asserti matematico-dogmatici e quelli matematico-giuridici non sono che casi particolari della più generale categoria degli asserti dogmatici prodotti dalle scienze formali.

Infine, nel § 3.4, formulerò le risposte alle obiezioni di Adolf Reinach presentate nel § 1.1 del primo capitolo.

Prima di procedere, è necessario avvertire il lettore che d'ora in poi, non parlerò più di *asserti giuridico-psicologici* o di *asserti giuridico-dogmatici*, bensì di *asserti etico-psicologici* e di *asserti etico-dogmatici*. Ciò perché, se si distinguono i fenomeni giuridici da quelli morali nel modo proposto da Petrażycki, distinguere fra asserti moral-descrittivi e asserti giuridico-descrittivi prodotti dal Soggetto non ha molto più senso di quanto ne abbia, nella cucina di un cuoco, distinguere le pietanze nelle quali egli usa lo zucchero da quelle in cui non lo usa.[1]

La tab. 1 contiene un sintesi della terminologia qui utilizzata.

Tab. 1. ***Tipi di asserto descrittivo discussi***

	ASSERTI DESCRITTIVI	
	di tipo dogmatico	**di tipo psicologico**
ETICA (= diritto e morale)	asserti etico-descrittivi	
	asserti etico-dogmatici	asserti etico-psicologici
DIRITTO	asserti giuridico-descrittivi	
	asserti giuridico-dogmatici	asserti giuridico-psicologici
MORALE	asserti moral-descrittivi	
	asserti moral-dogmatici	asserti moral-psicologici
MATEMATICA	asserti matematico-descrittivi	
	asserti matematico-dogmatici	asserti matematico-psicologici

[1] La distinzione petrażyckiana viene da me discussa in dettaglio in Fittipaldi 2013, 2012a e 2012b.

2. Asserti psicologici su convinzioni normative erronee o su erronee assenze delle stesse, nonché su asserti da esse causati

In questo paragrafo esaminerò la generale questione dell'erroneità di convinzioni normative e dell'erroneità di assenze di convinzioni normative, nonché la questione dell'erroneità degli asserti etico-descrittivi[*] che tali convinzioni o assenze di convinzioni possono indurre un individuo a produrre. Mi concentrerò prevalentemente su questi asserti-oggetto, dal momento che la trattazione di essi è un poco più complessa della trattazione delle convinzioni e delle assenze di convinzioni normative, e al contempo comporta una risposta anche per le questioni poste da queste ultime.

Anzitutto, va ribadito quanto detto nel precedente paragrafo, e cioè che, nella gran parte dei casi, gli psicologi del normativo hanno a che fare con asserti-oggetto falsi. Sono falsi, poiché, come abbiamo visto nei precedenti capitoli, la gran parte di questi asserti dice qualcosa su realtà che sono implicate[2] avere esistenza esterna, mentre tali realtà esistono esclusivamente nella psiche di chi le produce. Se Sempronio dice che Caio ha un debito di 10 euro nei confronti di Tizio, il debito, secondo la teoria psicologica del diritto, non esiste all'esterno di Sempronio (il Soggetto che produce l'asserto). Il debito, non è né una qualità di Caio, né una entità che si trovi fra Tizio e Caio. *Il debito esiste esclusivamente nella testa di Sempronio, che lo attribuisce a Caio, attribuendo altresì a Tizio un credito nei confronti di Caio stesso*.[3]

---

[*] Si potrebbe domandare come mai, nel contesto della psicologia del normativo, io utilizzi la locuzione *asserto etico-descrittivo* anziché *asserto etico-dogmatico*. Si potrebbe infatti sostenere che la psicologia del normativo abbia in questi casi come oggetto (trattato psicologicamente) asserti etico-dogmatici prodotti da un Soggetto. Ciò è corretto se si intende *dogmatico* in un senso più lato di quello che verrà chiarito nel prossimo paragrafo, nel quale sosterrò la tesi che una dogmatica, intesa come scienza formale, esige, per la sua costituzione, che il Soggetto adotti il principio etico di identità e il principio etico di non-contraddizione.

[2] Uso *implicare* in questo contesto non senza fare violenza alla lingua italiana, giacché tratto questo verbo alla stregua dell'inglese *to imply*. Me ne scuso.

[3] Questo è il cuore del solipsismo giuridico. Cfr. sul punto Fittipaldi 2012b (24).

Ora, l'erroneità di asserti indagata dagli psicologi del normativo non è solo questa falsità. Queste falsità, o più precisamente queste illusioni, offrono un campo sterminato di indagine, ma non sono queste illusioni a essere l'oggetto di questo libro.[4]

Il problema che dobbiamo indagare qui non è quello della *sfera di esistenza* di queste realtà (indubbiamente esistenti nella psiche del Soggetto), ma piuttosto il problema posto da un Soggetto che asserisca come erroneamente esistente una certa realtà normativa o erroneamente neghi l'esistenza di una certa realtà normativa – del tutto indipendentemente, lo ripeto, dalla questione se quanto da lui implicato in ordine alla sfera di esistenza di queste realtà sia vero o falso.

Per capire il modo in cui la psicologia del normativo deve trattare simili asserti-oggetto va tenuto presente che tale disciplina non è interessata a esprimere valutazioni etiche o normative relativamente a tali asserti; essa è interessata esclusivamente a formulare predizioni o spiegazioni causali di fenomeni. Gli asserti-oggetto vanno dunque trattati alla stregua di qualsivoglia altro fenomeno.

La psicologia del normativo qualificherà un asserto-oggetto come erroneo qualora sia ipotizzabile che, qualora il Soggetto che formulò tale asserto-oggetto venisse a sapere che determinate fattispecie concrete, determinati fatti normativi o determinati fatti anankastico-costitutivi non si verificarono, tale Soggetto qualificherebbe il suo proprio asserto come erroneo. In altri termini, la psicologia del normativo qualificherà un asserto-oggetto come erroneo nel caso in cui si ipotizzi che scoprire la *falsità* di una propria rappresentazione realistica causi nel Soggetto il rigetto come erroneo di tale suo asserto.

Per esempio, se Caio formula l'asserto etico-descrittivo secondo cui una certa condotta è obbligatoria poiché su una certa piazza vige una certa consuetudine, Caio potrà mutare opinione in ordine alla obbligatorietà di tale condotta, qualora venga a sapere che tale consuetudine in realtà su quella piazza non esiste

[4] Mi sono occupato estesamente di questo problema nel mio *Naïve Legal Ontology* (2012a).

o che tale consuetudine non sia stata pubblicata su una determinata fonte di cognizione (mancata integrazione di una condizione anankastico-costitutiva).

Per fare un diverso esempio, si pensi a un musulmano che formuli l'asserto "L'escissione è obbligatoria perché così stabilisce il Corano". Da un punto di vista psicologico-normativo un tale asserto è erroneo *per tale musulmano* qualora si possa formulare la *previsione* che, qualora questi leggesse il Corano dalla prima all'ultima pagina e si accertasse che in nessun versetto di esso è prescritta una cosa del genere, tale musulmano muterebbe la propria convinzione normativa a proposito dell'escissione.

Quanto detto può ripetersi a proposito dell'integrazione da parte di una fattispecie concreta di una certa fattispecie astratta. Supponiamo che Tizio sia convinto di avere usucapito un determinato terreno già posseduto da suo padre e scopra che in realtà suo padre iniziò a possederlo una data posteriore a quella necessaria per il compimento dell'usucapione. Qualora per Tizio il mero venire a conoscenza di tale fatto (o più precisamente, non-fatto) sia sufficiente per indurlo a cambiare idea, potremo dire che tale asserto di Tizio, da un punto di vista psicologico-normativo, è erroneo.

L'erroneità è qui solo uno strumento per prevedere un mutamento di opinione normativa in un determinato Soggetto.

Credo che sia appena il caso di aggiungere che è perfettamente possibile che un Soggetto, messo di fronte a fatti inoppugnabili che ne minano una condizione di vantaggio nei confronti di un altro individuo, si rifiuti di farli propri e così modificare la propria opinione. Giudicare simili condotte non è di competenza della psicologia del normativo. Per contro, questo è un possibile uso della dogmatica.

Quanto detto vale anche a proposito di *problemi squisitamente interpretativi*. Da un punto di vista psicologico-normativo, nulla impedisce di formulare l'ipotesi che una convinzione normativa in contrasto "visibile" col significato di un

testo normativo che un Soggetto viva come vigente[*] abbia maggiore probabilità di essere modificata in un senso conforme al significato di tale testo rispetto a una convinzione normativa che non sia in contrasto "visibile" col significato di qualsivoglia testo normativo (o altro fatto normativo) che il Soggetto viva come vigente.[5]

Si potrebbe obiettare che sia tutt'altro chiaro che cosa significhi l'espressione "asserto il cui significato sia in contrasto *visibile* col significato di un testo normativo" (o di altro fatto normativo".

La questione è invero assai meno complessa di quello che sembra se si tiene presente che il contrasto di cui qui parlo è *una questione di grado*.

Si tratta di cose che la linguistica cognitiva ha peraltro già indagato attraverso le indagini sulla c.d. "bontà dell'esempio" (*goodness of example*). Già negli anni '70 Eleonor Rosch compì indagini empiriche su termini come *vehicle* – termine, questo, che i filosofi del diritto "conosco[n] pur troppo"[6] – volte a indagare quali tipi di veicolo fossero considerati essere i migliori esempi di un veicolo e quali, invece, fossero esempi talmente cattivi da poter essere difficilmente considerati tali.

---

[*] Ricordo che, dal punto di vista della teoria psicologica del diritto cui chi scrive aderisce, la vigenza psicologica è un fenomeno puramente interno al Soggetto; essa consiste nel fatto che il Soggetto viva un certo fatto come normativo per sé medesimo (cfr. Fittipaldi 2012b). Nel prossimo paragrafo chiarirò il diverso concetto di *vigenza dogmatica*.

[5] Cfr. in proposito le seguenti affermazioni (sociologico-giuridiche) di Rodolfo Sacco: «[C]onoscere un ordinamento [...] significa [fra l'altro] conoscere quali sono i dati [...] i quali potrebbero determinare la soluzione dei casi che dovessero nascere ora o nell'immediato futuro. A tal fine bisogna enucleare le tendenze della giurisprudenza, e considerare le suggestioni cui è indotto il giudice. Queste suggestioni possono provenire da molte origini: ad es. le innovazioni dottrinali accompagnate da un ampio consenso. Per sapere quale sia l'impatto di una suggestione su un giudice, dovremo peraltro conoscere il giudice: così dovremo analizzarne la provenienza, poiché il giudice formato all'università tenderà a dare una maggiore importanza alla dottrina, rispetto al giudice formatosi fin dall'inizio nelle aule giudiziarie. *Inoltre, qualora i precedenti giurisprudenziali riguardanti un problema dato si pongano in contrasto visibile con il dettato legislativo, la loro solidità sarà minore, perché in qualunque momento si potrebbe profilare un ritorno alla legge*» (1992: 47 s., corsivo mio).

[6] Suggestioni operistiche a parte, l'ovvio riferimento è a Hart 1961 (§ 7.1).

Nel caso degli esempi migliori gli intervistati dovevano dare un voto pari a 1. Nel caso opposto il voto da darsi era 7. Il voto 4 veniva utilizzato per esprimere l'idea che l'esempio proposto andasse moderatamente bene (*moderately well* – 1975: 198).

Riproduco nella tab. 2 i dati raccolti a suo tempo da Rosch (è evidente che la lingua può mutare nel tempo, e così la bontà degli esempi).

Tab. 2. ***Bontà di esempi di "vehicles" per il termine 'vehicle'*** **(Rosch 1975: 230)**

esempio	*posizione*	*voto medio*	*esempio*	*posizione*	*voto medio*
automobile	1	1,02	subway	26	3,32
station wagon	2	1,14	trailer	27	3,50
truck	3	1,17	cart	28	3,55
car	4	1,24	wheelchair	29	3,68
bus	5,5	1,27	yacht	30	3,76
taxi	5,5	1,27	tank	31	3,84
jeep	7	1,35	go-cart	32	3,85
ambulance	8	1,62	rowboat	33	3,92
motorcycle	9	1,65	dogsled	34	3,95
streetcar	10	1,90	tricycle	35	4,00
van	11	1,95	canoe	36	4,01
Honda	12	2,03	raft	37	4,37
cable car	13	2,11	submarine	38	4,51
train	14	2,15	sled	39	4,61
trolley (car)	15	2,19	horse	40	4,63
bicycle	16	2,51	rocket	41	4,74
carriage	17	2,59	blimp	42	4,81
airplane	18	2,64	skates	43	4,99
bike	19	2,73	camel	44	5,22
boat	20	2,75	feet	45	5,34
jet	21	2,79	skis	46	5,40
ship	22	2,82	skateboard	47	5,54
scooter	23	3,24	wheelbarrow	48	5,72
tractor	24	3,30	surfboard	49	5,78
wagon	25	3,31	elevator	50	5,90

Ora, supponiamo di avere un insieme di individui tutti quanti consideranti per sé medesimi vigente un enunciato giuridico *prescrittivo* di questo tipo:

It is prohibited to use vehicles in the park
"È vietato utilizzare veicoli nel parco"

Sulla base di quanto precede si può ipotizzare che la probabilità che un membro di questo insieme consideri vietato l'ingresso ai pedoni (*feet* è al 45° della lista di Rosch) sia molto inferiore alla probabilità che consideri vietato l'ingresso agli autotreni (*truck* è al 2° posto).

Questa diversità, non senza qualche imprecisione, può essere sintetizzata affermando che, da un punto di vista psicologico-normativo, l'asserto giuridico-descrittivo oggetto di indagine "Ai pedoni è vietato l'ingresso nel parco" è *più erroneo* rispetto all'asserto "Agli autotreni è vietato l'ingresso nel parco".[7]

Fin qui una simile indagine psicologico-giuridica non prenderebbe in considerazione quelle che sono spesso state chiamate *ideologie interpretative*. Nulla esclude, tuttavia, che simili "ideologie" vengano prese in considerazione. Nel caso in cui, ad esempio, un giudice creda nell'*intenzionalismo ermeneutico*, e nel caso in cui questo giudice, a sua insaputa, abbia adottato un'interpretazione di una legge incompatibile con le intenzioni di coloro che votarono tale testo in parlamento, si può affermare che le convinzioni giuridiche di tale giudice causate da tale interpretazione siano erronee nella misura in cui vi sia una *qualche probabilità* che, qualora quel giudice venisse a conoscenza del fatto che coloro che approvarono quella legge avevano tutt'altre intenzioni, egli muterebbe la sua convinzione giuridica.

Le considerazioni appena svolte possono ripetersi agevolmente a proposito delle erronee *assenze* di convinzioni normative e degli erronei asserti che possono venire formulati a causa di tali assenze.

[7] Ho detto "non senza qualche imprecisione" poiché qui abbiamo pur sempre a che fare con previsioni statistiche o probabilistiche.

3. La dogmatica normativa come scienza formale

3.1. Elementi necessari ed eventuali di una scienza formale

La dogmatica giuridica, a differenza della psicologia del normativo, non è una scienza di realtà (*Realwissenschaft*). Il suo oggetto non sono realtà indipendenti dal Soggetto[*], bensì idealtà, nei cui confronti il Soggetto prova quell'illusione di controllo che è una della tipiche manifestazioni dell'illusione del libero arbitrio. La dogmatica giuridica è dunque una scienza di idealtà (*Idealwissenschaft*).

Per questa ragione le dogmatiche normative sono scienze sorelle delle matematiche.

Il fatto che queste discipline vertano esclusivamente su idealtà, non significa che esse abbiano necessariamente *contenuti* arbitrari. *A essere arbitrari, in queste discipline, sono esclusivamente gli assiomi o dogmi* (i due termini per me sono sinonimi) *che il Soggetto sceglie*. Nulla impedisce al Soggetto di mutare di continuo i propri dogmi, o di non averne affatto.

Scienze come le matematiche o le dogmatiche non vertono su *capricci* del Soggetto, ma è vero che la definizione di *scienze di idealtà* che ho proposto sembra comprendere anche i capricci e le fantasie più irrazionali.

La costituzione di una scienza di idealtà richiede da parte del Soggetto la sua decisione di rispettare determinati *procedimenti*, cui tradizionalmente si dà il nome di *logica*.[8]

Il primo di questi procedimenti consiste nella *stabilizzazione di determinate idealtà*, cioè nell'impegnarsi a non mutarle se non in virtù di una consapevole decisione. In altri termini si trat-

[*] Ricordo che la psiche degli altri è una realtà esterna al Soggetto.

[8] Quanto segue mi pare compatibile con le teorie di Matte Blanco (1975[*]). La decisione del Soggetto di sottoporsi a questi procedimenti – che chiamerò *principio di identità* e *principio di non-contraddizione* (sebbene dalle varie forme) – è tutt'altro che facile da tradurre in atto. Relativamente al principio di non-contraddizione, Matte Blanco afferma che «l'osservazione rivela – in maniera molto chiara e immediata in alcuni pazienti, e solo dopo una certa indagine in [S]oggetti più normali – quella che si potrebbe chiamare *la tremenda lotta tra una tendenza a negare la legge di contraddizione e una ad affermarla*» (55).

ta, da parte del Soggetto, di selezionare nel proprio flusso di coscienza determinati pensieri e stabilizzarli. Un'operazione di questo tipo è molto meno banale di quanto si possa credere se si pensa che l'inconscio spesso agisce, non solo sui nostri "liberi" pensieri, ma perfino sui nostri ricordi, inducendoci a ricordare cose diverse da quelle che magari una decina di anni prima ricordavamo.

La decisione di stabilizzare una idealtà (oppure certe realtà psichiche), sia essa una rappresentazione, un pensiero o un ricordo, e magari di dare ad essa un nome stabile, corrisponde al *principio di identità* nei sensi, rispettivamente, *etico* e *linguistico*[*]. Uso l'aggettivo *etico* e non l'aggettivo *psicologico* poiché questo tipo di principio di identità non descrive il funzionamento psichico del Soggetto, ma piuttosto rappresenta un impegno che il Soggetto assume con sé stesso, e che il Soggetto può mantenere o non mantenere.[**]

Ma stabilizzare certe idealtà – cioè fissare ciò a cui si pensando o ciò di cui si parlando – è cosa diversa dall'adottare un *assioma* o un *dogma* (i due termini sono per me sinonimi).

Se io decido di fissare l'idea di un *quadrato* come un quadrilatero avente tutti i lati e tutti gli angoli uguali, invece che come un quadrilatero avente tutti i lati uguali e quattro angoli retti, non sto ancora adottando alcuna posizione rispetto ai quadrati. Sto solamente isolando una rappresentazione o un pensiero, nel flusso dei miei pensieri, ed eventualmente sto dando a esso un nome.

---

[*] Il principio di identità linguistico esprime semplicemente un principio di *costanza semantica*. Esso consiste nel divieto di utilizzare uno stesso termine per riferirsi a realtà o idealtà diverse. Se in t_0 uso *a* per riferirmi esclusivamente a Babbo Natale e in t_1 uso *a* per riferirmi esclusivamente alla Befana sto violando linguisticamente il principio per cui $a = a$.

[**] Del principio di identità è possibile, oltre a una versione etica e a una linguistica, anche una versione *realistica*. In questo caso il principio di identità andrebbe piuttosto chiamato *ipotesi di identità*. Si tratta dell'ipotesi per cui vi sono realtà *capaci di esistenza continuata*. Queste realtà possono essere esterne (la sedia su cui sto scrivendo) o interne (i miei ricordi, il mio Sé). In senso lato, si può parlare di esistenza continuata anche per l'eternità degli accadimenti storici e la ripetibilità di procedimenti empirici (p.e. le esperienze della forza di gravità).

Definisco *assioma (o dogma, o premessa*[*]*) un giudizio che il Soggetto ufficialmente adotta o rigetta fino a una diversa dichiarazione*. L'avverbio *ufficialmente* è una ridondanza finalizzata a segnalare la solennità dell'adozione o rigetto di un giudizio da parte del Soggetto.[9]

L'adozione o il rigetto di un giudizio da parte del Soggetto equivale all'adozione del principio di non-contraddizione etico.[10]

Va sottolineato che rigettare un giudizio è cosa ben diversa dal non adottarlo. Chi rigetta un giudizio prende posizione contro di esso, chi non lo adotta si astiene dal prendere posizione. Il Soggetto_1 può rigettare l'assioma per cui |Occhio per occhio dente per dente|, mentre il Soggetto_2 può astenersi dall'adottarlo semplicemente perché non si è fatto un'opinione a riguardo.

Questo punto, nelle dogmatiche normative, è di fondamentale importanza poiché sono perfettamente concepibili individui per i quali certe questioni etiche siano semplicemente *indifferenti*.

Il principio di non-contraddizione etico si limita a proibire al Soggetto le seguenti cose:

---

[*] Il termine *premessa* è stato da me per lo più utilizzato nel contesto degli asserti vertenti su accadimenti o personaggi di fantasia. Tale termine deve essere inteso come sinonimo di *assioma* o *dogma*. Di regola, quando si controverte su personaggi di fantasia, la premessa è che essi sono corretti se corrispondono a ciò che volle l'autore. Ma vi sono ambiti nei quali le premesse (o assiomi) sono assai più difficili da individuare. Si pensi a Paperino. Qual è il vero Paperino. Quello delle origini, quello di Carl Barks, quello di Elisa Penna? La questione è decisiva per stabilire, per esempio, se Paperon de' Paperoni (Scrooge McDuck) o Paperinik *davvero "esistano" nel mondo dei paperi*. Questioni analoghe si pongono per le varie versioni di molti miti greci. Per poi venire ad ambito completamente diverso (rispetto a quello dei paperi, beininteso), si pensi, per fare solo un esempio, alla questione di come stabilire se lo Spirito proceda anche dal Figlio, o solamente da Padre.

[9] La scelta di questo avverbio è legata altresì al fatto che nel testo sto proponendo una reinterpretazione del concetto petrażyckiano di *ufficiale* (cfr. Fittipaldi 2012b: cap. 4).

[10] Quanto segue sul principio di non-contraddizione (e in misura importante anche quanto precede) costituisce una personale rilettura delle fondamentali analisi di Vasil'ev (1912 e 1912-13) e Łukasiewicz (1910). Non è questa la sede per discutere in dettaglio le questioni su cui adotto posizioni parzialmente diverse da quelle dei due grandi logici slavi. Su questi argomenti si veda anche il fondamentale Raspa 1999.

1. adottare e non adottare contemporaneamente il medesimo assioma,
2. rigettare e non rigettare contemporaneamente il medesimo assioma,
3. adottare e rigettare contemporaneamente il medesimo assioma.

Questo principio *proibisce al Soggetto di essere dolosamente indifferente nei confronti di un assioma ufficialmente adottato o rigettato, di adottare surrettiziamente un assioma ufficialmente rigettato o, infine, di rigettare surrettiziamente un assioma ufficialmente adottato*.

Anche in questo caso, come nel caso del principio di identità, non vi è nulla di ovvio, dal punto di vista psichico. Il Soggetto può dover essere molto rigoroso con sé stesso per poter adottare un qualche principio di non-contraddizione etico.[11]

Il principio di non-contraddizione etico, come si vede, è cosa completamente diversa dal principio di identità etico. Col principio di identità etico non si sta prendendo posizione nei confronti di un giudizio, ci si limita a fissare ciò che vi rientra come soggetto o come predicato.

Per evitare fraintendimenti va sottolineato che il principio etico di non-contraddizione proibisce al Soggetto di fare due o tre di queste cose *nei confronti del medesimo assioma*: adottarlo, rigettarlo, essere indifferente.

Esso non dice nulla circa le posizioni del Soggetto relativamente a supposte *realtà o idealtà contraddittorie* che possono rientrare in suoi giudizi, né relativamente a eventuali *incompatibilità fra diversi assiomi*.

Due sono gli esempi classici: l'idea di un cerchio quadrato e l'idea di un corpo che sia al contempo in quiete e in moto.

Ora, nella misura in cui due idealtà sono *definite indipendentemente* l'una dall'altra qualunque ipotesi di loro mutua incom-

[11] L'ipotesi per cui il principio di non-contraddizione (di qualunque tipo, mi permetto di aggiungere) sia sconosciuto all'inconscio fu proposta già da Sigmund Freud (p.e. 1932*, lez. 31: 185). In Matte Blanco (1975: 53) il fatto che all'inconscio sia sconosciuto il principio di non-contraddizione è un corollario dei più generali principi di simmetria e di generalizzazione. Non posso discutere questi argomenti in questa sede.

patibilità resta un'ipotesi empirica, *aperta alla falsificazione*.[*] Si pensi solo alla convincente discussione storica di Lakatos (1976[*]: 45 ss.) della questione se sia o meno possibile un poliedro per il quale *vertici* – *spigoli* + *facce* ≠ 2.

Per quanto riguarda la faccenda dei cerchi quadrati, se si definisce il cerchio come il luogo dei punti equidistanti da un punto dato e si definisce il quadrato come un quadrilatero avente lati e angoli uguali, nulla impedisce di rappresentarsi una circonferenza massima su una superficie sferica come un caso limite di quadrato avente quattro angoli di 180° ciascuno.

Lo stesso vale per il rapporto fra il moto e la quiete. Tali stati sono incompatibili solo per un Soggetto determinato. Infatti, com'è noto, nella relatività galileiana non esiste alcun modo per distinguere il moto rettilineo uniforme dalla quiete. Ogni corpo può essere sempre in quiete o in moto, dipende dal punto di vista. Come si vede, allora, l'essere in moto o in quiete è cosa ben diversa dall'essere calvi o capelluti.

Veniamo ora al caso della incompatibilità fra diversi assiomi. Si tratta di un fenomeno tipico delle dogmatiche normative, per cui non farò esempi relativi alle dogmatiche matematiche.

Si ipotizzi il caso in cui un Soggetto adotti contemporaneamente:

1. sia l'assioma per cui si deve ubbidire alle autorità viventi (οἱ ἐνθάδε),
2. sia l'assioma per cui si deve ubbidire alle autorità defunte (οἱ κάτω),

e che per via di un editto di un'autorità vivente questo Soggetto provi il dissidio consistente nel vivere la sepoltura di un proprio congiunto come contemporaneamente proibita e obbligatoria.[12] La questione se sia davvero possibile al contempo seppellire e non seppellire un proprio congiunto è strettamente empirica, e non ha niente a che vedere col principio di non-contraddizione etico sopra esposto. Infatti, l'ipotesi per cui sarebbe impossibile

[*] Nella misura in cui non siano definite indipendentemente, invece, la contraddizione si riduce a una contraddizione linguistica. Fermo rimane che anche le contraddizioni linguistiche non possono se non essere accertate empiricamente.

[12] Mi avvalgo dell'esempio di Antigone proposto da Raspa 1999 (19, n. 4).

rispettare contemporaneamente la proibizione di seppellire un cadavere e adempiere all'obbligo di seppellirlo, presuppone: (1) l'esistenza continuata e predicibile del cadavere, *ceteris paribus*, nonché (2) il fatto che tale esistenza continuata sia intersoggettiva, cioè che tale cadavere esista sia per Tizio, sia per Caio, sia per Creonte, sia per Antigone, sia per Roberto, ecc.

Siamo così giunti a quello che potrebbe essere chiamato *principio realistico di non-contraddizione*, ma in realtà andrebbe semplicemente chiamato *ipotesi di incompatibilità*. Il principio realistico di non-contraddizione, infatti, è semplicemente un'*ipotesi empirica di impossibilità congiunta di due realtà*.

Come mai il principio realistico di non-contraddizione viene spesso scambiato per una verità *a priori*?

La ragione di ciò, a mio avviso, è da ricondursi al fatto che la coppia di predicati con cui viene più naturale esemplificare il principio di non-contraddizione è *esistenza* e *inesistenza*. Che una cosa come un cadavere non possa essere al contempo esistente e inesistente sembra una verità di ragione, non una verità empirica.

La natura empirica dell'ipotesi per cui una cosa non potrebbe essere al contempo esistente e inesistente si manifesta immediatamente se ci si interroga sulla funzione dei predicati *esistente* e *inesistente*. Il predicato *esistente* è tipicamente utilizzato per riferirsi a realtà esterne che il Soggetto assume causare le sue percezioni, così come le percezioni di altri individui. Il predicato *inesistente*, per contro, viene tipicamente utilizzato per riferirsi a realtà esterne che non causano percezioni nel Soggetto. Tipicamente, ciò che non esiste non viene da lui percepito.[*] Ora, la natura empirica di quest'ipotesi si riconosce se si pensa che nulla esclude che al Soggetto si presentino percezioni di realtà esterne radicalmente impredicibili o inspiegabili per mez-

[*] Si tenga presente che si parla sempre di ipotesi falsificabili. Ciò implica che un'ipotesi di esistenza e, *soprattutto*, un'ipotesi di inesistenza possono sempre venire *falsificate* nel Soggetto. In altri termini, una realtà che fino a un certo momento non causò percezioni nel Soggetto non si può escludere che a un certo punto inizi a causarne. Si noti, peraltro, che da questo punto di vista l'ateismo per un ateo è un'ipotesi falsificabile. L'ateo, se iniziasse a sentire la voce di Dio o assistesse all'arrivo dell'apocalisse, probabilmente rigetterebbe il proprio ateismo.

zo della ipotesi humeana della doppia esistenza di percezioni e oggetti. Per simili entità il Soggetto dovrebbe parlare al contempo di esistenza e inesistenza (cioè esinesistenza). Dal fatto che simili entità non siano state ancora avvistate, non può desumersi che siano del tutto impossibili.

Una ipotesi ausiliaria[13] del realismo critico è tipicamente l'ipotesi per cui la *realtà causa percezioni simili*[14] *in diversi Soggetti*. Ecco allora che saremmo nuovamente costretti ad affermare che una medesima realtà è al contempo esistente e inesistente se essa causasse percezioni in determinati Soggetti e non ne causasse in altri, e ogni tentativo di spiegare le percezioni degli uni o le non percezioni degli altri in termini di errore fallisse.

La cosa parrà meno strana qualora si pensi di nuovo alla relatività galileiana. Da un punto di vista galileiano, dati due corpi in moto rettilineo uniforme l'uno rispetto all'altro, non vi è modo di stabilire se il primo sia in moto rettilineo uniforme e il secondo in quiete, se il primo sia in quiete e il secondo in moto rettilineo uniforme e, infine, se entrambi siano in moto rettilineo uniforme.

Si può allora fare la seguente similitudine, come è un'ipotesi empirica (peraltro falsa da un punto di vista galileiano) che un corpo non possa al contempo essere in quiete e in moto rettilineo uniforme, così è un'ipotesi empirica (da trattarsi provvisoriamente come vera) che un corpo non possa al contempo esistere e non-esistere.

La comprensione di quest'ultima possibilità è impedita anche dall'uso della negazione. La negazione, infatti, viene utilizzata per esprimere incompatibilità di predicati. Si veda la definizione nella tab. 3.[15]

---

[13] Sulla natura *ausiliaria* di quest'ipotesi cfr. Fittipaldi 2012a (74), dove discuto alcune considerazioni di John Searle in proposito.

[14] *Nota bene*: l'ipotesi che la realtà esterna causi percezioni *simili* in diversi Soggetti non implica che queste percezioni rappresentino la realtà esterna per come essa davvero è (Albert 1987: 101). Adottare quest'ultima ipotesi, come spiegato *supra*, equivarrebbe a regredire al realismo ingenuo.

[15] Si tratta di una definizione per una logica bivalente. Per logiche con un numero di valori superiore a due la definizione è necessariamente più complessa.

Tab. 3. ***Definizione della negazione***

a	$\neg a$
P_1	P_2
P_2	P_1

Affermare che una cosa possa essere e *non* essere qualcos'altro costituisce così una violazione del principio di non-contraddizione linguistico, e questa violazione sembra rivelare una contraddizione realistica. Ma questa apparenza svanisce se ci rendiamo conto che non vi è nessuna certezza che P_1 sia incompatibile con P_2.

Non bisogna, dunque, farsi ingannare dall'uso della negazione. Bisogna invece essere sempre aperti alla possibilità che un soggetto possa sempre al contempo avere il predicato *p* e il predicato *non-p*, qualora *non-p* possa essere definito indipendentemente da *p*.

Nei casi in cui non sia presente la negazione la possibilità di contraddizioni realistiche risulta molto più intuitiva. Si pensi, ad esempio, all'*odi et amo* di Catullo, nonché ai fenomeni di *ambivalenza* (*Ambivalenz*) indagati da Freud. Ma come escludere che una persona possa essere *felix* ("felice") pur essendo *infelix* ("sterile")?

Ora, è di fondamentale importanza osservare che, oltre al principio di non-contraddizione realistico, può esservi un parallelo principio di *non-contraddizione idealistico*, che il Soggetto può adottare o non adottare quando tratta le proprie idealtà. Un simile principio di non-contraddizione idealistico, a differenza del principio di non-contraddizione realistico, non è un'ipotesi intorno alla realtà, bensì una *decisione* del Soggetto intorno a proprie idealtà oppure intorno a proprie realtà interne.

Si pensi a un gastronomo che adotti il seguente assioma:

|Il dolce e il salato sono incompatibili|

In questo caso il dolce e il salato saranno idealisticamente incompatibili, fermo rimanendo che realisticamente sono assolutamente compatibili, tanto è vero che vi sono numerose cucine al mondo che, oltre al dolce e al salato, ammettono altresì l'agrodolce.

Ma esaminiamo due questioni di più immediata rilevanza per il giurista. Nulla impedisce a un Soggetto di adottare l'assioma per cui la vigenza e la non-vigenza sono congiuntamente impossibili e disgiuntamente necessarie, oppure l'assioma per cui una condotta non può essere congiuntamente obbligatoria e vietata. Nulla glielo impedisce, ma non vi è nulla di *a priori* in queste decisioni.[16]

Per comprendere la rilevanza di questi assiomi occorre mostrare la possibilità di farne a meno.

Esaminiamo anzitutto il rapporto fra vigenza e non-vigenza dogmatiche.

Non vi è nessuna ragione *a priori* per cui una legge non possa, al contempo, essere vigente e non-vigente. Questa impossibilità, nel caso di una scienza di idealtà come la dogmatica può esservi solo qualora il Soggetto la adotti fra i propri assiomi, parallelamente a come la impossibilità di contemporanea esistenza e inesistenza di una medesima realtà è un'ipotesi empirica che un Soggetto può adottare, non adottare o rigettare (ma non due o più di queste cose contemporaneamente, se il Soggetto adotta il principio etico di non-contraddizione).

Ora, come sarà il mondo interiore di un Soggetto per il quale una legge può essere al contempo vigente e non-vigente?

Sarà il mondo interiore di un Soggetto che fra i propri assiomi *non abbia né adottato né rigettato l'assioma per cui il legislatore ha il diritto di abrogare esplicitamente leggi preesistenti*. Corollario linguistico del fatto che questo giurista non abbia adottato questo principio relativo alla *vigenza dogmatica*[*] sarà che egli potrà affermare che una stessa legge è al contempo vigente e non-vigente:

- *vigente*, perché in t_1 validamente approvata,
- *non-vigente*, perché in t_2 fu validamente approvata una legge che ne statuiva l'abrogazione.

[16] Su quanto segue si veda anche Lorini (2013).

[*] La vigenza dogmatica di un fatto normativo non è un fenomeno psicologico. Essa è una idealtà (status-qualitativa) predicata dal Soggetto di un fatto normativo (per come esso è oggetto di una sua rappresentazione realistica).

Se il principio per cui il legislatore può abrogare esplicitamente le leggi è un assioma che deve essere adottato dal Soggetto, a maggior ragione ciò vale per l'abrogazione implicita. La mamma di un bambino può comandargli di andare a messa la domenica, e il padre proibirglielo[17], e nulla impedisce che il bambino, preso fra due fuochi, viva come entrambi vigenti, sia il comando del padre, sia quello della madre.[18]

Adattando la terminologia di Amedeo G. Conte, credo che si possa riferirsi al primo tipo di principio di non-contraddizione idealistico con la locuzione *principio di non-contraddizione axiotica*[19], mentre per riferirsi al secondo tipo di non-contraddizione idealistico si possa utilizzare la locuzione *principio di non-contraddizione deontica*. In entrambi casi, lo ribadisco, si tratta di principi che il Soggetto può adottare o non adottare.[20]

---

[17] L'esempio è di Kelsen (1979: 178).

[18] Ricordo che a questo proposito Petrażycki ha parlato di una sorta di principio psicologico di non-contraddizione (1909-10: 208, 1909-10*: 132 s.; sull'argomento cfr. anche Fittipaldi 2012b: 134, n. 15).

[19] Sul termine *axiotico* si veda anche Di Lucia 2007: 121. Ivi possono trovarsi riferimenti ai lavori di Amedeo Conte.

[20] In Italia, un giurista che ritenga dogmaticamente vigenti le preleggi (in argomento *vide infra*), non ha bisogno di adottare questo assioma, poiché egli può desumerlo dall'art. 15 delle preleggi. Ciò non ha impedito, tuttavia, ai costituzionalisti di interrogarsi sul "fondamento" dell'abrogazione. Alcuni costituzionalisti italiani (p.e. Paladin 1998, § 1.2.6: 141) argomentano che si tratta invero di un giudizio (o asserto) derivabile dal principio dell'art. 1 della Costituzione italiana, in virtù del quale l'Italia è una repubblica *democratica*, per cui la mancata predicazione della non-vigenza di leggi dichiarate abrogate da un *nuovo* parlamento trasformerebbe – la terminologia è di chi scrive – l'Italia da una democrazia in una potenziale necrocrazia, in quanto leggi approvate da parlamenti eletti da cittadini tutti quanti morti andrebbero comunque considerate inabrogabili. (Si noti, tuttavia che questo argomento non è in grado di fondare il diritto di abrogare leggi emanate nella stessa legislatura).

È curioso notare che Kelsen ritenga che i *giudizi di abrogazione implicita* richiedano un assioma (o un fatto normativo) specifico (uso la mia terminologia, ma cfr. 1979 (179) e 1962 (355)) del tipo |*Lex posterior derogat anteriori*|, mentre nel caso invece dei giudizi di *abrogazione esplicita* egli *non* ritenga che esso sia necessario. (Questo assioma a mio avviso è invece necessario, e dovrebbe avere un contenuto del seguente tipo: |Il legislatore ha il potere di abrogare esplicitamente enunciati giuridici prescrittivi (*Sollnormen*)|).

Si veda in proposito Kelsen 1979 (177), dove il giurista praghese esprime una tesi opposta a quella sostenuta nel testo, e precisamente che «il principio di non-contraddizione [...] è applicabile a due asserti [*Aussagen*] di cui l'uno affermi la vigenza di una norma e l'altro la sua *non*-vigenza [*Nicht-Geltung*]». Per contro, per quella im-

Dopo aver distinto le contraddizioni realistiche, idealistiche e linguistiche, da un lato, le contraddizioni etiche, dall'altro, è opportuno spendere qualche parola sui concetti di *adozione* e di *rigetto*.

Come ho già anticipato, *la non adozione di un assioma non equivale al rigetto di esso*. In ambito etico – ma questo vale in generale – non è affatto detto che un Soggetto voglia prendere posizione su tutto. Dal fatto che un Soggetto si astenga dall'adottare l'assioma |L'allevamento industriale è moralmente illecito| non segue affatto che il Soggetto lo rigetti. La non-adozione di un assioma, in questo campo, equivale esclusivamente all'indifferenza del Soggetto nei confronti di questi temi. Si noti, inoltre, che l'indifferenza è cosa completamente diversa dall'adozione di una posizione contraddittoria, quali quelle sopra esemplificate.[21] In questi ultimi casi abbiamo fenomeni di *conflitto interiore*, e mi pare si tratti di fenomeni tutt'affatto diversi rispetto ai fenomeni di *indifferenza*.

Rispetto ai termini *adozione* e *rigetto* vanno altresì fatte due ulteriori considerazioni speculari:

1. *adozione* non implica necessariamente *libertà*,

---

plicita, subito dopo, Kelsen afferma che, «poiché due norme in conflitto reciproco possono essere entrambe vigenti [...], gli asserti circa la vigenza [*Aussagen über die Geltung*] di entrambe le norme non presentano alcuna contraddizione, perfino nel caso in cui una norma stabilisca la obbligatorietà di una certa condotta, l'altra la obbligatorietà dell'omissione di essa».

Il diverso trattamento dei due tipi di abrogazione da parte di Kelsen può essere imputato alla sua arbitraria distinzione fra questioni di interpretazione e questioni di altro tipo, da risolversi in sede di *Rechtsdynamik* (sul punto Troper 1999: 480). La distinzione è inaccettabile poiché anche le c.d. norme di produzione necessitano di interpretazione, nonostante spesso sembrino non richiederla per via del decettivo brocardo *in claris non fit interpretatio*.

Ma vi è una più sottile ragione per cui Kelsen afferma l'*a priori* del potere di abrogazione esplicita del legislatore. La ragione la si ritrova a p. 85, sempre della *Allgemeine Theorie*, ed è precisamente l'idea per cui: «Hat [die derogierende Norm] ihre Funktion erfüllt, das heißt, hat die Norm auf die sie sich bezieht, ihre Geltung verloren, verliert die derogierende Norm [...], ihre Geltung». Questo implica, fra l'altro, per Kelsen, l'impossibilità della reviviscenza. Ovvio che dal punto di vista adottato nel testo, Kelsen sta solo presentando proprie selvagge speculazioni "eidetiche".

[21] Su questo punto la posizione qui espressa è molto diversa da quella di Vasil'ev (1912 e 1912-3) per il quale i giudizi di contraddizione esterna e i giudizi in termini di indifferenza sono la medesima cosa.

2. *adozione* non implica necessariamente *convinzione*.

Per quanto riguarda il primo punto, abbiamo già avuto modo di osservare (§ 2.2) che in una gran parte dei casi il Soggetto non è consapevole della propria libertà. In ambito etico molti Soggetti vivono i propri assiomi o le proprie posizioni come cose che si trovano al di fuori della loro libera disposizione. Chi scrive, neanche se lo volesse, potrebbe convincersi che è giusto curare una persona contro la sua volontà, ad esempio. Si noti, inoltre, che per secoli si è creduto che gli assiomi della geometria e molti asserti dell'aritmetica fossero fuori dalla libera disposizione del Soggetto. Solo nel 19° secolo se ne è scoperta la disponibilità.

Nei casi in cui gli assiomi siano al di fuori della disponibilità del Soggetto bisognerebbe piuttosto parlare di identificazione e adozione di realtà interne al Soggetto. Fermo rimane che il termine assioma non mi pare qui totalmente inadeguato poiché abbiamo pur sempre la formalizzazione di una realtà interna, nel senso di un tentativo del Soggetto di stabilizzarla al di là, e magari perfino contro il proprio sentire. Vi è dunque, anche in questo caso, una componente di arbitrarietà.

Per venire poi al secondo punto, va osservato che è sempre possibile *assumere*[22] degli assiomi senza esserne intimamente convinti, e ciò, ad esempio, al fine di esplorarne le implicazioni. Spesso questa assunzione viene effettuata per mettersi nei "panni dell'avversario" e così essere in grado di individuare una qualche via per ridurre all'impossibile determinati suoi asserti *iuxta eius axiomata*.

Vediamo un esempio in fatto di aborto tratto da *Aborto e morale* di Maurizio Mori (1996). Il filosofo italiano esamina la posizione di coloro che sono contrari, non solo ai mezzi abortivi veri e propri, bensì anche a quelli che impediscono l'annidamento dell'ovulo sulla parete uterina (c.d. contragestativi), come per esempio la spirale o la cosiddetta "pillola del

[22] La distinzione fra libere assunzioni e convinzioni corrisponde, in una certa misura, alla distinzione di Meinong fra *Annahmen* e *Urteile* (1902: 344; cit. in Raspa 2000: 425).

giorno dopo". Supponiamo che un sostenitore dell'asserto "È sbagliato uccidere l'ovulo fecondato" (nel prosieguo: Tizio) derivi questo asserto dall'assioma "È sbagliato uccidere esseri umani". Maurizio Mori, *assumendo* l'assioma di Tizio, osserva che «in natura moltissimi ovuli fecondati non riescono ad annidarsi e si perdono (la stima più attendibile – aggiunge Mori – sembra essere attorno al 50%, ma qualche autore parla addirittura dell'87%)» (124). Mori è consapevole che a una simile osservazione potrebbe obiettarsi che una tale «"disgrazia naturale" [...] non giustifica affatto l'intervento umano teso a provocare effetti altrettanto disastrosi[, giacché] l'alto tasso di mortalità infantile non ha mai giustificato l'infanticidio (*ibidem*). Ma è qui che subentra la riduzione all'assurdo operata da Mori:

> Questa replica è fondata, ma si ribatte che, se alla fecondazione ci fosse davvero già una persona (come noi), allora avremmo, non solo il dovere di non causarne la morte, ma la società avrebbe il dovere (generale) di apprestare i mezzi necessari ad evitarla: come sono state investite ingenti risorse per salvare gli infanti, così si dovrebbe fare con gli ovuli fecondati. Una posizione *coerente* non può ignorare questa immane "tragedia naturale", e come minimo dovrebbe agitare il problema e richiedere che si potenzi subito la ricerca in materia: non il cancro e l'AIDS, ma lo spreco naturale di embrioni costituirebbe la maggior esigenza sanitaria da affrontare con urgenza. [Mori 1996: 125, corsivo mio]

Come si vede, la riduzione all'assurdo di Mori risulta dal fatto che Mori assume la posizione dell'avversario (Tizio) e ne deriva conseguenze che Mori ipotizza che l'avversario rigetterebbe.

Va sottolineato che la *coerenza* di cui parla Mori è l'adozione da parte di Tizio di una qualche sorta di assioma di non-contraddizione *idealistico*. In questo caso il principio di non-contraddizione idealistico di Tizio – formulato linguisticamente – potrebbe consistere nel divieto di predicare della medesima condotta (la lotta contro lo spreco naturale di embrioni), al contempo, l'*obbligatorietà*, da un lato, e l'*omissibilità*, l'*indifferenza* o la *proibitezza* (quale questi tre dipende dal Soggetto), dall'altro.

Questo esempio, lo ricordo, è stato fatto al fine di mostrare che, se gli assiomi di una scienza di idealtà possono non essere nella libera disposizione del Soggetto (poiché il Soggetto può non essere in grado di manipolare le proprie convinzioni), tali assiomi possono altresì non essere oggetto di convinzione da parte dello stesso, come appunto avviene nella riduzione all'assurdo. Per riferirsi al caso in cui il Soggetto abbia l'impressione di non poter modificare i propri assiomi penso si possa utilizzare il termine *assiomi-convinzioni*, mentre per riferirsi al caso in cui il Soggetto quest'impressione l'abbia mi pare si possa utilizzare il termine *assiomi-assunzioni*. Ma si tratta di una distinzione che non verrà sviluppata in questa sede. Basti qui rilevare che le dogmatiche possono essere intersoggettive, pur nella loro intrinseca soggettività, proprio per la possibilità di *assumere assiomi-convinzioni altrui*.

L'adozione del principio di identità e del principio di non-contraddizione etici è sufficiente per costituire una *scienza formale minima* interna al Soggetto.[23]

Come ha mostrato Vasil'ev, il sillogismo non necessita del principio di non-contraddizione (linguistico o realistico),[24] né del principio del terzo escluso.[25]

Nel momento in cui adotto l'assioma "Il figlio ha il dovere di aiutare i genitori in caso di difficoltà di questi ultimi",

[23] Come si vede, non ritengo necessario un qualche assioma del terzo, quarto o *n* escluso. Si tratta di assiomi eventuali.

[24] Ciò che io chiamo principio di non-contraddizione etico corrisponde *grosso modo* a ciò che Vasil'ev chiama *zakon absolutnogo različija istiny i lžy*, ("legge dell'assoluta differenza fra verità e falsità") (1912-13, § 2). Anziché i termini *verità* e *falsità*, io parlo di *adozione* e *rigetto*, e in più ammetto la possibilità di indifferenza intesa come astensione sia dall'adozione sia dal rigetto. Questo tipo di contraddizione è chiamato da Vasil'ev anche *vnutrennoe protivorečie* ("contraddizione interna"). Ciò che io chiamo *contraddizione realistica* e *contraddizione idealistica* corrisponde *grosso modo* a ciò che Vasil'ev chiama *vneščnee protivorečie* (contraddizione esterna) (*ibidem*).

[25] Scrive Vasil'ev: «Qual è il senso del giudizio "*S* è *M*", della riconduzione [*podčinenie*] di *S* a *M*? Il senso di questa riconduzione sta nel seguente principio: "Tutto ciò che è vero relativamente a *M*, è vero anche relativamente a *S*". Il giudizio "Aristotele è un filosofo ha, nella sua essenza, solo un senso: tutti i giudizi veri per il filosofo, sono veri anche relativamente ad Aristotele. I concetti sono solamente punti di appoggio per la conclusione [*vyvod*], funzioni e simboli logici, che rendono possibile la conclusione. Perciò se relativamente al concetto *M* è vera una contraddizione, allora essa è vera anche relativamente a *S*, il quale è *M*» (1912-13, § 2).

l'operazione empirica[26] di sussunzione non richiede alcun principio di non-contraddizione, né linguistico, né realistico.

Definisco scienze formali quelle scienze di idealtà in cui il Soggetto adotti questi requisiti minimi. Una scienza di idealtà nella quale neanche questi requisiti minimi fossero adottati si ridurrebbe all'investigazione di idealtà sempre cangianti[27]. Per contro, l'adozione o il rigetto di determinati assiomi e la stabilizzazione intertemporale dei loro contenuti per mezzo del principio di identità permettono al Soggetto di operare minime investigazioni logiche.

Va inoltre osservato che, *nel momento in cui il rapporto fra assiomi e giudizi da essi derivati richiede un procedimento di derivazione – e non vi è procedimento di derivazione che sia eseguibile al di fuori della realtà, sia essa fisica e/o psichica – una tale scienza formale inevitabilmente si empiricizza*[28], divenendo così parassitaria delle caratteristiche manifestate dalle realtà indipendenti dal Soggetto, quali la ripetibilità di procedimenti psichici o fisici, l'eternità degli accadimenti storici, l'inerzia esistenziale di certe realtà, la relativa non-manipolabilità dei propri ricordi da parte del Soggetto, ecc.

Nelle scienze formali la libertà del Soggetto finisce – ammesso che vi sia[*] – con la scelta degli assiomi. I giudizi da essi derivabili sfuggono al suo controllo.

Il Soggetto, ad esempio, è libero di scegliere quante rette parallele a una retta data e passanti per un punto dato vi siano: una, nessuna o "centomila". Quello che non gli è dato fare è derivare con operazioni empiriche (psichiche e/o fisiche) dall'assioma |*Dati un punto e una retta, non esiste nessuna retta passante per tale punto che sia parallela alla retta data*| il giu-

[26] L'operazione è empirica sia nel caso in cui sia abbia un asserto sia nel caso in cui sia abbia un giudizio. Nel primo caso di tratta di effettuare indagini linguistiche del tipo già analizzato nel § 3.2. Nel secondo caso si tratta di effettuare indagini storiche relativamente a ciò che il Soggetto fissò come *genitore* e *figlio* (principio di identità).

[27] Per questa ragione, la logica dell'inconscio descritta da Matte Blanco 1975[*] non ha niente di formale nel senso qui proposto.

[28] Ovviamente, questa empiricizzazione, lungi dal produrre apodittiche verità, rende fallibili le attività di derivazione.

[*] Non vi è, lo ricordo, nel caso di *assiomi-convinzioni*.

dizio |*La somma degli angoli interni di un triangolo è inferiore a 180°*|. Le operazioni empiriche di derivazione dovrebbero – in senso deontico! – soggiacere inevitabilmente al *principio di realtà* (ovviamente, uso il termine in senso freudiano).

Lo stesso può dirsi a proposito dei numeri. Se decido di numerare gruppi di cose conformandomi agli assiomi di Peano non posso pretendere che due più tre faccia sei (o quattro). Ciò dipende dalla accettazione dell'ipotesi – falsificabile! – che le entità non si materializzano *ex nihilo* (o smaterializzano *in nihil*). È una cosa che chiunque sia abituato a contare le proprie "sostanze" conosce molto bene.

Anche la dogmatica normativa è una scienza formale poiché il Soggetto, pur libero nella scelta dei dogmi – per esempio, la Costituzione italiana –, si vincola alle conseguenze che questa scelta comporta.

Nel prosieguo chiamerò *Grundnorm* la *scelta* degli assiomi operata dal Soggetto.[29] Il termine può essere riferito ad assiomi matematici o ad assiomi normativi indistintamente. Da un punto di vista epistemologico non vi è alcuna restrizione in ordine alla scelta di questi dogmi. Nulla impedisce di sviluppare la dogmatica normativa di uno squilibrato basata su un assioma in base al quale questi asserisca di avere un diritto ereditario di governare la luna.[30]

[29] Come il lettore vedrà subito *infra*, tuttavia, questo mio modo di usare questo termine differisce da quello di Hans Kelsen per il fatto che la posizione qui sostenuta presuppone la possibile libertà del Soggetto in ordine alla scelta della propria *Grundnorm*. Fermo rimane che la tesi per cui «*una* Grundnorm *può essere posta alla base anche di un ordinamento ineffettivo*» è stata sostenuta anche da autori che affermano la loro completa continuità con l'insegnamento kelseniano (p.e. Thienel 1991: 85). (L'altra ovvia differenza è che io uso il termine *Grundnorm* per qualunque scienza formale).

[30] L'esempio è di Jerzy Lande (1925a: 70). La differenza fra la posizione di Lande e quella qui sostenuta sta nel fatto che per Lande gli assiomi delle dogmatiche sono i fatti normativi nel senso di Petrażycki. Ne segue che per Lande la dogmatica giuridica è sempre necessariamente la dogmatica di un diritto *positivo* in senso petrażyckiano (su questo concetto si veda Fittipaldi 2012b). Lo stesso Petrażycki, dopo aver in opere precedenti sostenuto che la dogmatica vertesse esclusivamente su fatti normativi di produzione statale (1909-10), negli ultimi anni (cfr. 1939†: 111) la generalizzò nel senso indicato da Lande, per cui non è chiaro se l'autore di questa innovazione sia Lande o Petrażycki. Nei *Nowe podstawowe* Petrażycki distinse, all'interno della più generale scienza giuridica normativa (*prawoznawstwo normatyvne*), la dogmatica giuridica (*dogmatyka prawa*) e la scienza del diritto intuitivo (*intuicyjne nauka prawa*). Entrambe queste

3.2. Impossibilità di scienze formali e divergenze fra scienze formali e scienze psicologiche

Per chiarire il ruolo costitutivo del principio di identità etico e del principio di non-contraddizione etico nelle dogmatiche normative può essere utile esaminare un caso in cui una siffatta scienza formale non possa venire costituita a causa della impossibilità di adottare di tali principi. È il caso dell'*autocrate*.[31]

In quel caso-limite detto *autocrazia*, l'autocrate non adotta alcun principio di identità e di non-contraddizione, né etico, né linguistico, né realistico, né idealistico.

I comandi eventualmente impartiti dall'autocrate sono meri *sintomi dei suoi desideri correnti*. Non vi è modo di "inchiodare" l'autocrate a un comando che questi possa aver emanato e non ancora ufficialmente abrogato. Parafrasando Lewis Carroll... *when an autocrat uses a word it means just what he, moment by moment, chooses it to mean*. Col *moment by moment* intendo sottolineare che l'autocrate non fissa né i propri pensieri né i propri segni.

Per quanto riguarda i principi di non-contraddizione etico e linguistico, l'autocrate non si autoimpone la proibizione di adottare e rigettare al tempo stesso il medesimo comando, né, tantomeno, adotta il principio per cui un comando da lui adottato rimane vincolante per i propri sottoposti fino a quando ufficial-

---

discipline per Petrażycki sono discipline soggettivo-relazionali in quanto, non vertenti sulla realtà in quanto tale, ma sulla realtà in funzione dei valori, dei desideri, delle convinzioni normative del Soggetto specificamente considerato.

Ora, dal momento che le convinzioni normative di un Soggetto possono essere contemporaneamente intuitive e positive, e dal momento che non è affatto privo di interesse indagare la composizione di convinzioni normative intuitive e convinzioni normative positive reciprocamente incompatibili, non adotto la distinzione di Petrażycki fra dogmatica giuridica e scienza del diritto intuitivo. Nel testo, dunque, il termine *dogmatica* significa "prawoznawstwo normatyvne" nel senso di Petrażycki. Questo uso del termine *dogmatica* è giustificato se il termine *dogma* viene assimilato al concetto di *assioma*; ciò specialmente alla luce delle fondamentali considerazioni di Max Weber a proposito di quelli che lui chiamava *letzte Wertaxiome* di un Soggetto (1917, cfr. anche Fittipaldi 2012b: 136 e 2003).

[31] Su questo tema il debito è nei confronti di Hägerström 1917* (312 s.) e Pattaro 1974 (228, n. 15). Cfr. anche Gadamer 1960 (§ 2.II.c, [334 s.] 679 s.), nonché Fittipaldi 2012a (266).

mente rigettato.[32] L'autocrate può adirarsi perché un suo comando sia stato eseguito, nonostante *in cuor suo* non lo desiderasse più. Lo stesso vale, a maggior ragione, per eventuali sue autorizzazioni.

È evidente quanto disperata possa essere l'impresa di un Soggetto diverso dall'autocrate di assumere il punto di vista di quest'ultimo in modo di "inchiodarlo" a quanto tale autocrate possa avere in questo o quel momento storico comandato o autorizzato. Ma questo è insito nel concetto di autocrazia. Dove vi è autocrazia non può esservi alcuna forma di *controllo di legalità*[*], quale quello svolto da una scienza formale quale la dogmatica giuridica, secondo certe concezioni di essa.

Una dogmatica al servizio del principio di legalità non ha, né lo scopo di descrivere la realtà esterna al Soggetto, né quello di descrivere la sua realtà interna. Quest'ultima è indagata dalla psicologia del normativo, la cui finalità è formulare previsioni o spiegazioni causali circa le convinzioni di un individuo e gli asserti da questi prodotti sulla base di esse.

Una dogmatica al servizio del principio di legalità ha lo scopo di criticare l'autorità *iuxta eius axiomata*. Per far ciò è necessario esclusivamente *assumerne* gli assiomi, senza alcuna pretesa di spiegazione o predizione.

Fermo rimane che può esservi un certo parallelismo fra la psicologia del normativo e una dogmatica del normativo, così come può esservene uno fra la psicologia della matematica e la dogmatica matematica.

Come la scoperta della empirica derivabilità di un asserto da certi assiomi spesso causa un mutamento di opinione nei mate-

---

[32] In un contesto del genere, né il termine *comando*, né – tantomeno – il termine *legge* sono adeguati per riferirsi ai fenomeni. Come non ricordare, in proposito, le parole che Vladimir I. Bel'skij – nel libretto per l'opera di Rimskij-Korsakov *Il gallo d'oro* (libretto peraltro basato un'omonima poesia di Puškin) – mette in bocca allo zar Dodon: «Per legge? Cos'è questa parola? / Non l'ho mai sentita. / Il mio capriccio, il mio comando: / ecco la legge ogni momento» («По законам? Что за слово? / Я не слыхивал такого. / Моя прихоть, мой приказ— / вот закон на каждый раз». Ma qui non si tratta neanche di comandi veri e propri...

[*] Come si vedrà nel § 3.3.3, uso il termine *legalità*, in senso lato, sganciato dal concetto di legge.

matici, così la scoperta dell'accadimento di determinati accadimenti storici può determinare un mutamento di opinione nei giuristi in ordine alla vigenza di questo o quel fatto normativo (o in ordine all'esistenza di questa o quella realtà giuridica).

Questo parallelismo, tuttavia, non ha niente di inevitabile. Correttezza e verità possono divergere. È questa divergenza il tema di questo libro. In particolare si può immaginare che la scoperta di un procedimento di derivazione (matematicamente rilevante) possa non causare un mutamento di opinione corrispondente, esattamente come si può immaginare che la scoperta di un accadimento storico (normativamente rilevante) possa non causare un corrispondente mutamento di opinione.[33]

Per illustrare come un asserto matematico-dogmatico non equivalga a un asserto matematico-psicologico (o matematico-sociologico) concernente un mutamento di opinione di questo o quel matematico, o di una certa comunità di matematici, possiamo fare ricorso a una delle versioni della leggendaria vicenda che avrebbe interessato Ippaso e i pitagorici.

La leggenda vuole che Ippaso avrebbe dimostrato che *la radice quadrata di due non può essere rappresentata come il rapporto di due numeri interi*.[34]

---

[33] Un possibile esempio potrebbe essere la dimostrazione, ad opera di Lorenzo Valla, della falsità della c.d. donazione di Costantino.

[34] La dimostrazione per assurdo attribuita a Ippaso può essere formulata nel seguente modo:

1. Supponiamo che la radice quadrata di 2 sia m/n, dove sia m sia n sono numeri interi.
2. Ora, m/n
   - 2.1, o è una frazione semplificata,
   - 2.2, o non lo è.
3. Supponiamo che non lo sia e, dunque, semplifichiamo la frazione m/n a a/b.
4. Ne segue una delle tre:
   - 4.1. a e b sono entrambi dispari,
   - 4.2. a è pari, mentre b è dispari,
   - 4.3. a è dispari, mentre b è a pari.
5. Le (4.1), (4.2) e (4.3) seguono dalla (3), poiché altrimenti a/b sarebbe ulteriormente semplificabile dividendo sia a sia b per 2.
6. Abbiamo ora $\sqrt{2} = a/b$.
7. Eleviamo il tutto al quadrato: $2 = a^2/b^2$.
8. Spostando b^2 a sinistra otteniamo: $2b^2 = a^2$.

L'asserto matematico-dogmatico del nostro leggendario Ippaso può essere formulato, nella terminologia qui adottata, nel modo seguente:

(1) Non esiste alcuna coppia di numeri interi i quali divisi l'uno per l'altro siano pari alla radice quadrata di due.

Ora, questo asserto non è in nessun modo equivalente all'asserto matematico-psicologico:

(2) Chi creda che esista una coppia di numeri interi i quali divisi l'uno per l'altro siano pari alla radice quadrata di due, di fronte alla dimostrazione per assurdo del contrario, cambierà idea.

L'asserto (1) e l'asserto (2) hanno oggetti diversi. L'asserto (1) verte su idealtà, i numeri, che non esistono nella realtà, giacché nella realtà esistono solo i procedimenti individuati da Peano. L'asserto (2) invece verte sulla credenza di questo o quel matematico.

Come già rilevato, si osservi che anche in questo caso un asserto capace di correttezza come l'asserto (1) può venire trasformato in un asserto capace di verità, *incorporando la procedura di controllo della correttezza dell'asserto all'interno dell'asserto stesso*:

---

9. Dalla (8) segue che a è un numero pari poiché sappiamo *aliunde* che i quadrati pari sono sempre quadrati di numeri pari, così come i quadrati dispari sono sempre quadrati di numeri dispari (parliamo sempre di numeri interi).
10. Dal momento che a è pari, a può essere rappresentato come $2c$.
11. Sostituiamo a con $2c$ nella (8).
12. Otteniamo: $2b^2 = 4c^2$.
13. Ne segue che $b^2 = 2c^2$, e quindi b è pari.
14. Il problema è che dal "combinato disposto" della (9) e della (4.2) segue che b è dispari.
15. Ne segue che il nostro avversario sostiene che b è al contempo pari e dispari: *impossibile!*
16. Ora, supponiamo che m/n non sia semplificabile. Ripetendo il ragionamento appena svolto segue nuovamente che n è al contempo pari e dispari: *impossibile!*
17. Dalla (15) e dalla (16) segue che $\sqrt{2}$ può essere espressa come il rapporto di due numeri interi.

(Per quanto riguarda la (9), l'affermazione per cui un quadrato pari è il quadrato di un numero pari e un quadrato dispari è un quadrato di un numero dispari può essere compresa intuitivamente se si tiene presente che n^2 è la somma dei primi n numeri dispari, per cui i quadrati sono, in modo alternato, a partire da 1, dispari e pari).

(3) L'asserto "Non esiste alcuna coppia di numeri interi i quali divisi l'uno per l'altro siano pari alla radice quadrata di due" è derivabile dagli assiomi di Peano.

La dimostrazione attribuita a Ippaso dimostra proprio la *provvisoria verità empirica* di questo asserto. Infatti, nel momento in cui si asserisce che esiste una coppia di numeri interi i quali divisi il primo per il secondo siano pari alla radice quadrata di due, si è costretti ad affermare che un numero può essere al contempo pari e dispari. Da un punto di vista empirico ciò può accadere solo qualora in qualunque insieme i cui elementi si tenti di numerare (fisicamente e/o psichicamente) vi sia sempre vi sia un elemento che al contempo esiste e non esiste, e tale esistenza/inesistenza risulti del tutto impredicibile.[35] La provvisoria verità empirica della dimostrazione di Ippaso *stabit et cadet*, lo ripeto, con la provvisoria falsità empirica di quest'ultima ipotesi, cioè dell'ipotesi per cui *in qualunque insieme i cui elementi si tenti di numerare sempre vi sia un elemento che al contempo esiste e non esiste (o esinesistente)*.

La trasformabilità dell'asserto (1) nell'asserto (3), lungi dal rendere l'asserto (3) simile all'asserto (1), ne rende manifesta la diversità. Il soggetto dell'asserto (1) è |*una coppia di numeri interi che divisi il primo per il secondo siano pari alla radice quadrata di due*|, mentre il predicato di tale asserto è |*non esiste*|. Per contro, il soggetto dell'asserto (3) è |*L'asserto "Non esiste alcuna coppia di numeri interi i quali divisi l'uno per l'altro siano pari alla radice quadrata di due"*|, mentre il suo predicato è la non derivabilità dagli assiomi di Peano. L'asserto (1) verte su idealtà, su realtà inesistenti, parti della fantasia del Soggetto come i numeri se vissuti alla stregua di cose, mentre l'asserto (3) verte su procedimenti empirici ripetibili.

[35] Quando l'elemento esiste l'ultimo elemento numerabile nell'insieme sarà divisibile per 2 (o, rispettivamente, non lo sarà), quando l'elemento non esiste l'ultimo numero non sarà divisibile per 2 (o, rispettivamente, lo sarà).

Ovviamente, un insieme può "avere" un numero di elementi contemporaneamente pari e dispari anche nel caso in cui il Soggetto sbagli continuamente a contare. Si pensi, tuttavia, come andrebbero considerati questi "errori" qualora fossero dovuto a una radicale incapacità mnemonica di qualunque Soggetto.

La ragione per cui la leggenda di Ippaso è di interesse per il teorico del normativo è che la sua scoperta, lungi dall'indurre un mutamento di idea (per lo meno nei pitagorici), avrebbe invece comportato la rovina di Ippaso. Ciò perché, a quanto si riporta, per i pitagorici, la struttura della realtà in ultima analisi doveva essere rappresentabile per mezzo di numeri interi e la radice quadrata di due esprimeva, fra l'altro, il rapporto fra la diagonale e il lato di un quadrato.

In questa leggenda abbiamo una divergenza fra dogmatica matematica e psicologia della matematica. Si vede quindi come simili divergenze siano – per lo meno teoricamente – possibili anche in scienze formali infinitamente più rigorose delle dogmatiche normative.

3.3. A che cosa servono le scienze formali?

È ora opportuno spendere qualche parola su una questione che nel lettore sarà sorta spontanea: *perché mai abbiamo bisogno di scienze formali, cioè di scienze che non hanno il fine di dirci qualcosa sulle realtà, ma esclusivamente di imbrigliare il Soggetto con procedure che non riguardano altro che sue idealtà? Perché non ci accontentiamo delle scienze di realtà*?

La risposta a questa domanda varia in funzione della scienza formale considerata.

Nel caso delle matematiche va anzitutto precisato che il fatto che chi scrive sia interessato alla divergenza fra correttezza e verità non significa affatto che chi scrive escluda che in certi casi un asserto capace di correttezza possa anche ricevere una semantica in virtù della quale esso possa anche significare qualcosa intorno alla realtà. L'asserto per cui

(4) $1000 = -50 + 1050$

può essere trattato, non solo come un asserto falso capace solo di correttezza, ma anche come un asserto capace di verità con una semantica secondo la quale, se sono andato 50 metri sotto il

livello del mare, qualora io voglia andare a 1000m sopra il livello del mare, dovrò salire di 1050m.[36]

La questione del perché le matematiche, scienze formali, "siano così irragionevolmente efficaci nelle scienze naturali" è di estrema difficoltà ed esorbita le competenze di chi scrive.[37] Pertanto mi limito ad avanzare una congettura: *può darsi che le matematiche abbiano la finalità di produrre strumenti per mezzo dei quali descrivere come esistenzialmente inerziali fenomeni cangianti*. La formalizzazione matematica sarebbe allora un letto di Procuste avente – a differenza del letto di Procuste – i fini tutt'altro che criminali consistenti nel permettere di rendere predicibili fenomeni naturali facendo affidamento su ciò che di esistenzialmente continuo (in senso lato) sembra esistere nella realtà:

- l'inerzia esistenziale in senso stretto,
- la riproducibilità,
- l'eternità degli accadimenti storici (il numerare presuppone la stabilità storica di quanto già numerato; cfr. *supra* § 2.3, n. 35),
- la relativa inerzia esistenziale dei ricordi.

In altri termini, matematizzando si renderebbe statico ciò che appare come dinamico. In questo modo diventerebbe possibile riprodurre e simulare, almeno teoricamente, sulle punte delle proprie dita cose che in realtà accadono in tutt'altri ambiti.

Ben diverse, e oggetto discussione, sono le finalità delle dogmatiche giuridiche. Tali finalità, così come le *Grundnormen* che esse generano, dipendono dalle scelte etiche di ciascuno.

Si possono menzionare le seguenti:

---

[36] Un'altra possibile semantica è la seguente: se sono andato in rosso di € 50 sul mio conto, e voglio avere sul mio conto € 1000, devo portare in banca € 1050 di M0. Si noti che in alternativa a M0 (cioè monete e banconote fisiche), posso "portare" M1 (cioè moneta bancaria), facendo un *bonifico* da un conto che io abbia presso un'altra banca. In questo caso l'attività fisica è fare il bonifico. In entrambi i casi abbiamo a che fare con realtà storiche.

[37] Si veda anzitutto Wigner (1960). La questione, ovviamente, risale ai pitagorici e a Galileo. Per riferimenti al dibattito successivo al testo di Wigner (dibattito non così ricco come ci si potrebbe aspettare) si vedano Tegmark 2007 e Grattan-Guinness 2008. Si veda anche la soluzione proposta da Lakoff & Nuñez 2000 (94) relativamente all'efficacia esplicativa dell'aritmetica dei numeri naturali.

a. la realizzazione dell'ideale dello Stato di diritto,
b. la riduzione della deriva delle convinzioni normative,
c. la realizzazione di condizioni trascendentali di conoscibilità del materiale positivo (fatti normativi) selezionato dal giudice, dal funzionario o anche da singoli individui,
d. la *Rechtsfortbildung*.

In questa sede mi limiterò a esaminare la finalità (a).[38]

La ragione per cui mi astengo dall'esaminare le altre finalità, nonché evito di indicare altre possibili finalità fra le infinite concepibili, è che la individuazione degli assiomi generati da queste diverse finalità è meno semplice della individuazione degli assiomi generati dalla finalità (a).

L'*ideale dello Stato di diritto* consiste nell'*ideale di uno Stato nel quale la condotta dei funzionari*[*] *corrisponde alla condotta che essi dovrebbero tenere qualora aderissero agli assiomi da loro ufficialmente dichiarati*. Di regola (ma con importanti eccezioni), per ragioni reputazionali (indagate dalla sociologia del diritto), gli assiomi ufficialmente dichiarati non si discostano particolarmente dall'adesione a una certa Costituzione.

Questa *Grundnorm* normativa può essere assimilata, almeno in certi casi, al fenomeno del giuramento. Si pensi alla formula

[38] Della finalità b) mi sono occupato nel § 4.3 di Fittipaldi 2012b, e ritengo che sia compatibile, anche se diversa, dalla finalità a) di cui mi occupo nel testo. Il perseguimento di questa finalità sembra comportare (come sostenuto dallo stesso Petrażycki) l'adozione da parte del Soggetto sia del principio di non-contraddizione axiotica sia quello di non-contraddizione deontica.

Della (critica alla) finalità c) mi sono occupato in Fittipaldi 2012b, contrapponendola alla finalità petrażyckiana (si vedano i luoghi in cui è discusso Kelsen).

Infine, della (critica alla) finalità d) mi sono occupato in Fittipaldi 2003 (si veda l'indice dei contenuti). Fermo rimane che anche in Italia è dato trovare autori che sembrano sostenere l'idea che compito del giurista sia, non essere guardiano della legalità, ma contribuire allo sviluppo del diritto *oltre la legalità*. Gaetano Carcaterra, per esempio, sostiene che «[i]l diritto [...], in quanto prodotto culturale, possieda il carattere dell'autonomia, che implica necessariamente il carattere della *razionalità logica* [...] perché è solo in virtù della logica che un prodotto culturale, nella sua oggettività, può svolgersi nelle sue conseguenze, ignote alla psicologia del suo autore, e può svilupparsi nel tempo in modo coerente, come [si vede, ad esempio, nel caso] della interpretazione oggettiva ed evolutiva» (2012: 213).

[*] Con questo termine mi riferisco anche alla magistratura, nonché agli Stati nel diritto internazionale.

del giuramento militare prevista dall'art. 2 della legge 11 luglio 1978, n. 372, "Norme di Principio sulla Disciplina Militare":

> *Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni.*

Per chi aderisca a una visione della dogmatica giuridica quale scienza formale[39] al servizio del principio di legalità, il compito di questa scienza è indicare il modo in cui i funzionari dovrebbero comportarsi per integrare questo ideale stabilito dal Soggetto della conoscenza. (Non è necessario che davvero i funzionari lo condividano). Ovvio che una simile scienza formale potrà essere di aiuto per un sociologo del diritto interessato a indagare il "tasso" di legalità in un dato Stato.[*]

Da quanto detto segue che qualora i generali italiani facessero un colpo di Stato, un dogmatico che *assuma* il giuramento riportato come *Grundnorm* potrà formulare l'asserto giuridico-dogmatico secondo il quale una siffatta condotta sia illegale[**], fermo rimanendo che un tale asserto rimane profondamente diverso da un asserto che *predìca* che un militare che abbia compiuto un colpo di Stato, allorché si renda conto dell'erroneità della propria condotta, la qualifichi come illecita.

Possiamo a questo punto definire *una dogmatica normativa al servizio del principio di legalità come una scienza formale*

---

[39] Sono debitore di Hans Albert per il concetto di *scienza formale*. Tuttavia, va precisato che Albert utilizza questo termine per sostenere che l'idea che una *reine Jurisprudenz* conduca inevitabilmente a fare della scienza del diritto una *Formalwissenschaft* (1972: 88 f.), e per Albert ciò equivale a realizzare una *reductio ad absurdum* dell'idea di una scienza del diritto che non sia una scienza della realtà. Il problema è che anche per Albert lo Stato di diritto è un ideale politico (cfr. Fittipaldi 2003: 317: n. 24, 455, n. 22), per cui non è chiaro come la distanza fra questo ideale e la realtà possa essere misurata senza fare ricorso a una scienza formale quale la dogmatica giuridica per come descritta nel testo.

[*] Al fine di evitare fraintendimenti va sottolineato che l'ideale di uno Stato di diritto, l'ideale di uno Stato democratico e l'ideale di uno Stato liberale sono tre ideali diversi, fermo rimanendo che, qualora il secondo e il terzo ideale vengano incorporati in una certa costituzione, il Soggetto che con la sua *Grundnorm* scelga tale costituzione, sceglie (o assume) al contempo anche il secondo e il terzo.

[**] Alla illegalità della condotta corrisponde la scorrettezza di un asserto etico-dogmatico che descrive la condotta di quei generali come lecita *iuxta eorum axiomata*.

consistente nel derivare asserti dagli assiomi ufficialmente dichiarati o assunti da un Soggetto[*]. Una simile scienza mette a disposizione del sociologo del diritto un metro in base al quale misurare il *"tasso" di legalità* di un dato sistema.

3.4. Tipi di assioma normativo

Gli assiomi normativi possono essere di due tipi[40]:

1. assiomi nomostatici (o assiomi costituiti da giudizi etici intuitivi), e
2. assiomi nomodinamici (o assiomi su fatti normativi).

---

[*] Come ho già detto, di regola si tratta di un funzionario, ma può trattarsi anche di uno Stato (in sede di diritto internazionale), oppure di un autore di dottrina.

[40] La distinzione che segue costituisce una sintesi della distinzione kelseniana fra sistema statico e sistema dinamico e della distinzione petrażyckiana fra convinzione normativa intuitiva e convinzione normativa positiva. Petrażycki, tuttavia, non sviluppò il concetto di *convinzione su fatto normativo*, ma solo quello di convinzione normativa (intuitiva o positiva).

Alcune differenze rispetto alla proposta kelseniana sono le seguenti.

Anzitutto la proposta kelseniana è formulata in termini di enunciati etici prescrittivi (*Sollnormen*), mentre la mia proposta è formulata in termini di asserti etico-descrittivi (*Sollsätze*). Ciò è necessario perché gli enunciati giuridici prescrittivi, in quanto fatti normativi, sono logicamente inerti (uso una felice espressione di Amedeo G. Conte). Questo spiega altresì per quale ragione io preferisca parlare di *scienze formali* statiche o dinamiche piuttosto che parlare di *sistemi* statici o dinamici. (Il termine *sistema* mi pare ulteriormente inopportuno poiché sono concepibili *Grundnormen* con un solo assioma).

Ma la differenza più rilevante fra la distinzione da me proposta nel testo e quella kelseniana è un'altra. Kelsen sembra basare la propria distinzione sul criterio della *Schon-Enthaltenheit*. Nel caso dei "sistemi" statici l'*Inhalt* ("contenuto") del "sistema" sarebbe *schon enthalten* ("già contenuto") nella *Grundnorm* (1960: § 34b). Nel caso dei "sistemi" dinamici, invece, la *Grundnorm* consiste solamente nella *Einsetzung eines normerzeugenden Tatbestanden* ("introduzione di una fattispecie normoproduttrice"), o più correttamente, al plurale, nella *Einsetzung normerzeugender Tatbestände* (ciò perché lo stesso Kelsen ammette per lo meno anche la consuetudine *contra constitutionem*).

Un esempio di "sistema" statico fornito da Kelsen è quello di un "sistema" il cui (unico) assioma sia *Il prossimo deve essere amato come se stessi*. Ad avviso di Kelsen l'asserto *Il prossimo deve essere aiutato nel momento del bisogno* sarebbe *schon enthalten* nel primo (cfr. 1945[**]: 10Ab). Come abbiamo visto nel precedente capitolo a proposito delle indagini di Rosch sul rapporto fra *vehicle*, da un lato, e *automobile*, *truck*, *feet*, ecc., dall'altro, non vi è nulla di "analitico" nell'affermazione che un *truck* è un *vehicle*. Lo stesso vale ovviamente per il rapporto fra *amare* e *aiutare nel momento del bisogno*.

Gli assiomi normativi sono asserti etico-descrittivi coi quali un Soggetto dichiara certe sue convinzioni normative ultime[41]. Con *ultimo* intendo il fatto che il Soggetto ritenga che la correttezza di tale asserto non possa essere derivata dalla correttezza di un'ulteriore asserto etico-descrittivo. Da questo punto di vista, la convinzione di Tizio di dover aiutare sua sorella in difficoltà *non* è ultima nel caso in cui Tizio abbia altresì la convinzione per cui in generale si debba amare il prossimo come noi stessi (e ritenga la prima derivabile dalla seconda). Quest'ultima convinzione sarà ultima qualora non sia riconducibile a nessun'altra convinzione.

Le *scienze formali statiche*, come le matematiche, si caratterizzano per il fatto di essere costituite esclusivamente da assiomi statici. Una dogmatica costituita esclusivamente da assiomi nomostatici è dunque una scienza formale molto simile a una matematica.

Le *scienze formali dinamiche* si caratterizzano per il fatto di essere costituite esclusivamente da assiomi su fatti normativi. Nelle scienze formali dinamiche il Soggetto non dichiara proprie convinzioni normative, bensì *quali fatti, e a quali condizioni, saranno per lui vincolanti in ordine alla produzione di nuovi asserti etico-dogmatici*.

Come sappiamo, a svolgere il ruolo di fatto normativo non è un fatto esterno in sé, ma la rappresentazione di un fatto esterno. Per esempio, a svolgere il ruolo di *consuetudine* non è la prassi reale di determinati insiemi di persone, bensì la rappresentazione realistica che il Soggetto ne abbia. Il fatto che tale prassi non esista non esclude che il Soggetto possa – erroneamente – avere una convinzione causata da tale rappresentazione e giustificata facendo ricorso al contenuto di essa. Tuttavia, per ragioni che mi paiono meritevoli di indagine, sembra da escludersi che un Soggetto possa dichiarare che per lui il ruolo di fatto normativo sia svolto, non da un fatto (o tipo di fatto) esterno (sia esso passato o presente), bensì da una mera rappresentazio-

[41] Uso il termine *ultimo* nel senso in cui Weber (1917) usa *letzt* nella locuzione *letze Wertaxiome*. Cfr. anche il concetto di *primitive norm* di Pattaro 2005.

ne, ancorché erronea. Una simile decisione renderebbe impossibile la dogmatica come scienza formale. In altri termini, le rappresentazioni che svolgono il ruolo di fatti normativi non sono le *rappresentazioni fantastiche*, bensì le *rappresentazioni realistiche*, cioè quelle rappresentazioni che il Soggetto crede corrispondere alla realtà.

Ne segue che, *da un punto di vista psicologico-normativo*, per un Soggetto scoprire l'inesistenza del fatto normativo oggetto di rappresentazione comporta, *di regola*, che il Soggetto smetta di trattare tale rappresentazione come un fatto normativo. Si pensi al caso in cui un Soggetto scopra che una certa consuetudine, che causava in lui certe convinzioni normative e su cui egli le fondava, in realtà non esista.

Invece, *dal punto di vista della dogmatica giuridica*, possiamo sintetizzare quanto detto affermando che la reale esistenza – attuale o storica – di un certo tipo di fatto normativo costituisce di regola la prima condizione di correttezza di un asserto relativo alla vigenza dogmatica di esso. Questa condizione fattuale potrebbe chiamarsi *condizione realistico-costitutiva*. La convinzione che il fatto normativo debba essere davvero esistente o esistito mi pare possa chiamarsi *convinzioni realistico-costitutiva*.

Diverse dalle condizioni ontico-costitutive sono le condizioni eidetico-costitutive dei vari fatti normativi. Sono *condizioni eidetico-costitutive* dei diversi fatti normativi quelle condizioni che un fenomeno deve soddisfare per essere considerato un esempio (un *token*) di un certo tipo di fatto normativo. Si tratta di convinzioni[42] cognitive fondamentali, quali quelle che permettono di distinguere la bontà di esempi di consuetudini, di leggi, di decisioni giurisdizionali, ecc., o di distinguere leggi da comandi[43]. Le questioni relative alle condizioni eidetico-costitutive di un tipo di fat-

[42] Sia in questo caso, sia nel caso appena *supra* delle *convinzioni realistico-costitutive* il termine *convinzione* non mi pare del tutto adeguato. Tale termine sembra evocare qualcosa di potenzialmente mutevole, mentre mi pare che le convinzioni realistico-costitutive e quelle eidetico-costitutive abbiamo un diverso radicamento psichico. Queste ultime, in particolare, credo si possa ipotizzare siano collegate con determinate caratteristiche del funzionamento (o malfunzionamento, nel caso delle illusioni giuridiche) del nostro apparato cognitivo-percettivo.

[43] Su questo specifico argomento mi permetto di rinviare a Fittipaldi 2012a (263).

to normativo si risolvono in modo analogo al modo in cui si risolvono le questioni relative alla bontà dei diversi esempi di *vehicle* discusse nel precedente capitolo (fermo rimanendo che le prime pongono questioni teoriche molto più complesse).

Infine abbiamo le già discusse condizioni *anankastico-costitutive*. Si tratta di convinzioni ulteriori ed eventuali che un Soggetto può avere in ordine a certi accadimenti che debbono essersi validamente verificati o verificarsi perché egli sia disposto a trattare un certo fatto normativo come dogmaticamente vigente.[44]

3.5. Alcuni possibili esempi di personali assiomi nomostatici e nomodinamici del giurista dogmatico

Ma torniamo alla questione che abbiamo sollevato *supra*. A che cosa serve una dogmatica normativa al servizio del principio di legalità? Abbiamo visto che una sua prima funzione è fornire alla sociologia del diritto un metro per mezzo del quale misurare il "tasso" di legalità di un determinato Stato.

A questo proposito, tuttavia, va osservato che questo "tasso" viene pur sempre misurato alla luce degli assiomi ufficialmente adottati dai funzionari, e non alla luce di una qualche fonte ufficiale. La *Grundnorm* non è la costituzione di un qualche Paese, bensì la *scelta* che un funzionario compie, ad esempio, per una certa costituzione, unitamente a suoi altri assiomi personali.

È difficilmente concepibile una dogmatica normativa senza un'integrazione da parte di assiomi personali. Ciò è una conseguenza dell'imperfezione del "sistema" dei fatti normativi.

Fra questi *eventuali* assiomi personali menziono i seguenti:

1. L'assioma nomodinamico per cui il legislatore ha il potere di abrogare esplicitamente leggi preesistenti, quando non contenuto in qualche fatto normativo già considera-

[44] Mi pare illuminante e condivisibile la tesi di Giampaolo Azzoni per cui le convinzioni (uso la mia terminologia) «eidetico-costitutive [...] determinano (nel loro insieme) l'*intensione* dei termini designanti ciò su cui esse vertono[, mentre] le [convinzioni] anankastico-costitutive [...] delimitano l'*estensione* dei termini designanti ciò su cui esse vertono» 1988 (99).

to vigente dal Soggetto in virtù di un suo assioma nomodinamico.[45]

2. L'assioma nomodimanico dell'abrogazione tacita *lex posterior derogat anteriori*, quando non contenuto in qualche fatto normativo già considerato vigente dal Soggetto in virtù di un suo assioma nomodinamico.[46]
3. L'assioma nomodimamico per cui la consuetudine prevale sulla costituzione anche nel caso in cui la costituzione lo escluda esplicitamente.[47]
4. L'assioma nomodinamico per cui delle leggi approvate precedentemente a una costituzione rivoluzionaria debba predicarsi la vigenza dogmatica, anche qualora la nuova costituzione non contenga un enunciato[48] che attribuisca ad essi vigenza dogmatica.[49]
5. L'assioma nomodinamico (di recezione storica[50]) per cui in caso di *conflitto* fra due fatti normativi dogmaticamente vigenti essi debbono venire interpretati in modo da eliminare la contraddizione.[51]

---

[45] Ricordo che il giurista italiano non ha bisogno di questo assioma personale qualora adotti l'assioma (4) appena *infra* nel testo. Cfr. *supra* n. 20.

[46] Nella traduzione del kelseniano *Derogation* si trova l'espressione *silently presupposed* (1962*: 355). Si tratta di un assioma di cui il giurista italiano non ha bisogno qualora adotti l'assioma (4) discusso appena *infra* nel testo. Cfr. *supra* n. 20.

[47] Questo è un altro assioma presentato da Kelsen come un *a priori* (1960, 35b: 232 s.).

[48] Si tratta di un enunciato che potrebbe chiamarsi *thetico-costitutivo*. È questo un termine (e un concetto) che mutuo da svariati lavori di Amedeo G. Conte. Si veda, per esempio, Conte 1989.

[49] In questo caso Kelsen parla di una *stillschweigende Setzung* (1960, § 34f: 212).

[50] Modifico l'espressione di Gaetano Carcaterra (cfr. *infra* n. 54).

[51] Petrażycki 1909-10 (231 s., cfr. anche Fittipaldi 2012b: 134). Che per Petrażycki si tratti di un assioma ausiliario mi pare sostenibile, non solo in base al fatto che Petrażycki parla di *manipulacija* (1909-10: 229 e 233) e di *sofistika* (231) a proposito della dogmatica giuridica, ma anche sulla base del fatto che in ulteriori scritti (1939†) Petrażycki ha sostenuto che la dogmatica giuridica non sia una scienza della oggettivo-conoscitiva, bensì soggettivo-relazionale e che in queste ultime scienze non varrebbe il principio di non-contraddizione (né quello del terzo escluso). Questa apparente contraddizione, a mio avviso, può essere risolta precisando che il principio di non-contraddizione idealistico (come definito *supra*) può (ma non deve per forza) essere scelto dal Soggetto.

6. Assiomi nomodinamici di sutura[52], come l'assioma per cui determinati fatti normativi possano cessare di essere in vigore in seguito a desuetudine.[*]
7. Assiomi nomostatici svariati del Soggetto, quali il rispetto della dignità umana, il patocentrismo, il rispetto dell'armonia universale, ecc. [53]
8. Assiomi sulle tecniche interpretative e integrative (analogia, riduzione teleologica, *implied powers*, ecc.).

Mi limito a fare due esempi, uno tratto dal diritto italiano, l'altro tratto da un famoso testo del giurista Gustav Radbruch.

Un giurista italiano che dichiarasse che la sua *Grundnorm* contiene esclusivamente la scelta per la Costituzione del 1948 *sarebbe impossibilitato a predicare la vigenza (dogmatica) del codice civile, del codice di procedura civile e del codice penale*. Ciò perché, né tali codici furono approvati in conformità alla Costituzione del 1948, né fra le disposizioni transitorie della nostra Costituzione è dato rinvenire una *disposizione di recezione* dei testi normativi vigenti prima dell'entrata in vigore della stessa, né – che mi risulti – in Italia è mai stata validamente ap-

[52] Un concetto simile, per teorizzare peraltro istituti antichissimi, è stato proposto da Robert Nozick (1974) col termine *principle of rectification*.

[*] Questo assioma si trova formulato da Hans Kelsen (il quale, ovviamente, non parla di assioma): «Talvolta i tribunali omettono di applicare una legge formale a cui la dottrina [= dogmatica] normativa accorda validità [*validity* = vigenza dogmatica]. Non appena una considerazione sociologica dell'effettivo comportamento degli organi giudiziari ci dia motivo di credere che i tribunali non applicheranno una certa legge neanche per il futuro, la dottrina [= dogmatica] normativa è costretta è costretta a riconoscere che la *desuetudo* ha privato la legge della sua validità [= vigenza dogmatica], e che pertanto i tribunali non devono applicarla» (176). Abbiamo qui un vero e proprio *assioma di prescrizione* – nel senso di *Verjährung*! – *axiotica*. Non mi risulta che sia stato formulato un complementare *assioma di usucapione axiotica*, per cui un fatto normativo, ancorché non validamente approvato, se trattato come vigente psicologicamente per un certo tempo, debba divenire anche dogmaticamente vigente (cfr. la discussione di un caso del genere in Fittipaldi 2012b: 123).

[53] Hart sostiene che l'adozione di simili assiomi sia tipica di certi funzionari (Hart parla – con lessico ipostatizzante – di "sistemi") come quelli statunitensi, i cui «ultimate criteria of validity explicitly incorporate principles of justice or substantive moral values» (204). Il concetto di *ultimate criterion of validity* corrisponde al concetto di assioma anankastico-costitutivo adottato nel testo. Hart crede che questi assiomi alberghino in fantomatici sistemi, mentre in realtà albergano nelle soggettività dei funzionari.

provata una *legge (costituzionale o ordinaria) di recezione di tali testi normativi*.[*]

Se un tale giurista nel 2012 avesse formulato l'asserto "*Il codice civile è in vigore*", tale asserto sarebbe da reputarsi *scorretto*, poiché l'assioma per cui la Costituzione del 1948 è l'*unico* fatto normativo dogmaticamente vigente esclude la vigenza dogmatica di fatti normativi prodotti in modo diverso da quanto prescritto dalla Costituzione o non riconosciuti dalla stessa.

Ecco allora che una delle possibili funzioni di una dogmatica è cercare di indurre il Soggetto a dichiarare (e magari precisare) assiomi altrimenti inespressi.[54] Questo può comportare anche una spinta a produrre fatti normativi di *sutura*, volti cioè a colmare quei vuoti che il giurista dogmatico deve altrimenti colmare con sui personali assiomi.

Veniamo ora al secondo esempio.

Un giurista che dichiari di non adottare alcun assioma nomostatico nonché di adottare un unico assioma nomodinamico, consistente nell'attribuzione di vigenza esclusivamente a fatti normativi approvati o riconosciuti da una certa costituzione, si preclude la possibilità di asserire la scorrettezza di asserti eticodogmatici sulla base di certe sue convinzioni normative inespresse. Queste convinzioni normative vengono spesso chiamate *esigenze di giustizia*, ma è evidente che non esiste un'entità antropomorfa chiamata Giustizia, con proprie esigenze. Esiste solo ed esclusivamente un *dissidio interiore* fra un assioma nomodinamico ufficialmente adottato e convinzioni inespresse.

---

[*] Questo è invece il caso, per esempio, della seguente disposizione della costituzione russa del 15 dicembre 1993: *Le leggi e gli altri atti giuridici in vigore sul territorio della Federazione Russa prima dell'entrata in vigore della presente Costituzione si applicazione nella parte che non sia in contraddizione (противоречащая) con la Costituzione della Federazione Russa*.

[54] Gaetano Carcaterra – che menziona proprio il caso italiano – parla a questo proposito di *principio di recettività storica* (p.e. 2012: 83 e 212). Egli tuttavia cerca di fondare questo principio, anziché descriverlo come un assioma (in quanto tale non fondabile) del Soggetto.

Ora, può essere interessante osservare che vi sono giuristi che hanno proposto l'adozione, oltre che di assiomi nomodinamici, anche di assiomi nomostatici.

Gustav Radbruch, ad esempio, parlò di *certezza del diritto* e di *giustizia* per esprimere qui, rispettivamente, un assioma nomodinamico (la scelta di una certa costituzione come fatto normativo) e un suo personale assioma nomostatico (*rectius*, un insieme di personali assiomi nomostatici).

Egli propose timidamente un siffatto assioma nomostatico:

> Il conflitto [*Konflikt*] fra la giustizia e la certezza del diritto potrebbe [...] essere risolto nel senso che il diritto positivo [...] abbia la precedenza anche quando sia nel suo contenuto ingiusto e teleologicamente inadeguato, inadatto allo scopo, a meno che la contraddizione [*Widerspruch*] fra la legge positiva la giustizia giunga a un tale grado di intollerabilità che la legge, in quanto diritto ingiusto, debba *arretrare* [*weichen*] dinanzi alla giustizia. [1946: 563, corsivo mio]

Si potrebbe dire che Radbruch propone di adottare, oltre all'assioma nomodinamico dell'adesione alla Costituzione, l'assioma nomostatico dell'*eccessiva ingiustizia*, per cui, nel caso in cui a Radbruch stesso i fatti normativi vigenti (cioè derivabili dalla costituzione) appaiano troppo in contrasto con le proprie intuitive esigenze di giustizia, sarebbero queste ultime a dover prevalere.

L'approccio ipostatizzante di Radbruch, come della gran parte dei giuristi, gli impedisce di riconoscere che il conflitto o la contraddizione non si svolgono al *suo esterno*, bensì al *suo interno*: si tratta di un dissidio interiore. Ecco allora che Radbruch immagina un diritto ingiusto che antropomorficamente "arretra" dinanzi alla giustizia, piuttosto che la risoluzione di una contraddizione secondo un *ulteriore* assioma (di non-contraddizione idealistica) dello stesso Radbruch.

Come ci siamo sforzati di mostrare *supra*, nulla impedisce al Soggetto di adottare due distinti assiomi che in certi casi lo portino ad asserire che la medesima condotta sia al contempo proibita e obbligatoria. Che la proibitezza e la obbligatorietà siano incompatibili segue da un ulteriore assioma, cui abbiamo dato il nome di assioma di non-contraddizione deontica. Si aggiunga

poi che qualificare una simile situazione come contraddittoria (idealisticamente[*]) non equivale ad adottare un assioma circa eventuali modalità di soluzione.[55]

Si ha una tale situazione, ad esempio, se il medesimo Soggetto, qualora denunci un dissidente alle SS, si senta in colpa nei suoi confronti, ma, qualora non lo faccia, si vergogni perché non si sente un buon tedesco.[56] In una tale situazione, nel Soggetto esistono due convinzioni etiche: una positiva causata e giustificata da un fatto normativo del Terzo Reich, una intuitiva normalmente detta giustizia.

Nulla può essere dato per scontato.

Non può darsi per scontato che nel Soggetto questo conflitto emerga, provocando un dissidio. Non può darsi per scontato che il Soggetto adotti l'assioma di non-contraddizione idealistico e linguistico per cui della medesima condotta non può predicarsi al contempo l'obbligatorietà e la proibitezza. Non può darsi per scontato che il Soggetto adotti una di queste diverse soluzioni (fra le molte possibili) in caso di contraddizione deontica:

1. libertà di scelta per il Soggetto,
2. stabilizzate soluzioni *ad hoc*,
3. lancio di una monetina,
4. prevalenza dell'assioma nomostatico di giustizia al di sopra di un certo di livello di ingiustizia.

Se le assiomatizzazioni della matematiche sono risultate tutt'altro che semplici, non è da credere che l'assiomatizzazione delle convinzioni normative di ciascun Soggetto (cioè di ciascuno di noi) possa essere impresa semplice. Si aggiunga che sono anche troppo pochi quegli esseri umani che dispongono di un *otium*[57] tale da potersi dedicare a una simile attività. Tutti gli altri non producono asserti etico-dogmatici (derivabili da assiomi ultimi), ma solo parcellizzati asserti etico-descrittivi del

[*] La contradizione, lo ricordo, è idealistica poiché si trova nel Soggetto.

[55] Su questo argomento cfr. Martewicz 2010,

[56] Su questo modo di ricostruire le convinzioni normative mi permetto di rinviare al mio Fittipaldi 2013.

[57] Cfr. Hart che parla di *luxury* (§ 10.5: 235), scambiando un fenomeno interno al Soggetto per un fenomeno delle società avanzate.

caso concreto, senza tentativi di assiomatizzazione. Questi asserti etico-descrittivi del caso concreto, epistemologicamente, non sono che innumerevoli pulviscolari quasi-assiomi normativi, relativamente indipendenti gli uni dagli altri, la cui relativa coesione è causata, non da decisioni del Soggetto, ma dai ciechi meccanismi della socializzazione normativa.[58]

4. Replica a Reinach

Torniamo alla questione sollevata nel primo capitolo. Che cosa significa avere un'erronea convinzione normativa o avere un'erronea assenza di convinzione normativa, oppure produrre un asserto etico-descrittivo erroneo?

Da un punto di vista psicologico-normativo, affermare che una certa convinzione normativa di Tizio è erronea equivale a *predire* che Tizio, qualora venga a conoscenza di determinati fatti, smetta di avere quella convinzione. Analogamente, affermare che Tizio, erroneamente, non ha una certa convinzione normativa equivale a *predire* che, qualora Tizio venisse a conoscenza di determinati fatti, inizierebbe ad avere quella convinzione. Ho usato il verbo *predire*, ma nulla impedisce di usare simili ipotesi anche allo scopo di *spiegare* mutamenti o emersioni di convinzioni normative, nonché ritrattazioni o produzioni di asserti etico-descrittivi.

Gli asserti etico-dogmatici, a differenza di quelli etico-psicologici, non hanno la funzione di spiegare o predire alcunché.

Tali asserti, di regola, sono *falsi*. Essi, presentano come esistenti nella *realtà esterna al Soggetto* realtà che esistono solo al suo interno (o idealtà, o realtà interne). Nondimeno, sono capaci di correttezza, e la loro correttezza consiste nella loro *derivabilità* dagli assiomi del Soggetto.

[58] Penso qui anche alla *unifikacionnaja tendencija* di Petrażycki (cfr. Fittipaldi 2012a: 17 e 2012b: 57 ss.)

Ecco allora che affermare la *scorrettezza* dogmatica di un *determinato asserto* di un Soggetto può equivalere ad asserire due cose diverse:

1. la non-derivabilità di tale asserto dagli assiomi del Soggetto, *nel caso in cui tale Soggetto abbia anche un assioma che gli imponga di rigettare qualunque asserto non derivabile dai propri assiomi*;
2. la derivabilità dagli assiomi del Soggetto di asserti incompatibili con l'asserto indagato, *nel caso in cui il Soggetto abbia anche un assioma che istituisce tale incompatibilità (contraddizione idealistica)*.

Sia asserire la (1) sia asserire la (2) equivale a formulare asserti capaci di verità o, più correttamente, di falsificazione. La loro provvisoria verità dipende dalla eseguibilità empirica delle operazioni di derivazione e/o dal reale accadimento (in senso lato) di certi fatti.

Veniamo ora alle scorrette assenze di convinzioni normative. Affermare la scorrettezza dell'assenza di una convinzione normativa in un Soggetto equivale ad affermare la derivabilità dai suoi assiomi di un certo asserto che esprime tale convinzione. Anche in questo caso l'asserto sulla scorrettezza è capace di verità, in quanto la verità di esso dipende dalla eseguibilità empirica di determinate operazioni di derivazione e/o dal reale accadimento di certi fatti.

Fenomeno diverso dalla *scorrettezza* di un asserto o dalla *scorrettezza* dell'assenza di una convinzione normativa (nonché degli asserti causati da tale assenza) è la mera (anch'essa provvisoria) *non-correttezza* di un asserto. Dal fatto che non si sia ancora trovato un modo per derivare un asserto da un certo insieme di assiomi, non si può inferire che mai un tale modo verrà trovato.[59] In questi casi, mi pare opportuno parlare di *non-correttezza*, anziché di *scorrettezza*.

[59] Va notato che in scienze formali come l'aritmetica vi è anche una ulteriore possibilità, e cioè che sia impossibile derivare dagli assiomi la correttezza generale di alcuni asserti per i quali sia impossibile trovare controesempi. Un esempio classico di asserto la cui correttezza *potrebbe* non essere derivabile dagli assiomi dell'aritmetica è la congettura di Goldbach (la congettura per cui ogni numero maggiore di due è rappresenta-

Né nel caso degli asserti che affermano una correttezza, né in quello degli asserti che affermano una scorrettezza, né in quello degli asserti che affermano una non-correttezza è possibile sfuggire alla realtà che sempre in qualche modo trascende il Soggetto, e che costringe a trattarli tutti come provvisoriamente veri, e suscettibili solo di controllo, e non di fondazione. Dunque anche le scienze formali, che a differenza delle scienze di realtà, sembrano basarsi, non sul principio del controllo, bensì su quello di ragion sufficiente, in realtà producono asserti falsificabili circa i presupposti e la ripetibilità empiriche dei procedimenti fondativi. È questa solo una generalizzazione dell'insegnamento di Popper, Lakatos e Albert.

Ne segue che, né la logica, né le matematiche, né le dogmatiche normative sono controesempi seri per la tesi empirista radicale di chi sostenga che ogni forma di conoscenza e ogni forma di errore, in ultima analisi sempre consista in una corrispondenza o non corrispondenza di rappresentazioni soggettive con fatti fisici e/o psichici, siano essi fatti attuali come l'esistenza del Cervino, processi ripetibili come il calcolo di 45×12, o fatti storici, come una qualche firma di promulgazione di un qualche presidente della repubblica su una qualche legge o atto avente forza di legge.

bile come la somma di due numeri primi). Che alcuni asserti dell'aritmetica per cui non esista alcun controesempio possano non essere derivabili dagli assiomi della stessa aritmetica è stato, com'è noto, dimostrato da Gödel.

GLOSSARIO MINIMO

Glossario minimo

A

anankastico-costitutivo, fatto: accadimento esterno al Soggetto la cui rappresentazione realistica è da lui vissuta come condizione di validità di un fatto normativo o di altra realtà.

appulsione etica: sinonimo di *emozione etica di tipo appulsivo*.

asserto etico-descrittivo: iperonimo per asserto etico-dogmatico e asserto etico-psicologico.

asserto etico-dogmatico: asserto di cui il Soggetto afferma o presuppone la derivabilità dai suoi assiomi etici, volto a descrivere idealtà, oppure realtà esterne inesistenti secondo la teoria psicologica del diritto.

asserto etico-psicologico: asserto scientifico volto a descrivere, spiegare o predire fenomeni etici (intesi come fenomeni psichici, secondo la teoria psicologica del diritto).

asserto giuridico-descrittivo: iperonimo per *asserto giuridico-psicologico* e *asserto giuridico-dogmatico*.

asserto giuridico-dogmatico: asserto di cui il Soggetto afferma o presuppone la derivabilità dai suoi assiomi giuridici, volto a descrivere idealtà, oppure realtà esterne inesistenti secondo la teoria psicologica del diritto.

asserto giuridico-psicologico: asserto scientifico volto a descrivere, spiegare o predire fenomeni giuridici (intesi come fenomeni psichici, secondo la teoria psicologica del diritto).

C

capace di correttezza: un asserto si dice capace di correttezza quando un suo criterio di giustezza consiste nella sua derivabilità dagli assiomi del Soggetto che lo ha prodotto.

capace di verità: un asserto si dice capace di verità quando un suo criterio di giustezza consiste nella verità di quanto da esso significato

contraddizione axiotica: il predicare congiuntamente la vigenza e la non-vigenza di un fatto normativo.

contraddizione deontica: il predicare di una condotta modalità deontiche empiricamente incompatibili.

contraddizione etica: adottare e rigettare, oppure adottare ed essere indifferenti, oppure rigettare e essere indifferenti, al contempo, nei confronti del medesimo assioma.

contraddizione idealistica, predicare psichicamente di un medesimo soggetto due predicati che il Soggetto abbia deciso di non predicare mai dello stesso soggetto.

contraddizione linguistica: predicare linguisticamente di un medesimo soggetto linguistico due predicati che il Soggetto abbia deciso di utilizzare il modo mutuamente esclusivo.

contraddizione realistica: predicare di un medesimo soggetto due predicati che in base a un'ipotesi empirica cui il Soggetto non è in grado di rinunciare è empiricamente impossibile che convengano congiuntamente al medesimo soggetto.

convinzione etica (o *normativa*): sinonimo di *disposizione etica* o *normativa*.

correttezza: derivabilità di un asserto dagli assiomi di Soggetto.

D

disposizione etica (o *normativa*): stabile capacità di un individuo di provare determinate emozioni etiche in determinati tipi di circostanza. (Quando nel testo presento convinzioni etiche, anziché asserti, la frase che li esprime è preceduta e seguita da / e \)

E

emozione etica (o *normativa*): vergogna, senso di colpa, ira, indignazione, orgoglio e altre emozioni che il Soggetto apprende a provare attraverso la socializzazione primaria.

emozione etica di tipo appulsivo: qualunque emozione etica che spinga il Soggetto ad adottare una certa condotta (*n.b.* tale condotta può essere vissuta

come oggetto di un "diritto" e/o come oggetto di un "obbligo").

emozione etica di tipo repulsivo, qualunque emozione etica che spinga il Soggetto a non adottare una certa condotta.

entità (o *cosa*): realtà rappresentata dal Soggetto come avente esistenza continuata e come non inerentemente relazionale ad altre realtà (p.e. sedia).

enunciato giuridico prescrittivo: enunciato volto a causare in chi lo legge o ascolta l'emersione, la modificazione o l'estinzione di convinzioni giuridiche.

erroneità: iperonimo per *falsità* e *scorrettezza*.

esinesistenza esterna: predicato dell'oggetto di una percezione o rappresentazione attribuito ad esso dal Soggetto per qualificare la propria incapacità di spiegare e/o predire determinati insiemi caotici di percezioni.

esistenza esterna: predicato dell'oggetto di una percezione o rappresentazione attribuito ad esso dal Soggetto per spiegare e/o predire determinati insiemi di percezioni.

esistenza interna: l'esperienza immediata da parte di un Soggetto di una propria realtà interna o di una propria idealtà.

etico: sinonimo di *normativo*, iperonimo per *morale* e *giuridico*.

F

falsità: una rappresentazione di un Soggetto si dice *falsa* se la realtà esterna non vi corrisponde. Il Soggetto conclude per la falsità di una propria rappresentazione se ha delle percezioni che, in base a convinzioni cui egli non è in grado di rinunciare, sono incompatibili con la verità di tale rappresentazione.

fatto normativo: oggetto di una rappresentazione realistica, la quale causa una convinzione normativa del Soggetto e il cui oggetto sia da lui vissuto come fondamento della stessa.

G

giudizio: esperienza psichica costituita da due rappresentazioni: (1) la rappresentazione di un soggetto e (2) la rappresentazione di un predicato, nonché (3) da un'emozione di tipo appulsivo o repulsivo verso la riconnessione della rappre-

sentazione (2) con la rappresentazione (1). (Quando nel testo presento giudizi, anziché asserti, la frase che li esprime è preceduta e seguita da |).

giustezza: iperonimo per *verità* e *correttezza*.

I

idealtà: esperienze che il Soggetto si illude essere sotto il suo controllo.

identità etico, principio di identità: decisione del Soggetto di tenere ferme determinate rappresentazioni o ricordi.

identità linguistico, principio di: principio di coerenza semantica per cui un certo termine non può essere utilizzato per due realtà o idealtà diverse.

identità realistica, ipotesi di: ipotesi per cui esistono alcune realtà capaci di esistenza continuata in senso stretto (entità e qualità) e in senso lato (processi ripetibili, accadimenti storici e ricordi).

inesistenza esterna: predicato dell'oggetto di una percezione o rappresentazione attribuito ad esso dal Soggetto per spiegare e/o predire determinate assenze di percezioni.

inesistenza interna: la non esperienza da parte di un Soggetto di una realtà interna o di una idealtà.

intuitiva, convinzione etica: convinzione etica che *non* comprende la rappresentazione realistica di un fatto normativo a essa relativo.

N

non-correttezza: impossibilità di derivare un asserto dagli assiomi di Soggetto e impossibilità di derivare dagli assiomi di quello stesso Soggetto asserti incompatibili esso.

normativo: sinonimo di *etico*, iperonimo per *morale* e *giuridico*

P

positiva, convinzione etica: convinzione etica che comprende la rappresentazione realistica di un fatto normativo a essa relativo.

processo: realtà che il Soggetto non si può rappresentare se non rappresentandosi altresì un intervallo di tempo in cui essa ha luogo (p.e. mangiare).

Q

qualità: realtà rappresentata dal Soggetto come avente esistenza continuata e come inerentemente relazionale ad altre realtà (p.e. bianco).

R

rappresentazione idealistica: rappresentazione non creduta vera dal Soggetto (p.e. la mia rappresentazione di Trimalchione o Paperino)

rappresentazione realistica: rappresentazione creduta vera dal Soggetto (p.e. la mia rappresentazione del Colosseo).

realismo: ipotesi del Soggetto secondo cui esisterebbero realtà esterne, interne o storiche indipendenti da lui.

realtà: iperonimo per *entità*, *qualità*, *stato* e *processo*.

realtà in senso lato: qualunque idealtà o realtà del Soggetto.

realtà esterne: sinonimo di *realtà in senso proprio*.

realtà in senso proprio: realtà che il Soggetto ipotizza causare le proprie percezioni, distinte da queste ultime.

realtà in senso stretto: realtà interne ed esterne al Soggetto, con l'esclusione delle idealtà; qualunque esperienza che il soggetto viva come sottratta al proprio (illusorio) controllo.

realtà interne: esperienze del Soggetto relativamente indipendenti da sue azioni muscolari, che accedono al soggetto per una via diversa dai cinque sensi.

repulsione etica: sinonimo di emozione etica di tipo repulsivo.

S

scorrettezza: un asserto è detto scorretto: (1) se tale asserto non è (allo stato) derivabile dagli assiomi del Soggetto, qualora il Soggetto abbia adottato un ulteriore assioma che gli imponga di rigettare qualunque asserto non derivabile dai propri assiomi, oppure (2) se dagli assiomi del Soggetto è (allo stato) derivabile un asserto incompatibile con tale asserto, qualora il Soggetto abbia adottato un assioma che istituisce tale incompatibilità (contraddizione idealistica).

significato di asserto: insieme di rappresentazioni cau-

sate da un asserto in chi tale asserto legga o ascolti.

soggetto: ciò cui verte le predicazione in un giudizio.

Soggetto: l'insieme illusoriamente unificato di tutte le funzioni di coscienza di un animale umano.

stato: qualità rappresentata dal Soggetto come avente esistenza continuata e come inerentemente relazionale ad altre realtà, ma altresì come destinata a terminare (p.e. malattia).

V

verità: una rappresentazione di un Soggetto si dice *vera* se la realtà esterna corrisponde a come il Soggetto se la rappresenta. Il controllo della verità di una rappresentazione consiste nel controllo dell'idoneità della stessa a mettere il Soggetto in grado di predire o spiegare proprie percezioni o assenze delle stesse.

vigenza dogmatica: qualità (inesistente) che il Soggetto prèdica di un fatto normativo, laddove tale giudizio è ritenuto dal Soggetto essere derivabile dai suoi assiomi normativi.

vigenza psicologica: il fatto che un Soggetto viva un certo fatto come un fatto normativo per sé stesso vincolante.

vigore: sinomimo di *vigenza*

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
E
INDICE DEI NOMI

Riferimenti bibliografici

Albert, Hans, 1972. *Erkenntnis und Recht. Die Jurisprudenz im Licht des Kritizismus*. In Albert *et al.* 1972.

—, 1978. *Traktat über rationale Praxis*. Tubinga: Mohr.

—, 1987. *Kritik der reinen Erkenntnislehre*. Tubinga: Mohr.

—, 2000. *Kritischer Realismus. Vier Kapitel zur Kritik des illusionären Denkens*. Tubinga: Mohr.

—, Niklas Luhmann, Werner Maihofer & Ota Weinberger, 1972. *Rechtstheorie als Grundlagewissenschaft der Rechtswissenschaft*. In *Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie*, 2.

Azzoni, Giampaolo, 1988. *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*. Padova: Cedam.

Berkeley, George, 1734. *A Treatise Concerning the Principle of Human Knowledge*. 2ª ed., Indianapolis & New York: Bobbs-Merrill, 1970.

Carcaterra, Gaetano, 2012. *Presupposti e strumenti della scienza giuridica*. Torino: Giappichelli.

Conte, Amedeo G., 1967. In margine all'ultimo Kelsen. *Studia ghisleriana*, serie I, 4: 113 ss.

—, 1988. *Minima deontica*. In Conte 1995.

—, 1989. *Costitutività di regole*. In *Digesto*, 4ª ed. Torino: Utet.

—, 1995. *Filosofia del linguaggio normativo. II. Studi 1985-1994*. Torino: Giappichelli.

—, 1997. *Eidetic-Constitutive Rules*. In Anna Pintore & Mario Jori 1997.

Croce, Benedetto, 1936. La vita della poesia. *La Critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia diretta da B. Croce*, 34: 1 ss.

Croft, William, 1991. *Syntactic Categories and Grammatical Relations*. Chicago: Chicago University Press.

de Waal, Frans B. M., 1992. *Aggression as a Well-Integrated Part of Primate Social Relationships: A Critique of Seville Statement on Violence*. In James Silverberg & J. Patrick Gray 1992.

—, 1997. *Good natured. The Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals*. Cambridge (MA) & Londra: Harvard University Press.

Di Lucia; Paolo (a cura di), 2007. *Validità di norme: tre concetti*. In Passerini Glazel 2007.

—, 2012. *Filosofia del diritto*. 2ª ed. Milano: Cortina.

Einstein, Albert, 1920. *Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie (Gemeinverständlich)*. 5ª ed., Vieweg & Sohn: Braunschweig.

Fittipaldi, Edoardo, 2003. *Scienza del diritto e razionalismo critico. Il programma epistemologico di Hans Albert per la scienza e la sociologia del diritto*. Milano: Giuffrè.

—, 2012a. *Everyday Legal Ontology. A Psychological and Linguistic Investigation within the Framework of Leon Petrażycki's Theory of Law*. Milano: LED.

—, 2012b. *Psicologia giuridica e realismo: Leon Petrażycki*. Milano: LED.

—, 2013. Per una definizione interdisciplinare di *norma*. *Sociologia del diritto*, 30, 2, 5 ss.

Freud, Sigmund, 1915*. *Triebe und Triebschicksale*. Traduzione italiana a cura di Cesare Musatti *Pulsioni e loro destini*. In Freud 1989†*, vol. 8.

—, 1932*. *Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse*. Traduzione italiana a cura di Cesare Musatti *Introduzione alla psicoanalisi (nuova serie di lezioni)*. In Freud 1989†, vol. 11.

— (a cura di Cesare Musatti), 1989†*. *Opere*. Torino: Bollati Boringhieri.

Gadamer, Hans-Georg, 1960. *Wahrheit und Methode*. Traduzione italiana con testo a fronte di Gianni Vattimo *Verità e metodo*. Milano: Bompiani, 2000.

Grattan-Guinness, Ivor, 2008. Solving Wigner's Mystery: The Reasonable (Though Perhaps Limited) Effectiveness of

Mathematics in the Natural Sciences. *The Mathematical Intelligencer*, 30, 3: 7 ss.

Hägerström, Axel, 1917[*]. *Till frågan om den* [*objektiva*] *rättens begrepp*. Traduzione inglese di Charles D. Broad *On the Question of the Notion of Law* in Hägerström 1953†[*].

— (a cura di Karl Olivecrona), 1953†[*]. *Inquiries into the Nature of Law and Morality*. Stoccolma: Almquist & Wiksell.

Hart, Herbert L.A., 1957. *Definition and Theory in Jurisprudence*. In Hart 1983.

—, 1961. *The Concept of Law*. 2ª ed., Oxford: Clarendon Press.

— (a cura di), 1983. *Essays in Jurisprudence and Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.

Hernández Marín, Rafael, 2002. *Introducción a la teoria de la norma jurídica*. Madrid & Barcellona: Pons.

Hohfeld, Wesley N., 1913. *Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning*. In Hohfeld 1964†.

—, 1917. Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning. *Yale Law Journal*, 26: 710 ss.

— (a cura di Walter W. Cook), 1964†. *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning*. Yale: Yale University Press.

Hume, David, 1739-40. *A Treatise on Human Nature*. Londra: Penguin.

Jaworski, Władysław, L. (a cura di), 1925. *Prace z dziedziny teorji prawa*. Cracovia: Krakowska społka wydawnicza.

Jori, Mario, 1976. *Il metodo giuridico tra scienza e politica*. Milano: Giuffrè.

Kant, Immanuel, 1787[*]. *Kritik der reinen Vernunft*. 2ª ed., traduzione italiana di Pietro Chiodi. *Critica della ragion pura*. Milano: Tea.

Kelsen, Hans, 1945[**]. *General Theory of Law and State*. Traduzione italiana di Sergio Cotta e Giuseppino Treves di una traduzione inglese di Anders Wedberg di un'inedita versione tedesca *Teoria generale del diritto*. Milano: ETAS.

—, 1962[*]. *Derogation*. Traduzione inglese di Karl Buschmann di un'inedita versione tedesca in Ralph A. Newmann (a cura

di), *Essays in Jurisprudence in Honor of Roscoe Pound*. Indianampolis, Bobbs-Merrill.
—, 1965. *Recht und Logik*. In Klecatsky *et al.* 1968.
—, 1960. *Reine Rechtslehre*. Vienna: Deuticke.
—, 1979†. *Allgemeine Theorie der Normen*. Vienna: Manz.
Klecatsky, Hans, *et al.* (a cura di), *Die Wiener rechtstheoretische Schule*, vol. 1. Salisburgo: Europa Verlag, 1968.
Külpe, Oswald, 1923. *Einleitung in die Philosophie*. 11ª ed., Lipsia: Hirzel.
Lakoff, George & Mark Johnson, 1980. *Metaphors We Live By*. Chicago & Londra: The University of Chicago Press.
—, & Rafael Nuñez, 2000. *Where Mathematics Comes From. How the Embodied Mind Brings Mathematics into Being*. New York: Basic Books.
Lakatos, Imre, 1976*. *Proofs and Refutations. The Logic of Mathematical Discovery*. Traduzione italiana di Daniela Benelli *Dimostrazioni e confutazioni. La logica della scoperta matematica*. Milano: Feltrinelli, 1979.
Lande, Jerzy, 1925a. Intervento ai *Narady nad teorją prawa* (Cracovia, marzo 1924). In Jaworski 1925.
—, 1925b. *Socjologia petrazyckiego*. In Lande 1959†.
—, 1959† (a cura di Kasimierz Opałek). *Studia z filozofii prawa*. Varsavia: PWN.
Lorini, Giuseppe, 2013. *La contraddizione nel mondo delle norme*. Inedito.
Łukasiewicz, Jan, 1910*. *O zasadzie sprzeczności u Aristotelesa*. Traduzione italiana di Grazyna Maszkowska *Del principio di non-contraddizione in Aristotele*. Macerata: Quodlibet, 2003.
Mac Lane, Saunders, 1986. *Mathematics: Form and Function*. Berlino etc.: Springer.
MacCormick, Neil, 1986. *Law as Institutional Fact*. In MacCormick & Weinberger 1986.
—, Weinberger, Ota (a cura di), 1986, *An Institutional Theory of Law*. Dordrecht ecc: Reidel.

Mackie, John Leslie, 1977*. *Ethics. Inventing Right and Wrong*. Traduzione italiana di Barbara De Mori *Etica: Inventare il giusto e l'ingiusto*. Torino: Giappichelli.

Martewicz, Jakub, 2010. *Contraddicibilità di norme e principio di non-contraddizione*. Tesi di dottorato. Università degli Studi di Milano.

Matte Blanco, Ignacio, 1975*. *The Unconscious as Infinite Sets. An Essay in Bi-Logic*. Traduzione italiana di Pietro Bria *L'inconscio come insiemi infiniti. Saggio sulla bi-logica*. Torino: Einaudi, 1981.

Meinong, Alexius, 1902. *Über Annahmen*. Lipsia: Barth, 1910.

Mill, John Stuart, 1843. *A System of Logic, Ratiocinative and Inductive*. Londra, etc.: Longmans, Green, and Co.

Mori, Maurizio, 1996. *Aborto e morale*. Milano: il Saggiatore.

Nozick, Robert, 1974. *Anarchy, State, and Utopia*. New York: Basic Books.

Olivecrona, Karl, 1971. *Law as Fact*. 2ª ed., Londra. Stevens & Sons.

Paladin, Livio, 1998. *Diritto costituzionale*. 3ª ed., Padova: Cedam.

Passerini Glazel, Lorenzo (a cura di), 2007. *Ricerche di filosofia del diritto*. Torino: Giappichelli.

—, 2012. *Atto norma tipo. Tra pragmatica e ontologia del diritto*. Roma: Aracne.

Pattaro, Enrico, 1974. *Il realismo giuridico scandinavo. I. Axel Hägerström*. Bologna: Clueb.

—, 2005. *The Law and the Right. A Reapprisal of the Reality that Ought to Be*. Dordrecht: Springer.

—, 2011. Opinio iuris. *Il diritto è un'opinione: chi ne ha i mezzi ce la impone*. Torino: Giappichelli.

Peano, Giuseppe, 1889. *Arithetices principia nova methodo exposita*. Torino: Bocca.

Petrażycki, Leon, 1908. *Vvedenie v izučenie prawa i nravstvennosti. Osnovy ėmociolnal'noj psihologii*. 3ª ed., San Pietroburgo: Ėrlih.

—, 1908*, *Vvedenie v izučenie prava i nravstvennosti. Osnovy èmocional'noj psihologii*. 3ª ed., traduzione inglese parziale di Hugh W. Babb in Petrażycki 1955†*.

—, 1909-10. *Teorija prava i gosudarstva v svjazi s teoriej nravstvennosti*. 2ª ed., San Pietroburgo: Ekateringofskoe Pečatnoe Delo.

—, 1909-10*. *Teorija prava i gosudarstva v svjazi s teoriej nravstvennosti*. 2ª ed., Traduzione inglese parziale di Hugh W. Babb in Petrażycki 1955†.

— (a cura di Jerzy Finkelkraut), 1939†. *Nowy Podstawy logiki i klasyfikacja umiejętnośći*. Varsavia: Nakładem Towarzystwa im. Leona Petrażyckiego.

—, 1955†* (a cura di Nicholas S. Timasheff). *Law and Morality*. Cambridge (Ma): Harvard University Press.

Pintore, Anna, & Mario Jori (a cura di), 1997. *Law and Language. The Italian Analytical School*. Londra: Deborah Charles Publications.

Popper, Karl, 1946. Why Are the Calculuses of Logic and Arithmetic Applicable to Reality. *Proceedings of the Aristotelian Society. Supplementary Volumes*, 20: 40 ss.

—, 1980. *The Logic of Scientific Discovery*. 4ª ed., Londra & New York: Routledge.

Radbruch, Gustav, 1946. *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*. In Radbruch 1950†.

— (a cura di Erik Wolf), 1950†. *Rechtsphilosophie*. Stoccarda: Koehler.

Raspa, Venanzio, 1999. *In-contraddizione. Il principio di contraddizione alle origini della nuova logica*. Parnaso: Trieste.

—, 2000. Łukasiewicz *versus* Aristotele. *Paradigmi*, 18, 53: 413 ss.

Reinach, Adolf, 1913. *Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes*. In Reinach 1989†.

— (a cura di Karl Schuhmann), 1989†. *Sämtliche Werke*. I. Monaco di Baviera: Philosophia.

Rosch, Eleanor, 1975. Cognitive Representations of Semantic Categories. *Journal of Experimental Psychology*, 104, 3: 192 ss.

Ross, Alf, 1951*. *Tû-Tû*. Traduzione inglese *Tû-Tû* in *Harvard Law Review*, 70 1957: 812 ss.

Sacco, Rodolfo, 1992. *Introduzione al diritto comparato*. Torino: Utet.

Searle, John, R., 1995. *The Construction of Social Reality*. Londra: Penguin.

—, 2010. *Making the Social World. The Structure of Human Civilization*. Oxford: Oxford University Press.

Serianni, Luca, 1988. *Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria*. Torino: Utet.

Silverberg, James, & J. Patrick Gray (a cura di), *Aggression and Peacefulness in Humans and Other Primates*. New York & Oxford: Oxford University Press, 1992.

Sominskij, I.S., 1963*. *Metod matematičeskoj indukcii*. Traduzione italiana *Il metodo di induzione matematica*. Progresso tecnico editoriale, senza data.

Spaak, Torben, 2011. Karl Olivecrona's Legal Philosophy. A Critical Appraisal. *Ratio Juris*, 24, 2: 156 ss.

Tegmark, Max, 2007, The Mathematical Universe. *Foundations of Physics*, 38, 2: 101 ss.

Thienel, Rudolf, 1991. *Kritischer Rationalismus und Jurisprudenz. Zugleich eine Kritik an Hans Alberts Konzept einer sozialtechnologischen Jurisprudenz*. Vienna: 1991.

Troper, Michel, 1999. Una teoria realista dell'interpretazione. *Materiali per una storia della cultura giuridica*. 29, 2, 473 ss.

Vasil'ev, Nikolaj, A., 1912. Voobražaemaja (nearistoteleva) logica. *Žurnal Ministerstva Narodnego Prosvoščenija*, 40: 207 ss.

—, 1912-1913. Logika i metalogika. *Logos*, 1-2: 53 ss.

Weber, Max, 1917. *Der Sinn der* "*Wertfreiheit*" *der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften*. Weber 1985†.

— (a cura di Johannes Winckelmann), 1985†. *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.* Tubinga: Mohr.

Wigner, Eugene, P., 1960, *The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences*. Lezione tenuta alla New York University l'11 maggio 1959.

Znamierowski, Czesław, 1922. Psychologistyczna teorja prawa. *Przegląd Filozoficzny*: 25, 1 ss.
—, 1924*. *Podstawowe pojęcia teorji prawa*. Traduzione italiana parziale di Giuseppe Lorini in Di Lucia 2012.

Indice dei nomi

A

Albert, Hans, 13, 43, 47, 49, 59, 87, 105, 117
Antonio, Marco, 53
Augusto, Gaio Giulio Cesare Ottaviano, 50 ss., 53, 58
Azzoni, Giampaolo, 14, 109

B

Barks, Carl, 83
Bel'skij, Vladimir I., 98
ben Solomon, Israeli, 47
Berkeley, George, 44, 68
Bruto Cepione, Marco Giunio, 52

C

Carcaterra, Gaetano, 104, 110, 112
Cesare, Gaio Giulio, 50 ss., 58
Colloca, Stefano, 14
Conte, Amedeo G., 20, 38 s., 51, 90, 106, 110
Costantino, Flavio Valerio Aurelio, 99
Croce, Benedetto, 47 s.
Croft, William, 63

D

de Waal, Frans B. M., 18 s.
Di Lucia, Paolo, 14, 90

E

Einstein, Albert, 57

F

Feis, Guglielmo, 14, 66
Fittipaldi, Edoardo, 19, 30, 34 s., 37 s., 44, 49, 51, 54, 63, 74 s., 78, 83, 87, 90, 96 s., 104 s., 108, 110 s., 114 s.
Freud, Sigmund, 29, 45, 84, 88, 96

G

Gadamer, Hans-Georg, 97

Galileo, Galilei, 85, 87, 103
Gödel, Kurt, 117
Grattan-Guinness, Ivor, 103

H

Hägerström, Axel, 97
Hart, Herbert L.A., 52, 78, 111, 114
Hernández Marín, Rafael, 24
Hohfeld, Wesley N., 27 s., 32, 51, 55
Hume, David, 35, 46, 50, 59, 68, 87

I

Ippaso, 99, 101 s.
Isaac Israeli ben Solomon, 47

J

Johnson, Mark, 63
Jori, Mario, 17

K

Kant, Immanuel, 67
Kelsen, Hans, 19 s., 22, 90 s., 96, 104, 106, 110 s.
Külpe, Oswald, 43 ss.

L

Lakatos, Imre, 69, 85, 117
Lakoff, George, 63, 103
Lande, Jerzy, 70, 96
Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodgson), 97
Lobačevkij, Nikolaj I., 57
Lorini, Giuseppe, 14, 89
Łukasiewicz, Jan,
Lutero, Martin, 45

M

MacCormick, Neil, 51
Mackie, John Leslie, 28
Martewicz, Jakub, 114
Matte Blanco, Ignacio, 67, 81, 84, 95
Meinong, Alexius, 92
Mill, John Stuart, 25, 59 s., 62 s., 71
Mori, Maurizio, 92 s.

N

Nerone, Lucio Domizio Enobarbo, 50 s., 58
Nozick, Robert, 111
Nuñez, Rafael, 63, 103

O

Olivecrona, Karl, 17 s., 20, 60, 71

P

Paladin, Livio, 90
Passerini Glazel, Lorenzo, 14, 38

Pattaro, Enrico, 13, 30, 34, 38, 97, 107
Peano, Giuseppe, 65 s., 70 s., 96, 101
Penna, Elisa, 83
Petrażycki, Leon, 18, 25, 30, 32-35, 37 s., 40, 83, 90, 96 s., 104, 106, 110, 115
Popper, Karl, 59 s., 117
Puškin, Aleksander S., 98

R

Radbruch, Gustav, 111, 113
Raspa, Venanzio, 14, 83, 85, 92
Reinach, Adolf, 22, 25-33, 35 s., 37, 39, 73 s., 115
Riemann, Georg Friedrich Bernhard, 58
Rimskij-Korsakov, Nikolaj, 98
Rosch, Eleanor, 78 ss., 106.
Ross, Alf, 18, 71
Roversi, Corrado, 14

S

Sacco, Rodolfo, 78
Searle, John, 19, 87
Serianni, Luca, 15
Sominskij, I.S., 66
Spaak, Torben, 17, 61

T

Tegmark, Max, 103
Thienel, Rudolf, 96
Tommaso d'Aquino, 47
Troper, Michel, 91

V

Valla, Lorenzo, 99
Vasil'ev, Nikolaj, A., 60, 83, 91, 94

W

Weber, Max, 97, 107
Webern, Anton, 30
Wigner, Eugene, 103

Z

Znamierowski, Czesław, 30, 35, 69